BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XXVI
D
47
NAPOLI

XXVI
D
47

CAPITOLI
DISTINTI
DELLA PACE GENERALE
Concluſa, e publicata nel Congreſſo di Ryſvich in Olanda nell' Anno 1697.

TRA

L'Imperadore, Imperio, la Spagna, l'Inghilterra, e l'Olanda medeſima colla Francia;

Con quelli altresì del Duca di Savoja della neutralità d'Italia.

ET UN TRATTATO A PARTE

Di Commercio, Navigatione, e Marina trà la Francia, e gli Stati Generali delle Provincie Unite, col Formolario de' Paſſaporti;

Et anco la nota de' Plenipotentiarii intervenuti allo ſtabilimento della Pace di Ceſare, Imperio, e la Francia.

IN NAPOLI M. DC. LXXXXVIII.

Con licenza de' Superiori.

Digitized by Google

TRATTATO
DI PACE
TRA'
CESARE, E L'IMPERIO
CON LA FRANCIA.

Concluſo nel Palazzo di Ryſuich in Olanda li 30. Ottobre 1697.

AL NOME DELLA SACROSANTA
TRINITÀ
AMEN.

Sia noto à tutti, e ſingoli, a quali s'appartenga, che da alquanti anni già, con grand' effuſione di Sangue Chriſtiano, e deſolatione di molte Provincie, eſſendo ſeguita guerra crudele, e ſanguinoſa trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe, e Signore, il Signor Leopoldo, eletto Imperator de' Romani ſempre Auguſto, Rè della Germania, Ungheria, Boemia, Dalmatia, Croatia, e Schiavonia, Arciduca d'Auſtria, Duca di Borgogna, di Brabanza, di Stiria, Carintia, e Carniola, Marcheſe di Moravia, Duca di Lucemburgo, della Sleſia inferiore, e ſuperiore, di VVittembergh, e Teka, Prin-

cipe della Svevia, Conte d'Asburgo, del Tirolo, di Chiburgo, e Goritia, Marcheſe del Sacro Romano Imperio, della Briſcovia, e della ſuperiore, & inferiore Alſatia, Signore della Marca Schiavona, di Porto Naone delle Saline &c. E'l Sacro Romano Imperio, per una parte; & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo, Principe, e Signore, il Sig. Luigi XIV. di Francia, e di Navarra Rè Chriſtianiſſimo dall'altra parte; e però Sua Sacra Ceſarea Meſtà, e Sua Sacra Regia Maeſtà Chriſtianiſſima tutti applicati a dar fine quanto prima à queſti mali creſcenti di giorno, in giorno in grave pregiuditio di tutta la Chriſtianità, riflettendo, che per Divina pietà ſi foſſe interpoſto il Sareniſſimo, Potentiſſimo Principe, e Signore, il Signor Carlo XI. Rè di Svetia, de' Gothi, e de' Vandali, Gran Principe della Finlandia, Duca di Scania, Eſtonia, Livonia, Carelia, di Brema, Verdun, Stettino, e Pomerania, Caſubia, e Vandalia, Principe di Rugen, Signore d'Ingrai, e di V Viſmar, & anche Conte Palatino del Reno, di Baviera, Juliacci, Clivia, e Duca de' Monti &c. d'inclita Memoria, il quale fin dal principio di queſti moti bellici, non ceſsò con ogni premura di perſuadere la pace frà Principi Chriſtiani, e perciò fù come univerſal Mediatore ricevuto, nel quale impiego di riconciliare le parti glorioſamente fatiçò ſino alla morte; havendo perciò indotte le parti ad eleggere per luogo del Congreſſo il Palazzo di Ryſuich in Olanda; e dopo la di lui morte con egual premura, come Succeſſore delle paterne inclinationi per la tranquillità publica, il Sereniſsimo, e Potentiſsimo Principe, e Signore, il Sign. Carlo XII. Rè di Svetia, de' Gothi, e de' Vandali, Gran Principe della Finlandia, Duca di Scania, Eſtonia, Livonia, Carelia, Brema, Verdun, Stettino, Pomerania, Caſubia, e Vandalia, Principe di Rugen, Signore d'Ingrai, e di V Viſmar, & anche Conte Palatino del Reno, di Baviera, Juliacci, Clivia, e Duca de' Monti &c. concluſe, mediante la comparſa in detto luogo de' Plenipotentiarii d'entrambi le parti, legittimamente conſtituiti, come Ambaſciatori Straordinarii per la Sacra Ceſarea Maeſtà, l'Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Sig. il Sig. Domenico Andrea del S.R.I. Conte di Caunitz, hereditario Signore d'Oſterlich, d'Hungariſchbrod, Mahriſcphrus, e d'Orzechan maggiore, Cavaliere del Toſone d'oro, della Sacra Ceſarea Maeſtà intimo Conſiglie-

gliere di Stato, Cameriero, e Vice-Cancelliero del Sacro Romano Imperio: Il Sig. Enrico Giovanni del S.R.I. Conte di Stratman, e Peurbach, Signore in Orth, Schmding, Spatenbrun, e Carlesbeg, e Consigliere Aulico Imperiale, e Cameriero della Sacra Cesarea Maestà: & il Sig. Gio: Federico, libero, e Nobile Barone di Seilera &c. Consigliere Aulico Imperiale della Sacra Cesarea Maestà, e ne' Congressi dell'Imperio Commissario Plenipotentiario: à nome poi della Sacra Maestà Christianissima, l'Illustrissimo, & Eccellentiss. Sig. il Sig. Nicolò Augusto Cavaliere d'Harlay, Sig. de Bonneville, Co: di Cely, e Consigliero di Stato ordinario di Sua Real Maestà: il Signor Ludovico Verio Cavaliere, Consigliere Regio ordinario nel Consiglio di Stato, Conte di Croisy, Marchese di Treon, Baeon di Couvay, Signore di Boullay, delle due Chiese in Fortille, & in altri luoghi: & il Sig. Francesco di Callieres, Cavaliere, e Signore di Caliers, Cupischelle, e Gigny, coll'intervento, & opera de gl'Illustriss, & Eccellentiss. Signori, il Sig. Carlo Bonde, Conte di Biornon, Signore in Hesleby, Tyresio, Tostaholm, Grafsteen, Gustafsbergh, e di Rezitza, Senatore della Sacra Reale Maestà di Svetia, e Presidente Supremo di Dicastergis, Dorpatensi, in Livonia Presidente: & il Sig. Nicolò Barone libero di Lillienroot, Secretario di Stato della Sacra Reale Maestà di Svetia, & Ambasciatore Ordinario a gli Signori Stati delle Provincie Unite della Belgia; & entrambi Ambasciatori Plenipotentiarii Straordinarii per la Pace da ristabilirsi alli medesimi Signori Stati Generali, i quali intiera, diligente, e prudentemete hanno cõpito all'impiego della loro meditatione con l'intervento, & assenso de Plenipotentiarii Deputati dagli Elettori, Principi, e Stati del Sacro Romano Imperio, dopo invocato l'agiuto dell'Altissimo, e scambiate vicendevolmente le loro Plenipotenze, e la gloria di Dio, e per salute della Christiana Republica convennero, & assentirono nell'infrascritte leggi di pace, e d'amicitia.

I. Sia una pace Christiana, Universale, e perpetua, & una vera amicitia trà S.M. Cesarea, e suoi Successori, tutto il S.R. Imperio, Regni, e Stati Hereditarii, e Sudditi da una, e S.M. Christianissima suoi Successori, e Sudditi dall'altra parte, e questa sia sinceramente conservata, e coltivata in modo tale, che niuna parte in danno, e pregiuditio dell'altra

ſotto qualunque preteſto alcuna coſa promova, ò pure a i promotori, ò che alcun danno voleſſero inferire niuno ajuto ſia dato ſotto qualunque nome, nè debba alcuna parte coadjuvare, proteggere, ò ricevere li Sudditi dell'altro Ribelli, mà più toſto l'utiltà dell'altro, l'honore, & il commodo ſeriamente promuovere, non oſtante qualunque promeſſa, trattato, e confederatione in qualſiſia modo fatte, e da farſi, che foſſe in contrario, e che reſtano preſentemente annullate.

II. Sia perpetua all'uno, & all'altro l'Amniſtitia, & obblivione di tutte quelle coſe, che in qualunque modo, e luogo hoſtilmente ſono ſtate fatte, in modo tale, che nè per eſſe, nè per cauſa di qualunque altra coſa, ò preteſto uno all'altro poſſa inferire direttamente, ò indirettamente per via di fatto, o de jure alcuna moleſtia, mà tutte da una parte, e l'altra ſiano affatto abbolite le ingiurie inferite, ò violenze, con parole, Scritture, ò fatti ſenza alcun riſpetto di perſona, in modo tale, che tutto ciò ſi poteſſe da uno pretendere contro l'altro ſia in una eterna oblivione ſepolto; Godino parimente di queſta Amniſtitia del beneficio, & effetto di eſſe tutti li Vaſſalli, e Sudditi d'una parte, e l'altra, ſi che à niuno ſia di pregiuditio ſeguire una parte, ò l'altra, ò ritornare in quello ſtato, in cui era immediatamente avanti la guerra, e ſia reſtituito negli honori, e ne' Beni, eccettuati però quelli, che per ragione di Beni Eccleſiaſtici, di Mobili, e frutti, ne' ſeguenti Articoli ſaranno ſpecificamente definiti.

III. La baſe, e fondamento di queſta Pace ſia quella di VVeſtfalia, e di NImega, e queſte ſubito dalla premura delle Ratificationi nelle coſe Sacre, e profane ſiano poſte in eſecutione, & in tutte ſiano conſervate, ſe non in quanto in altro modo ſia hora eſpreſſamente convenuto.

IV. Siano reſtituiti primieramente à Sua Maeſtà Ceſarea, & all'Imperio, come à ſuoi Stati, e membri da S. M. Chriſtianiſsima tutti i Luoghi, e Ragioni, ſituati fuori dell'Alſatia, ò che ſono eſpreſsi nell'Indice delle Riunioni eſibito dalli Signori Ambaſciatori di Francia, caſſati, & annullati li Decreti, arreſti, e dichiarationi, che per detta cauſa ſono nati nella Camera di Metz, e Veſontina, come nel Conſiglio di Briſach, e tutte le coſe ſiano riposte nello ſtato, nel quale furono avanti dette occupationi, unioni, ò riunioni, ed in avvenire non poſſano eſſer più turbate, ò inquietate, rimanendo

nendo però la Religione Cattolica Romana ne' luoghi reſtituiti, nello ſtato, in cui ſi trova preſentemente.

V. E ſe bene queſte Regole Generali facilmente ſi può giudicare quali luoghi debbano reſtituirſi, ad ogni modo ad inſtanza di alcuni, per alcune particolari ragioni, è piaciuto di fare di alcune coſe ſpecial mentione, mà però le coſe non nominate non ſi habbiano da ſtimar per ommeſſe, & habbian luogo con le nominate, godendo le ſteſſe ragioni.

VI. Nominatamente deve reſtituirſi al Sereniſſimo Elettore di Treveri, e Veſcovo di Spira la Città di Treveri nello ſtato, in cui ſi ritrova, ſenza alcuna demolitione, ò determinatione de publici edificii, ò de privati, con tutti li Cannoni, che vi furono ritrovati nel tempo dell'ultimo acquiſto, dovendoſi oſſervare tutte le coſe circa le occupationi, unioni, e riunioni, che nell'Articolo quarto precedente ſono ſtate ſtabilite, in vantaggio delle Chieſe di Treveri, e di Spira.

VII. Godrà di tutti gli emolumenti di queſta Pace, e nell'aſſertione della medema pienamente ſarà compreſo il Sereniſſimo Elettore di Brandemburgo con tutti li ſuoi Stati, ditioni, Sudditi, e ragioni, particolarmente quelle, che al medemo convengono dal Trattato 29. Giugno 1679. come ſe ad una ad una foſſero ſpecificate.

VIII. Siano reſtituiti dal Rè Chriſtianiſſimo al Sereniſſimo Elettor Palatino tutti gli Stati occupati, ò che ſolo al medemo ſi appartengano, ò che ſiano communi con gli altri, e particolarmente la Città, e Prefettura di Germersheim con le Prepoſiture compreſe, e ſotto Prefetture con tutte le Fortezze, Città, Caſtelli, Ville, Fondi, Feudi, ragioni, come per la Pace di VVeſtfalia furono reſtituite, con tutte le Carti, e Scritture levate dall'Archivio, Cancellaria, Curia feudale, Camera de' Conti, Prefetture, & altri Uffitii del Palazzo, ſenza eccettuare alcun luogo, alcuna coſa, ò ragione. Circa le ragioni, e pretenſioni della Sereniſſima Ducheſſa di Orleans ſi conviene, che mediante la ſopradetta reſtitutione, queſto Affare ſia deciſo ſecondo la formola del Compromeſſo trà S. M. Ceſarea, e S. Maeſtà Chriſtianiſſima, come Arbitri ſecondo le leggi, e coſtitutioni dell'Imperio, e in caſo foſſero nella ſentenza diſcordie, laſci la deciſione al Pontefice come ſopra gli Arbitri. Non ſi laſci però di procurarſi un' amichevole compoſitione, & accordo trà le Parti, e ſinche

l'Affare habbi il ſuo fine, ſaranno pagate annualmente 200. mila lire, ò 100. mila Fiorini Renenſi da Sua Altezza Elettorale alla Sereniſſima Ducheſſa di Orleans per l'iſteſſa ragione, e conditione, come in un Articolo ſeparato ſi è eſpreſſo, riſerbandoſi à ciaſcuna parte le ragioni tanto del poſſeſſo, che delle dimande.

IX. Sia reſtituito al Sereniſſimo Rè di Svezia, come Cõte Palatino del Reno, Conte de Iſpodeim, e di Valdens il Ducato di due Ponti liberamente con tutte le ſue apparenze, e dipendenze con le iſteſſe Ragioni, che l'hanno goduto li predeceſſori di Sua Maeſtà, Conti Palatini, e Duchi ſecondo la Pace di Veſtfalia in modo tale, che tutte le coſe, che ſotto qualunque titolo di Corona di Francia in tutto, ò in parte di queſto Ducato, ſono ſtate preteſe, occupate, e riunite, ſiano reſtituite alla Sacra Real Maeſtà del Rè di Svezia, e ſuoi Heredi Conti Palatini del Reno, ſiano parimente reſtituite tutte le Carti, e Scritture, che appartengono al detto Ducato, con li Cannoni, che vi erano in tempo dell'occupatione con tutte le altre coſe, che ſi è convenuto di reſtituire nel precedente Articolo.

X. Quanto al Prencipato di Valdens, e tutto quello, che ſotto nome di detto Principato, ò del Lautercenſe, il defonto Principe Leopoldo Ludovico Conte Palatino del Reno poſſedeva, ſarà reſtituito, ſecondo il Capitolo quarto, e giuſta l'Indice eſibito dagli Ambaſciadori di Francia, ſalve ſempre le ragioni de' pretendenti.

XI. Siano reſtituite al Gran Maeſtro dell' Ordine Teutonico, e Veſcovo di Vormatia Prencipe Franceſco Ludovico Palatino tutte le Commende, Luoghi, Rendite, e ragioni, che anticamente poſſedeva levategli dalla Francia, e le goda il detto Ordine per ragione di Commende, e beni ſituati ſotto il Dominio Franceſe, tanto circa la Collatione, quanto circa l'Amminiſtratione con gl'iſteſsi uſi, Privilegj, & Immunità, come le hà godute per il paſſato, ſecondo li ſuoi Statuti, e Regole, e ſoleva goderle l'Ordine di S. Giovanni Gieroſolimitano. Haveranno parimente il Luogo per Ragione del Veſcovato di Vormavia, e delle altre Chieſe di detto Precipe, come ſi è convenuto in queſta Pace, circa la reſtitutione de' Luoghi, Contributioni, & altro.

XII. Sia reſo parimente all'Elettor Sereniſſimo di Colo-

nia,

nia, come Vescovo, e Prencipe Leodiense la Fortezza, e Castello di Diant nello stato, nel quale era in tempo, che fù occupato con tutte le ragioni, e dipendenze, Cannoni, Scritture ritrovatevi, e tutte le cose siano per specificate circa le occupationi, unioni, e riunioni, come nell'Articolo quarto, che sono in comodo delle Chiese Colonienſe, e Leodienſe.

XIII. Sia restituita la Casa di VVittembergh, e specialmente il Signor Duca Georgio per se, e Successori per Ragione di Principato, ò di Contado di Monpelgard, in quello Stato, ragioni, e prerogative, e particolarmente in quella immedietà verso il Sacro Romano Imperio, che per avanti hà goduto, e che godono gli altri Prencipi dell'Imperio, ò che devono goder, annullata onninamente la ricognitione del Vassallaggio fatta alla Corona di Francia l'Anno 1681. Goderanno in auvenire li detti Principi liberamente di tutte le Rendite, tanto Secolari, che Ecclesiastiche, come godevano avanti la Pace di Nimega, come di tutti li Feudi, accettuato la Villa Baldenhem con le sue appartenenze, che S.M. Christianissima hà conferito al Commendator di Siamlay, che vuole si mantenga fermo, e rato, mà però sia tenuto prestare l'Omaggio al Signor Duca di VVittembergh, come Padrone diretto, & à suoi Successori, e dal medemo dimandare la rinovazione del Feudo; siano restituiti parimente nel pieno, e libero possesso tanto de' suoi Feudi della Borgogna; di Cleteval, e Passavant, delle Grange, Hericourt, Blamont, Siateolt, e Clemont, e tutti gli altri posti nel Comitato di Borgogna, e nel Principato di Monpelgard con tutte le ragioni, e rendite nello stesso modo, come le possedeva avanti la Pace di Nimega, abbolite tutte quelle cose, che per qualunque titolo, tempo, ò modo fossero pretese, ò fatte in contrario.

XIV. Goda pure la Casa de' Marchesi di Baden d'ogni ragione, e beneficio di questa Pace, come di quella di Vestfalia, e di Nimega, e particolarmente delli Articoli quarto, e quinto di questo Trattato.

XV. Siano nello stesso modo restituiti alli Principi, e Conti Nassoujensi, Hannovienſi, e Leinitenſi, come tutti gli altri Stati del S.R. Imperio, i quali per l'Articolo quarto del presente Trattato, e per gli altri devono esser rimessi in tutte le loro giurisdittioni, pertinenze, proventi, e rendite, e tutte le altre ragioni, e beneficii.

XVI. Mà perche, per meglio ſtabilir queſta Pace è piacciuto di permutare dall'una, all'altra parte alcuni Luoghi, S.M. Ceſarea, e l'Imperio cedono à S. M. Chriſtianiſſima, e ſuoi Succeſſori la Città di Argentina, e ciò, che gli ſi appartiene nella ſiniſtra parte del Reno con ogni ragione, proprietà, e ſupremo Dominio, che à ſe, & al Romano Imperio ſin' hora competeva, ò poteva competere, e tutte le dette coſe trasferiſcono nel Rè Chriſtianiſſimo, e ſuoi Succeſſori, in modo tale, che detta Città con tutte le ſue appartenenze, e dependenze ſituate nella ſiniſtra parte del Reno appartenga, e s' intenda incorporata alla Corona di Francia ſenz' alcuna riſerva, con tutta la Giuriſdittione, e ſuperiorità, ò ſupremo Dominio da hora in perpetuo, ſenza contradittione di Ceſare, dell' Imperio, ò di qualunque altra perſona. Per maggior valore della qual ceſſione, & alienatione l'Imperatore, e l'Imperio in vigore della preſente tranſattione eſpreſſamente derogano à tutti li Decreti, Conſtitutioni, Statuti, e Conſuetudini, anco con giuramento corroborate da' predeceſſori, Imperatori, e del Sacro Romano Imperio, e particolarmente alla Capitulatione Ceſarea, che prohibiſce qualunque alienatione de' beni, e ragioni dell' Imperio, alle quali coſe tutte eſpreſſamente rinunciano; e la detta Città inſieme con li Magiſtrati, Ufficiali, Cittadini, e Sudditi aſſolvono dalli legami del Giuramento; al quale ſono ſtati ſin' hora obligati verſo gl' Imperatori, & Imperio, e la medema rimettono ſottopoſta all' ubbidienza, e fedeltà del Rè Chriſtianiſſimo, e ſuoi Succeſſori, e così conſtituiſcono Sua Maeſtà Chriſtianiſſima nella piena, e giuſta proprietà, rinunciando à tutte le ragioni, e pretenſioni da hora in perpetuo, che haveſſero ſopra di quella, al qual fine la detta Città di Argentina ſarà levata dalla Matricola dell'Imperio.

XVII. Reſti però libero à tutti gli habitanti di detta Città, e ſue appartenenze ſiano di qualunque conditione, che voleſſero partire, ò traſportar altrove il loro Domicilio con li loro Beni, Mobili ſenza alcun impedimento, detrattione, ò eſattione nel termine di un' anno dalla riſtabilita Pace; Doppo però cinque anni con le forme ordinarie, e ſecondo le conditioni altre volte pratiſ-

cate

cate poſſano partire, vendere li Stabili, ritenerli, ò amminiſtrarli per loro, ò per altri, e l'iſteſſa ſacoltà di ritenerſi per loro, ò farli amminiſtrare da altri, ò di alienarli reſti à tutti gli altri Membri dell'Imperio, e loro Sudditi mediatamente, ò immediatamente, i quali hanno in detta Città, e ſue Pertinenze, Beni, Rendite, Debiti, Attioni, ò Ragioni, ò che l'habbiano ſempre ritenuti, ò durante la guerra, ò confiſcati, & acquiſtati avanti di eſſa, & ad altri conceſſi, devono eſſer reſtituiti per queſta Conventione, ſotto qualunque nome, ò in qualunque luogo ſiano. Reſti anco ſalva la Giuriſdittione Eccleſiaſtica à quelli, à quali ſpettava anticamente; nè quella, ò il ſuo eſercitio ſia lecito mai d'impedire.

XVIII. In contracambio S. M. Chriſtianiſſima reſtituirà à S.M.Ceſarea, & all'Imperio il Forte di Kehl da eſſa fatto fabricare, ſituato alla deſtra del Reno nel modo, che ſi trova con tutte le ſue ragioni, e dipendenze frà giorni 30. dal tempo del cambio delle Ratificationi; Il Forte però della Pila, e tutti, gli altri fabricati ſul Reno; ò nelle Iſole del medeſimo frà un meſe, ò più preſto, ſe ſarà poſſibile, ſaranno diſtrutti à ſpeſe del Rè Chriſtianiſſimo, e niuna parte poſſa riſabricarli. La Navigatione del Fiume, ò altr' uſo ſarà libero alli Sudditi di una parte, e l'altra, ò à quelli, che voleſſero colà commorare, navigare, ò traſportar Merci, nè vi ſia fatta alcuna coſa in contrario, che divertiſca il Fiume, ò che rendeſſe per qualſiſia ragione più difficile la Navigatione, ò altro uſo; Non vi ſia innovata coſa alcuna, nè aggravio immaginabile alle Navi, che vi tranſitaſſero con obligarle à ricever, ò ſcaricar mercantie più in un luogo, che in un'altro, mà che reſti in libero arbitrio à ciaſcheduno.

XIX. Cede parimente S. M. Chriſtianiſsima à S. M. Ceſarea, & alla Sereniſsima Caſa d'Auſtria la Città, e Fortezza di Friburgo, come pure il Forte di San Pietro, il Forte detto della Stella, e tutti gli altri Forti ivi, ò altrove per la Selva Herſinia, ò per il diſtretto della Briſcovia, che ſono ſtati nuovamente fabricati, ò riſtaurati nello ſtato in cui hora ſono ſenz'alcuna demolitione, ò determinatione, con le Ville Ebhen, Metzhauſen, e Kirchzart, con tutte le Ragioni, come furono cedute à Sua

Mae-

Maestà Christianissima nella pace di Nimega, ò dalla stessa possedute, con l'Archivio, Scritture, e Lettere ivi ritrovate nel tempo, che fù occupata, tanto se ivi sono, quanto se altrove saranno state trasportate, salve sempre le Ragioni, e rendite del Vescovato di Costanza.

XX. Restituisce parimente S. M. Christianissima à Sua Maestà Cesarea, & alla Sereniſſima Casa d'Austria la Fortezza di Brisach, intiero, e nel moderno stato con li Granari, Armi, Fortificationi, Valle, Muro, Torri, & altri Edificii publici, e privati con tutte le dipendenze situate nella destra parte del Reno, lasciate però quelle, che sono dalla parte sinistra del Reno al Rè Christianissimo, e particolarmente il Forte detto le Mortier. La Città, che si chiama Nuova posta nella stessa sinistra parte del Reno, come il Ponte, & il Fotte dell'Isola del Reno non terminato sia affatto demolito, nè possa risabricarsi da alcuna delle parti; del resto l'istessa libertà, che si è convenuta per Argentina di restare, ò partire, s'intenda anco specificata per Brisach.

XXI. Li predetti luoghi, Città, Fortezze, e Castelli con li distretti, appartenenze, e dipendenze accordate à S.M. Cesarea da S. M. Christianissima; siano restituite, e consegnate senz'alcuna riserva, eccettazione, o retentione, senza dilatione, impedimento, ò pretesto à quelli, che doppo la ratificatione della Pace da S. M. Cesarea à ciò saranno constituiti, e specialmente deputati con sarne alli Prefetti, e Governatori de' Luoghi la fede dell'evacuationi, in modo, che le de dette Città, Fortezze, Castelli, e Luoghi con tutte le prerogative, utiltà, proventi, & emolumenti, ò qualunque altra cosa ivi compresa ritornino in potere, possesso attuale, potestà, e superiorità di S. M. Cesarea, e della Casa d'Austria, e restino alla medesima in perpetuo, come avanti di ciò alla stessa spettavano, e da S. M. Christianissima sin'hora sono state possedute, e non si riservi per la Corona di Francia niuna ragione, ò pretensione in detti luoghi, e suoi distretti; e niente sia ricercato per le spese fatte nelle Fortificationi, ò negli Edificii publici, e privati, nè per alcuna causa venga ritardata la restitutione intiera frà 30. giorni, dalla ratificatione della Pace, di modo, che li Presidii Francesi affatto si ritirino senz'alcun gravame, dan-

danno, ò moleſtia alli Cittadini, & habitanti, ò à qualunque altro Suddito Auſtriaco per titolo di debiti, ò pretenſioni; nè ſia lecito alla Militia Franceſe ne' luoghi da evacuarſi, ò qualunque altro, che nõ appartenga à S.M. Chriſtianiſsima; premaner lungo tempo, ò ſvernarne, mà immediatamente debbano paſſare negli Stati della Corona di Francia.

XXIJ. Per l'iſteſsa ragione ſarà reſo à S.M. Ceſarea, & al Sacro Romano Imperio Filisburgo illeſo con le Fortificationi ſattevi nella parte deſtra del Reno, con tutti li cannoni, che nel tempo dell'ultima occupatione vi ſi trovarono, riſervata ſempre ogni ragione del Vſcovato di Spira, à nome del quale s'intenda eſpreſſamente repetito il quarto Articolo della Pace di Nimega. Il Forte però, che nella ſiniſtra Ripa è ſtato edificato, inſieme col Ponte dal Rè Chriſtianiſs. doppo l'acquiſto, fatto fabbricare ſia demolito.

XXIII. Procurerà il Rè Chriſtianiſsimo, à ſue ſpeſe far demolire le Fortificationi fabbricate nel Paeſe d' Huninghen nella Ripa deſtra del Reno, e nell'Iſola, reſtituendo il fondo con gli Edificii alla Caſa di Baden, & il Ponte ivi fabbricato ſul Reno ſia deſtrutto.

XXIV. Sarà demolito parimente il Forte, che nella parte deſtra del Reno è ſtato edificato nella Fortezza, detta Forte Luigi, la quale aſsieme coll' Iſola deve reſtare appreſso Sua Maeſtà Chriſtianiſsima, qual Forte diſtruttto con i ſuoi Edificij, ſarà reſtituito al Marcheſe di Baden. Si demolirà anco quella parte di Ponte, che di là paſsa nell'Iſola, e niuna parte poſsa riſabricarlo.

XXV. Devono in oltre demolirſi dal Rè Chriſtianiſsimo tutte le Fortificationi aggionte alla Fortezza di Trarbach doppo la Pace di Nimega, come pure la Fortezza Montreale alla Moſella, che da niuno poſsa eſſer riſabbricata in auvenire, laſciata però nel priſtino ſtato la Rocca di Trarbach inſieme con la Città, & appartenenze da reſtituirſi alli primi Poſſeſſori.

XXVI. Saranno pur demolite le Fortificationi, che ſono ſtate aggiunte dal Rè Chriſtianiſsimo alla Fortezza di Kurburgh, doppo la deſtruttione delle quali, detta Fortezza, con l'intiera rimaſta Città di Kirn, con gli altri Beni ſpettanti al Principe di Sam, e ſuoi Congiunti, e ſpecifi-

catamente il Principato Salmenſe ſia reſtituito, e poſſa goderlo con l'iſteſso modo, e ragione, come avanti lo poſsedeva, & in queſta Pace ſi è convenuto.

XXVII. Così dovranno diſtruggerſi le nuove Fortificationi aggiunte dal Rè Chriſtianiſsimo alla Fortezza di Eberneburgh, e quella con gli altri Beni ad eſſa ſpettanti dall'una, e l'altra parte, ſia reſtituita.

XXVIII. Eſſendo ſtato il Sig. Duca di Lorena in queſta Guerra unito con S. M. Ceſarea, & havendo voluto eſſer compreſo nel preſente Trattato, ſia reſtituituito per ſe, Heredi, e Succeſſori ſuoi nel libero, e pieno poſſeſſo di quei Stati, Luoghi, e Beni, che il Duca Carlo l'anno 1670. quando dalle Armi Chriſtianiſsime furono occupate, poſſedeva, eccettuate però le mutationi da ſpiegarſi ne ſeguenti Articoli.

XXIX. Reſtituirà primieramente Sua Maeſtà Chriſtianiſſima al Signor Duca la Città veccchia, e nuova di Nancii con tutte le appartenenze, e cannoni, che nella Città vecchia nel tempo della preſa furono trovati, con condizione però, che laſciate intiere le Fortificationi della Città vecchia, quelle della nuova con tutte le altre Fortificationi eſteriori à ſpeſe di S. M. Chriſtianiſſima ſiano demolite, nè poſſano eſſer rifatte in alcun tempo, ſe non che il Signor Duca, e ſuoi Succeſſori poſſano ſerrar ogni volta, che voleſſero la Città nuova con un ſol muro ſenza angoli, & uguale.

XXX. Evacuarà pure S. M. Chriſtianiſsima il Caſtello di Birſch, con tutte le appartenenze, come pur il Caſtello di Homburg, diſtrutte prima le Fortificationi, che non ſi potranno più rifabbricare.

XXXI. Si faranno buone à detto Signor Duca tutte le Unioni, e Riunioni ſtabilite nell'Articolo quarto, come ſe foſſero quì ripetite parola per parola, douunque, & in qualunque modo fatte, e decretate.

XXXII. Si riſerva però S.M. Chriſtianiſſima la Fortezza di Sarlois con mezza lega all' inrorno, da deſignarſi dalli Commiſſarii Regi, e Loreneſi, dovendo poſsederla in perpetuo con ogni ragione di autorità, e ſupremo Dominio.

XXXIII. La Città pure, e la Prefettura Longuicenſe inſieme con le ſue pertinenze, e dependenze, teſti in perpetuo al Rè

Chri-

Chriſtianiſsimo, e ſuoi Heredi, e Succeſſori con ſupremo Dominio, e proprietà, e niuna ragione vi poſſa pretendere in avvenire il Signor Duca, ſuoi Heredi, ò Succeſſori; mà in permutatione della detta Città, e Prefettura, Sua Maeſtà Chriſtianiſsima gliene dà un' altra in uno delli trè Veſcovati della ſteſſa grandezza, e valore, della quale converranno con buona fede li Commiſſarii trà loro, la quale così ceſſa, & al detto Signor Duca dal Rè Chriſtianiſſimo conſegnata, tanto detto Duca, quanto li ſuoi Heredi, a Succeſſori, la goderà in perpetuo con tutte le ragioni di Superiorità, ſupremo Dominio, e proprietà.

XXXIV. Sia però lecito alla Militia del Rè di potere paſſare, andando, e ritornando ſenz'alcun oſtacolo, & impedimento per gli Stati del detto Sig. Duca, con anticipata però notificatione, e che il Soldato che paſſa, non vada vagando, nè ſi divertiſca, mà ſi ſerva della ſtrada ordinaria, e breviſſima, accelerando ſenza tardanza il ſuo viaggio, non inferiſca alcuna forza, ò alcun danno alli Luoghi, e Sudditi del Duca, paghi puntualmente il pane, ò altre coſe neceſſarie da ſomminiſtrarſi dalli Commiſſarii Loreneſi.

XXXV. Tutti li Beneficii Eccleſiaſtici conferiti dal Rè Chriſtianiſsimo ſino al giorno del preſente Trattato, reſtino quietamente appreſſo li moderni Poſſeſſori, che gli hanno conſeguiti.

XXXVI. Si è in oltre ſtabilito, che tutti li Proceſſi, Sentenze, e Decreti fatti dal Conſeglio, Giudici, ò altri Officiali di S. M. Chriſtianiſſima in controverſie, ò attioni ridotte al ſuo fine, tanto trà li Sudditi del Ducato di Lorena, e di Bari, quanto di altri, nel tempo che il Rè Chriſtianiſſimo poſſedeva detti Stati, habbiano luogo, e ſortiſcano il loro pieno, & intiero effetto, come ſe S. M. Chriſtianiſſima foſſe rimaſta poſſeſſore de' medeſimi, nè ſi poſſano metter in dubio le dette Sentenze, e Decreti, annullare, overo ritardare, & impedire l'eſecutione di eſſi; mà però ſia lecito alle parti ſecondo l'ordine, diſpoſitione delle Leggi, e Conſtitutioni, ricorrere alla reviſione degli Atti, & in tanto reſtino nel loro vigore, e valore, le dette Sentenze.

XXXVII. Siano reſtituite ſubito ſtabilita la Pace al Sig. Duca, le Scritture, Carti, e Lettere, che negli Archivii di Nàcii, e di Bari, nell'una, e l'altra Camera de' Conti, ò in altro luogo ſi ritrovavano, e furono levate.

Po-

XXXVIII. Potrà ſubito ſtabilità la Pace, il Sig. Duca mandar Commiſſarii nelli Ducati di Lorena, e di Bari, che attendano alli ſuoi intereſſi, amminiſtrino la Giuſtitia, habbiano cura à gli affari delle Saline, ed altri, e facciano tutte le altre coſe, che poſſano appartenere al buon governo, che ſi deve intraprendere nello ſteſſo tempo dal Signor Duca.

XXXIX. In materia delle Gabelle, e de' Datii, e dell'eſenzioni nelle Vitture de' Sali, e Legno, ò perterra, ò per acqua, ſi pratichi la conſuetudine del 1670. ſenz'alcuna innovatione.

XXXX. Reſti l'antico uſo, e libertà del Commercio trà la Lorena, e la Giuriſditione di Metz, Tul, e Verdun, e ſi cõſervi con reciproco beneficio d'una parte, e l'altra.

XXXXI. Si conſervino ſimilmente nel loro priſtino vigore, e valore illeſi gli accordi ſtabiliti trà li Rè Chriſtianiſsimo, e li Duchi di Lorena.

XXXXII. Al detto Duca, e ſuoi fratelli, doppo la reſtitutione, reſti libero il Jus, che à loro dicono competerſi in diverſe cauſe, di proſeguire per la via ordinaria, non oſtante le ſentenze, che loro abſenti, e non alcoltati, ſi poſſono dir pronunciate.

XXXXIII. In quelle coſe, che quì eſpreſſamente non ſono convenute, ſi oſſervino per ragione del Sig. Duca, de' ſuoi Stati, e Sudditi, quelle coſe, che in queſto Trattato particolarmente nel §. *Reſtituentur utriuſque partis Vaſſalli, &c. §. Simul atque inſtrumentum Pacis, &c. & §. & ut ad Subditos, &c.* ſono ſtate ſpecificate, come ſe vi foſſero eſpreſſe di parola, in parola.

XXXXIV. Il Sig. Cardinal di Furſtembergh ſarà reſtituito in tutte le ſue Ragioni, Beni feudali, & allodiali, Beneficii, honori, e prerogative, che convengono alli Prencipi, e membri del Sacro Imperio tanto per ragione del Veſcovato di Argentina alla deſtra parte del Reno, tanto dell' Abbatia Staveloenſe, & altre poſſa godere con li ſuoi Congiunti, che gli hanno aderito, e domeſtici con piena ſicurezza, & amniſtia di tutti li fatti, detti, ò decretati contro il medeſimo; nè eſſo, ſuoi Parenti Heredi, e Domeſtici poſſano pretendere per l'Eredità del Deſonto Sereniſſimo Elettore Maſſimiliano Enrico dalli Sereniſſimi Elettori di Colonia, e di Baviera, loro Eredi, ò altri,

tri,a quali poteſſe convenire , in modo che mai per quella Eredità, ò legati laſciatigli , ò coſe donate , il Signor Cardinale , ſuoi Parenti , Domeſtici , ò altri , che haveſſero cauſa da loro pretender poſſano coſa alcuna , eſtinta affatto ogni ragione , pretenſione , ò attione perſonale , e reale. L' iſteſſa Amniſtia , e ſicurezza goderanno , ò ſi valeranno delle ſteſſe ragioni quei Canonici di Colonia,che hanno preſe le di lui parti , e furono privati delli Canonicati , e beneficii , e ſiano rimeſſi con tutte le ragioni de Canonici , beneficii , e dignità in quel luogo , & ordine del Capitolo della Cattedrale , e delle Chieſe Collegiate , in cui furono avanti la depoſitione , in modo tale, che reſtando appreſſo li moderni Poſſeſſori le Rendite , queſti egualmente con gli altri reſtituiti godano del Titolo , e delle funtioni de' Benificii ; dato perciò il primo luogo alli reſtituiti ; Doppo però la morte de'Poſſeſſori,ò per volontaria raſſegnatione , ſolamente li reſtituiti occupino le Dignità , e le Rendite . Intanto però con l'ordine,che hanno trà di loro tutti conſeguiſcono le nuove Prebende, che ſono per vacare,nè ſi dubita , che ciò ſia per eſſer grato alli Superiori Eccleſiaſtici , a quali ciò appartiene . Li Heredi pure di quei Canonici , che parimente deſtituti,durante la Guerra, morirono,goderanno li Beni,le Rendite,e le Ragioni ſequeſtrate , ò acquiſtate dal Fiſco , come nel *§. Reſtituentur omnes utriuſque partis Vaſſalli*,con eſpreſſa conditione però, che i Legati , laſciati à cauſe pie, ſecondo la diſpoſitione de' defonti , ſi paghino ſenza dilatione con gli aſsegnamenti laſciati.

XXXXV. Con queſto Trattato di Pace ſiano pure compreſi ſpecificatamente li Langravii di Haſſia di Reinfels, & in quello Stato;quanto alla Fortezza di Reinfels , e tutto il Contado inferiore Cattimelibocenſe ſiano ripoſti con tutte le loro Ragioni , e dipendenze, nel quale appunto il di loro Padre Langravio Erneſto era avanti il principio di queſta Guerra; Salve però ſempre le Ragioni , che ſi competono al Langravio d'Haſſia Caſſel.

XXXXVI. Si reſtituiranno tutti li Vaſſalli, e Sudditi d vna parte,e l'altra,Eccleſiaſtici,e Secolari, Corpi, Univerſità,e Collegi negli honori , dignità, e benificii , che godevano avanti la Guerra,come in tutte le Ragioni,Beni mobili, &

im-

immobili,Censi, ò Rendite,anco quelli, che possono ricomprarsi,e che terminano con la vita, purche la sorte non sia estinta,nel tempo, & occasione della Guerra occupati, ò ritenuti,con le Ragioni,attioni,e Successioni,che ad essi durante la Guerra gli fossero pervenute, in modo tale, che niente possano dimandare per Ragione de'frutti, ò Rendite doppo l'occupatione,ò detentione fino al giorno della stabilita Pace ricevuti, ò delle pensioni cedute. Similmente non possano più dimandare debiti, Merci, e Mobili nel tempo, e per Ragione di Guerra acquistate dal Fisco, ò di publica autorità in altrui usi convertiti, in modo, che nè li Creditori di simili debitori,nè li Padroni di esse Merci, ò Mobili, loro Heredi, ò che hauessero causa da essi douranno pretender in alcun tempo la restitutione,ò sodisfatione. Tali restitutioni si estenderanno anco à quelli,che hanno seguita la parte contraria, che per tal causa furono sospetti,& à quali furono levati li Beni, le Rendite,ò le Ragioni,perche altrove habbiano habitato, ò perche non non habbiano prestato l'homaggio, ò per simili cause,e pretesti,i quali però in virtù di questa Pace ritorneranno nella gratia del loro Principe,come nelle primiere Ragioni,e Beni,quali saranno nel tempo di questa conclusione, e della sottoscrittione di questo Trattato, e tutte queste cose subito dalla stabilita Pace saranno messe in esecutioni, non ostante qualunque donatione, concessione, alienatione, dichiaratione, confiscatione, spese, miglioramenti, sentenze interlocutorie, e diffinitive pronunciate per contumacia assenti le parti, e non ascoltate, le quali sentenze, é cose giudicate saranno nulle, e però si haveranno, come se non fossero state giudicate, e pronunciate, rimanendo piena, & intera libertà a tutti di ritornar in Patria, ò a i loro Beni, potendo trasportare ovunque volessero il loro Domicilio, e godere delle loro Rendite in ogni parte, ogni forza, & ogni violenza escluſa; Et allora gli sarà lecito far amministrare li loro Beni, e Rendite da Procuratori non sospetti, e di essi godere, eccettuati però li Beneficii Ecclesiastici, che ricercano la Residenza, che dovranno personalmente amministrare. Finalmente a tutti li Sudditi dell'vna, e l'altra parte resti libera la facoltà di vendere, permutare, alienare, e trasferire tutti li Beni mobili, & immobili, Censi, e Rendite, che hanno sotto la

Giurisditione dell'uno, ò dell'altro, ò pure disporre di essi trà Vivi, ò per ultima volontà, in modo che qualunque Suddito, ò estraneo possa comprarli, & acquistarli, senza ricercarsi ulterior permissione de'Superiori, oltre di quella, che in questo articolo si contiene.

XXXXVII. Se qualche beneficio Ecclesiastico mediato, ò immediato durante questa Guerra fatà stato conferito à persone capaci da una parte, ò l'altra nelle Terre, ò Luoghi ad essi in quel tẽpo sottoposti, secondo la norma della prima Institutione, ò di Statuti Generali, ò particolari fatti, ò altra disposition, e provisione canonicamente fatta dal Sommo Pontefice, tanto detti Beneficii Ecclesiastici, quanto quelli, che avanti la presente Guerra ne' Luoghi per questa Pace da restituirsi in tal modo furono conferiti, si lascino liberi alli presenti possessori, in modo tale, che non possano, nè debbiano esser molestati, nè perturbati per qualunque causa nel loro possesso, legitima amministratione, ò percettione de frutti da qualũque persona, purche adempiscano à ciò, che gli si aspetta per ragione di essi beneficii.

XXXXVIII. E benche molto importa alla publica tranquillità, che la pace conclusa li 29. di Agosto del 1696. tra S.M. Christianissima, & il Sig. Duca di Savoja sia esattamẽte osservata, è piaciuto che sia cõfermata parimẽte in questa pace, acciò resti in perpetuo dell' istesso vigore con questa pace. Si cõfermano in oltre tutte le cose, che furono stabilite per la Casa di Savoja nella pace di Vestfalia, e di Nimega, come se fossero quì repetite ad una ad una, e così per la già fatta restitutione di Pinarolo, e sue dipẽdenze nõ si possa diminuire, ò alterare in alcuna parte dell'obligatione, che si hà addossata Sua Maestà Christianissima di pagare al Sign. Duca di Mantova quattrocento novanta quattro mila scudi d'oro in liberatione del Signor Duca di Savoja, come nell' Instromento della pace di Vestfalia fù diffusamente dichiarato; Et acciò queste cose meglio siano corroborate, tutti li Prencipi Consorti in questa Pace Generale, quali promesse, e garantie stipuleranno frà loro per maggior sicurezza, quelle stesse daranno al Signor Duca di Savoja, e dal medesimo reciprocamente riceveranno.

IL. Con la Cessione però, ò qualunque restitutione

de Luoghi delle persone, delle cose, ò ragioni della Francia fatta ò da farsi, quelli che ne saranno reintegrati, ò da reintegrarsi non acquisteranno alcuna ragione di nuovo; Se però vi saranno pretensioni di alcuni contro di loro, queste doppo la restitutione fatta, che non si deve in niuna maniera differire, in luogo conveniente douranno proponersi esaminarsi, e decidersi.

L. Subito, che l'Instrumento di questa pace sarà sottoscritto, e segnato dalli Signori Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii, cessarà ogni sorte di hostilità, e violenza, devastatione di Edificii, di Vigne, di Selve, ò taglio di Arbori. Si cavino subito le Copie doppo le commutate ratificationi dalli luoghi non muniti pertinenti all' altra parte, e li luoghi muniti da restituirsi per questa pace si rendino frà trenta giorni dalla stabilita pace, ò più presto, se si potrà fare, à quelli, che ne' precedenti Articoli sono stati nominati, ò se anco non sono stati espressi, à quelli, che immediatamente avanti l' abbandono furono in possesso, senza distruttione alcuna delle Fortificationi, o di Edificii publici, ò privati, ò deterioramento dello stato, nel quale hora sono, ò ripetitione di spese fatte per essi, ò in essi, ò esattioni di Soldati da farsi à nome loro, ò per altra causa, ò trasporto di cose spettanti all' habitanti, ò da lasciarsi per questa pace. Qualunque demolitione però delle cose, da buttarsi à terra, della quale di sopra si è convenuto, sia affatto perfettionata senza spese, e molestia dell'altra parte delle minori trà un mese, delle maggiori però frà due mesi, ò più presto se sarà possibile. Si restituiranno in oltre con buona fede subito dalle commutate Ratificationi tutti gl' Archivii, e Scritture, non solo quelle, che si devono restituire, ò lasciare nelli luoghi di S.M. Cesarea, dell'Imperio, Stati, e Membri del medesimo, mà anco tutte quelle, che sono state levate dalla Camera, e Città di Spira; ò altro luogo nell'Imperio, ancorche non ne fosse fatta quì special mentione. Li prigioni parimente d' ambe le parti fatti per ragione di Guerra, siano restituiti in piena libertà senza ranzone, e particolarmente quelli, che sono stati posti al Remo, ò saranno stati condennati à qualche publica fatica.

LI. Et acciò subito possa prevenire un maggior frutto della

della pace alli Sudditi dell'una, e l'altra parte si conviene che tutte le Contributioni di denari, formento, vino. fieno' legne, ò altre cose, ancorche per patti stabilite, come il pascolare nell'altrui Giurisdittione, subito dal giorno della Ratificatione cessaranno, e tutto quello, che allora resterà di residuo delle dette Contributioni, ò esattioni, resti affatto abbolito, e gli ostaggi dati in questa Guerra, ò condotti senza dimora, e senza alcuna spesa saranno restituiti, e rimandati liberamente alla Patria.

LII. Si restituirà subito dalla sottoscritta pace il Commercio prohibito durante la Guerra trà li Sudditi di S.M. Cesarea, e dell' Imperio, e di S.M. Christianissima, e del Regno di Francia, e godranno tutti li Cittadini, & Habitanti, tanto per Mare, che per Terra una piena sicurezza delle prime ragioni, immunità, privilegi, & emolumenti ottenuti per solenni trattati, ò antica consuetudine.

LIII. Tutte le cose convenute per questa pace vogliono, habbiano una perpetua fermezza, si osservino, e si mandino in esecutione, abrogate, e cassate tutte le cose, che si potessero mai credere, allegare, ò pensare in contrario, ancorche siano tali, che ricercassero una più grande, e special mentione, ò annullatione.

LIV. Ad una parte, e l'altra de' Contraenti sia lecito di confermare questa pace, e la di lei osservanza con le convention accordate, e di accrescere, aumentare, estendere, & ampliare le proprie Fortezze con aggiunta di Presidii, & altri mezzi per una valida difesa, eccettuati però quei luoghi sopranominati, come anco di darne parte agl' altri Rè, Principi, e Republiche, e particolarmẽte al Rè di Svetia, come Mediatore giustamente, & in virtù della pace di Vestfalia, & à medesimi sarà sempre lecito di dare la Garantia à S.M. Cesarea all' Imperio, & à S.M. Christianissima.

LV. E mentre S.M. Cesarea, l'Imperio, e S.M. Christianissima con animo grato hanno conosciuto le indefesse applicationi, & Uffici impiegati dal Serenissimo Rè di Svetia per dar all' Europa la publica tranquillità, è loro piaciuto di comprenderlo nominatamente con li suoi Regni, e Provincie in ogni miglior modo.

LVI. Col nome pure di S.M. Cesarea, e dell' Imperio

in questa pace vengono compresi, oltre li già nominati Membri dell'Imperio anco gl'altri Elettori, Principi, Stati, e Membri dell'Imperio medemo, e particolarmente frà questi il Vescovo, e Vescovato di Basilea con tutte le sue Giurisdittioni, ragioni, e Prerogative, come li tredici Cantoni dell'Elvetia con li loro Confederati, e nominatamente con la Republica, e Città di Geneura, e sue dependenze, Città, e Contado Neocomense al Lago, le Città di San Gallo, Mulhusa, e Bienna con l' Abbatia di detto San Gallo, Grigioni, e Valleſi.

LVII. Col nome di S. M. Christianissima si comprendono ancora li tredici Cantoni dell' Elvetia, con li loro Confederati, e nominatamente la Republica de Valleſi.

LVIII. Saranno inclusi pure in questa pace tutti quelli, che avanti la permutatione delle Ratificationi, ò pure doppo, frà lo spatio di sei mesi da una, ò dall'altra parte di comun consenso saranno nominati.

LIX. Questa pace in tal modo cõclusa promettono l'Ambasciatori Cesarei, Regii, e li Plenipotẽtiarii dell'Imperio, farla ratificare reciprocamente dall'Imperatore, dall'Imperio dal Rè Christianissimo, e gl'Istrumẽti delle Ratificationi, saranno consignati reciprocamente trà lo spatio di sei Settimane da computarsi da questo giorno, ò più presto se sarà possibile.

LX. In fede delle quali cose tãto gl'Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii, Cesarei, e Regii, che li Plenipotentiarii degli Elettori, Prencipi, e Stati dell' Imperio à quest'atto Deputati, si sottoscrissero di propria mano, e confermarono con i loro Sigilli.

Fatto nel Palazzo di RYSVICH in Olanda li 30. di Ottobre 1697.

ARTICOLO SEPARATO.

A Maggior dilucidazione dell'Articolo 8. *Saranno dal Rè Christianissimo restituiti al Sig. Elettor Palatino, &c.* Cioè dello Stromento della Pace oggi sottoscritta, è piaciuto quivi più amplamente determinare, che in proponendo, e decidendo le pretensioni, ò Jus della Signora Duchessa d'Orleans, contro il Sig. Elettor Palatino, si tenga

quest'

queſt' ordine. Quando ſi ſarà convenuto del luogo del Congreſſo frà l'uno, e l'altro degli Arbitri, entro il tempo prefiſſo alla ratificatione della Pace, ſarà ſignificato all'una, & all'altra parte, e ſaranno mandati colà dentro lo ſpatio di due meſi, da contarſi dopo la piena reſtitutione del Sig. Elettor Palatino, fatta giuſta l'Articolo allegato, i Delegati de' Signori Arbitri. Similmente dentro del meſe ſeguente, ſia eſibita ivi dalla Signora Ducheſſa l'intiera deſignatione delle pretenſioni, ò dimande contro il Sig. Elettore, e queſta dentro d'otto giorni ſia cõmunicata al d. Sig. Elettore. Sarãno poi fatte quattro Copie di fondamenti dell'una, e dell'altra parte, e ſaranno ivi conſignate a' Delegati de' Signori Arbitri, e queſto dentro il tempo d'altri quattro meſi; e di queſte Copie, l'uno, e l'altro degli Arbitri ne teneranno appreſſo loro una, la terza ſarà ripoſta, e regiſtrata negli atti communi dell'Arbitro, e la quarta dentro d'otto giorni ſarà communicata alle parti. Sia riſpoſto con pari ragione, e nel medeſimo giorno ne ſiano date quattro copie, cioè della riſpoſta d'ambidue le parti a' Delegati de' Signori Arbitri, da doverſi pure dentro lo ſpatio d'otto giorni vicendevolmente communicar alle parti. Entro de' quattro ſuſſeguenti meſi ſi venga alla concluſione della cauſa, si da una parte, come dall'altra, ed allieme ſi ſottometta alla ſentenza degli Arbitri, e queſta concluſione, e ſommiſſione ſia communicata alle parti, e gli atti in preſenza de' Procuratori delle parti, come ſi ſuol dire, ſiano ſtipulate. Viſto dopoi, & eſaminato il Jus dell'una, e dell'altra parte trà ſei meſi ſia data publicamente la ſentenza ſecondo le Leggi, e Conſtitutioni dell'Imperio da' Signori Arbitri, ò da' loro Delegati giurati nel loro Congreſſo, ed eſſendo queſta concorde, ſia intieramente eſeguita. Se poi ſaranno i Signori Arbitri, ò i loro Delegati diſcordi nella Sentenza, gli atti communi della facoltà arbitraria ſiano prontamente dentro lo ſpatio di due meſi a ſpeſe delle parti traſmeſſi a Roma al Sommo Pontefice, come Sovrarbitro, dove egli commetta, che ſi torni ad eſaminare la cauſa da Delegati a niuna delle parti ſoſpetti, e giurati dentro il tempo di due meſi, e queſti ſopra gli atti primi, non permeſſa altra proroga alle parti, dentro di ſei meſi proſſimi venturi, come ſi è detto, diano

l'ultima ſentenza ſecondo le Leggi, e le Conſtitutioni dell' Imperio, la qual Sentenza non dovrà in modo alcuno eſſer contraſtata, ma ſenza alcuna tardanza, e contradittione dovrà eſſere eſſeguita da' detti Signori Arbitri. Che ſe poi, ò l'una, ò l'altra parte in proponendo, deducendo, ò provando le loro pretenſioni, e Jus tarderanno, ſarà lecito nientedimeno all'altra parte dentro de' termini prefiſſi, e non mai da eſtenderſi, dedurre, e far apparire i ſuoi Jus, e nel modo eſpreſſo pure gli Arbitri, ugualmente, che il Sopra Arbitro, pronunciare, ed eſeguire la Sentenza, giuſta gli atti eſibiti, e provati. Non oſtante però queſta proceduta, tentandoſi dall'iſteſſe parti, e da' Signori Arbitri la via d'una amichevole compoſitione, e non tralaſciandoſi coſa alcuna ſpettante ad un'amica terminatione della loro controverſia; Ed eſſendoſi convenuto ancora coll'Articolo della Pace già allegato, che fin tanto, che finiſca la Controverſia, ſiano pagate dal Signor Elettor Palatino, alla Signora Ducheſſa d'Orleans, annualmente ducento mila lire di Tours, ò cento mila Fiorini del Reno, per ragione di queſto pagamento, e termine, da cui debba principiare, ſpecialmente ſi è convenuto, dover allora finalmente principiarſi queſto pagamento doppo che giuſta il tenore del detto Articolo, le ivi mentionate Ditioni, e luoghi ſaranno ſtati reſtituiti al Sig. Elettor Palatino. Mà, perche la Signora Ducheſſa d'Orleans poſſa eſſer maggiormente ſicura del pagamento della ſopradetta ſomma, il Sig. Elettore nominerà prima della ratificatione della pace, tanto degli Amminiſtratori, ò Collettori della Prefettura di Germenſein, e d'altri luoghi Palatini, quanti ſaranno ſufficienti, li quali ſi aſſumino l'obligo di pagarla alla Signora Ducheſſa, ò al ſuo Procuratore di Landau ogni anno; da pagarſi però di ſei meſi in ſei meſi; e ſe queſti poi non ſodisfaceſſero, ſi proceda per via di Jus ordinario; e, ſe la neceſſità obligaſſe, poſſino eſſer sforzati a pagare dallo ſteſſo Rè Chriſtianiſſimo con eſecutione militare. Si farà dunque queſto pagamento con queſta legge, e conditione, come pure ciò, che per ragione della detta annua contributione alla Signora Ducheſſa d'Orleans pagare dovraſſi la deciſione, che pendeſſe alla preſenza degli Arbitri; colle pretenſioni, ſe alcune ne veniſſero da-

gli

gli Arbitri alla medesima fatte buone, compensare; ò pure, se nulla, ò meno di ciò pretendesse fosse deciso esserle dovuto, restituire, e questa compensatione, e restitutione, nientemeno, che la stessa controversia, e litigio dovrassi terminare per mezzo di Sentenza arbitraria. Se poi la Signora Duchessa d'Orleans, non sodisfacesse alla formola del compromesso in esibendo la Designatione delle sue pretensioni, l'informatione della causa, e risposta a ciò, che esibisce il Sig. Elettor Palatino, ma ritardasse il corso di questa annua contributione, sarà solamente fermato per questo spatio di tempo, progredendo lo stesso Processo della causa, giusta la medesima Formola del compromesso.

Nel Palazzo di Ryswich li 30. Octobre 1697.

SOGGETTI

Intervenuti allo Stabilimento di detta Pace, trà S. M. Cesarea, l'Imperio, e la Francia.

Per S. M. Cesarea.

L. S. *Andrea di Caunitz Conte del Sacro Romano Imperio, &c.*
L. S. *Enrico Giovanni Conte di Stratman, &c.*
L. S. *Gio: Federico Barone di Seilern, &c.*

Per S. M. Christianissima.

L. S. *Nicola Augusto di Harlay Conte di Cely, &c.*
L. S. *Lodovico Verio Cavaliere, e Conte di Cresey, &c.*
L. S. *Francesco di Calieres Cavaliere, Signor di Calliere, &c.*

Per S. M. Svedese Mediatore.

L. S. *Carlo Bonde Conte di Biornò, &c.*
L. S. *Nicolò Baron di Lelierot Segretario di Stato di S. M. Svedese, &c.*

Per l'Elettor di Magonza.

L. S. *Federico Baron di Scomborn.*
L. S. *Ignatio Antonio Otten.*

Per l'Elettor di Baviera.

L. S. *Il Signor di Prielmayer.*
L. S. *Giorgio Guglielmo Mull.*

Per la Casa d'Austria.

L. S. *Francesco Rodolfo ab Halden Baron di Transberg.*

Per il Gran Maestro dell'Ordine Teutonico.

L. S. *Carlo Baron a Loé Cavaliere dell'Ordine Teutonico.*

Per il Principe, e Vescovo di Erbipoli.

L. S. *Gio: Ignatio di Tastungen.*

Per l'Elettore di Treveri come Vescovo di Spira.

L. S. *Gio: Enrico di Kaisersfeld.*

Per il Vescovo, e Principe di Costanza.

L. S. *Federico a Durbeim.*

Per il Vescovo, e Principe d'Hildesheim.

L. S. *Carlo Paolo Zimerman.*

Per l'Elettor di Colonia come Vesc. e Princ. Leodiense.

L. S. *Gio: Conrado Norff.*

Per il Vescovo, e Principe di Munster.

L. S. *Ferdinando libero Baron di Rettembegeslenauseu.*

Per l'Elettor Palatino come Duca di Neoburgo.

L. S. *Gio: Enrico Hetterman.*

Per il Duca di Vvittembergh.

L. S. *Gio: Giorgio Nobile di kulpis.*

L. S. *Antonio Guntero di Hespen.*

Per il Principe di Baden.

L. S. *Carlo Ferdinando Libero Baron di Plittersdorf.*

Per il Collegio Abbatiale di Svevia.

L. S. *Giuseppe Antonio Eusebio ab Haiden.*

Per i Conti del Circolo della Veteravia.

L. S. *Carlo Ottone Conte di Solms.*

L. S. *Francesco Carlo ab Edelsheim.*

Per la libera Città di Colonia Agrippina.

L. S. *Erman Giuseppe Bullingen Sindico.*

Per la Città di Augusta.

L. S. *Gio: Christoforo a Dirbeim.*

Per la Città Imperiale di Francfort.

L. S. *Gio: Giacomo Muller.*

L. S. *Gio: Melchiorre Lucio Sindico.*

TRATTATO DI PACE

Trà Sua Maestà Cattolica, e Sua Maestà Christianissima.

Concluso nel Castello di Risvvick li 20. Settembre 1697.

L nome di Dio, e della Santissima Trinità à tutti presenti, e futuri sia noto, che durante il corso della più sanguinosa Guerra, dalla quale l'Europa sia stata afflitta da lungo tempo, è piaciuto alla Divina Providenza di preparare alla Christianità il fine de'suoi malori, conservando un'ardente desiderio di Pace nelli Cuori dell'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe CARLO II. Rè Cattolico delle Spagne, &c. e dell'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe LUIGI XIV. per la gratia di Dio Rè Christianissimo di Francia, e di Navarra, li quali desiderando di concorrer di buona fede al ristabilimento della Publica tranquillità, hanno unanimamente acconsentito à riconoscer la mediatione dell'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe di glorioſa memoria Carlo Undecimo, per la gratia di Dio Rè di Svetia, de'Goti, e de'Vandali, ma una morte improvisa havendo tolte le speranze, che tutta l'Europa haveva concepite del felice effetto de' suoi Consigli, e de'suoi buoni Officiali (le loro Maestà hanno stimato di non poter meglio fare, che di continuar à riconoscere nella stessa qualità l'Altissimo, Eccellentiss. e Potentiss. Principe CARLO XII. Rè di Svetia suo Figlio, e suo Successore, che dalla sua parte hà continuato pure l'istessa brama per l'avanzamento della Pace trà le loro Maestà Cattolica, e Christianissima nelle Conferenze, che si sono tenute per quest' effetto nel Castello di Risvvick nella Provincia di Olanda à gli Ambasciatori Estraordinarii, e Ple-

nipotentiarii nominati da una parte, e l'altra ; cioè da parte di Sua Maestà Cattolica il Sig. Don Francesco Bernardo di Quiròs, &c. & il Signor Luigi Alessandro di Schockart Conte di Tirimont, &c. e dalla parte di Sua Maestà Christianissima il Signor Nicolò Augusto di Narlaij, &c. il Sig. Luigi Cavalier Verio Conte di Crecii, &c. & il Sig. Francesco di Galliers, &c. li quali doppo haver implorata l'assistenza Divina, & haversi communicate rispettivamente le loro Plenipotenze, & haver fatto il cambio con l'intervento del Sig. Nicola Barón di Lilienroot Ambasciator Straordinario, e Plenipotentiario di S. M. Rè di Svetia, che si è diportato nella sua funtione di Mediatore con tutta la prudenza, tutta la capacità, e tutta l'equità necessaria, essi sono convenuti, à gloria di Dio, alle conditioni del seguente tenore.

I.

Si è convenuto, & accordato, che in avvenire si haverà una buona, ferma, e durevole Pace, Confederatione, e perpetua Aleanza, & Amicitia trà li Rè Cattolico, e Christianissimo, loro Infanti nati, e da nascere, loro Heredi, e Successori, loro Regni, Stati, Paesi, e Sudditi.

II.

In conseguenza di questa Pace, e buona unione, tutti gli atti di ostilità cessaranno trà li detti Rè, loro Sudditi, e Vassalli, tanto per mare, che per altre acque, e per terra; e se sarà contravenuto per la presa di una, ò più Piazze, come pure se saranno fatti Prigionieri, la contraventione sarà riparata da una parte, e l'altra di buona Fede, senza ritardo, rilasciando li Prigioni senza Ranzone.

III.

Tutti li motivi d'inimicitia, ò di mal'intelligenza, resteranno estinti, & aboliti per sempre, e vi sarà da una parte, e l'altra un'oblivione, & un'amnistitia perpetua, senza che si possa in avvenire sotto alcun pretesto farne alcuna ricerca.

IV.

Saranno rimesse, e lasciate nel possesso, dominio, e sovranità di S.M. Cattolica le Piazze di Girona, Rosas, e Belver nello stato, che sono state prese, con l'Artiglieria, che vi si trovava nel medemo tempo, sarà parimente rimes-

sa

ſa nel potere, e ſovranità di S.M.Cattolica la Città di Barcellona, forte, e fortificationi con tutta l'Artiglieria, nello ſtato, nel quale tutto ſi trovava nel giorno della preſa, con tutte le appartenenze, dipendenze, anneſsi.

V.

La Città, e Fortezza di Lucemburgo nello ſtato, in cui ſi trova preſentemente &c. con l'Artiglieria, che vi ſi trovava al tempo della preſa: La Provincia, e Ducea di Lucemburgo, e Contea di Chinij ſaranno reſi, e rimeſſi al Rè Catolico per goderli come avanti il trattato di Nimega, ſenza niente ritenere, nè riſervare, ſe non è ciò, ch'è ſtato ceduto à S.M.Chriſtianiſſima per il precedente Trattato di Pace.

VI.

La Fortezza di Carleroij ſarà parimente rimeſſa à S. M. Cattolica con le ſue dipendenze nello ſtato, in cui ſi trova preſentemente con l'artiglieria, che vi ſi trovava nel tempo della preſa.

VII.

Sarà rimeſſa pure à S.M. Cattolica la Città di Mons con le ſue opere, e fortificationi nello ſtato, in cui ſi trova al preſente inſieme con l'artiglieria, che vi ſi trovava nel tempo della preſa con il Baliaggio, e propoſitura, appartenenze, e dipendenze della detta Città in tutte le ſue parti, come il Rè Cattolico l'hà goduta avanti il detto Trattato; come pure la Città di Ath nello ſtato, in cui era nel tempo dell'ultima preſa con l'Artiglieria che vi ſi trovava in detto Giorno, con il Baliaggio, Caſtellania, Appartenenze, &c. come fù ceduta al Trattato di Nimega alla riſerva di qualche luogo.

VIII.

Sarà rimeſſa à S. M. Cattolica la Città di Corttaij nello ſtato preſente con l'Artiglieria che vi ſi è trovata nel tempo dell'ultima preſa, inſieme con la Caſtellania, Appartenenze, dipendenze, & Anneſſi in conformità del Trattato di Nimega.

IX.

Il Rè Chriſtianiſſimo farà reſtituire à S.M. Cattolica tutte le Città, e Piazze che le ſue armi haveſſero potuto occupare ſino al Giorno della Pace, come doppo di eſſa in qua-

lun-

lunque Luogo del Mondo siano situate; Parimente S. M. Cattolica farà restituire à S.M.Christianissima tutte le Piazze, e Forti,che le sue Armate potessero haver occupato durante questa Guerra fino al Giorno della publicatione della Pace, & in qualunque luogo siano situate.

X.

Tutti li luoghi, Città, Borghi &c. che il Rè Christianissimo hà occupato nella Provincia di Lucemburgo, Namur, Brabante, Fiandra, Hannonia &c. Secondo la lista delle Riunioni prodotte per parte di S.M. Cattolica negli atti di questa negotiatione e della quale la Copia sarà annessa nel presente Trattato, resteranno à S.M. Cattolica alla riserva di 82. Città, Borghi, Luoghi, e Villaggi contenuti nella lista di eccettioni, che è stata formata per parte di S. M. Christianissima. Al riguardo de'quali 82. luoghi, la lista de' quali sarà annessa nel presente Trattato;si è restato d'accordo, che si nominaranno doppo la sottoscrittione del presente Trattato da'Commissarij da una parte, e l'altra per regolare à quali delli detti due Rè li detti 82. Città,Borghi &c. doveranno appartenere,e per convenire del cambio da farsi per li Luoghi, e Villaggi ritenuti nel Paese dell'uno, e dell'altro, & in caso li detti Commissarij non potessero restar d'accordo,essi rimetteranno la decisione del Giuditio alli Signori Stati Generali delle Provincie Unite.

XI.

Tutte le Piazze, Città, &c. di sopra cedute, e rimesse da S. M. Christianissima senz'alcuna riserva ritorneranno nel possesso di S.M. Cattolica, per goderle, come le godeva avanti l'ultima Guerra.

XII.

La restitutione delle dette Piazze si farà per parte di Sua Maestà Christianissima di buona fede senz'alcun ritardo,per qualunque causa, che potesse essere,à quelli, che saranno à ciò deputati dal Rè Cattolico, immediatamente doppo la Ratificatione del presente Trattato, senza demolir alcuna cosa, e senza pretender alcun rimborso per le fortificationi, &c. nè per il pagamento di quello, che potesse esser dovuto alli Soldati, e gente di Guerra, che vi si troveranno al tempo della Restitutione.

XIII.

Il Rè Chriſtianiſſimo farà ritirare da tutte le Piazze, che reſtituiſce al Rè Cattolico tutta l'Artiglieria, che S. M. hà fatto portare nelle dette Città doppo la preſa, tutte le polveri, munitioni, &c. e ſi potrà valere per due meſi de' Carri, e Battelli del Paeſe, per i quali haverà il paſſaggio libero, tanto per acqua, che per terra per far traſportar le dette munitioni nelle Piazze più vicine, &c. Potranno pure gli Officiali, e Soldati, che ſortiranno dalle dette Piazze, ritirarne li beni mobili à loro appartenenti, ſenza che à loro ſia permeſſo di eſiggere alcuna coſa dagli habitanti del Paeſe piano.

XIV.

Li Prigionieri ſaranno meſſi in libertà da una parte, e l'altra, e ſenza ranzone, ſubito doppo il cambio delle ratificationi, pagando le loro ſpeſe, e quello, che foſſero legitimamente obligati, e ſe qualchuno foſſe ſtato poſto nelle Galere in occaſione delle dette Guerre, ſarà prontamente rilaſciato, ſenza che gli ſi poſſa dimandar in tal caſo alcuna coſa per la ſua ranzone, ò per loro ſpeſe.

XV.

Per il mezo di queſta Pace li Sudditi di tutte due le Parti potranno, ſecondo le Leggi del Paeſe, andare, venire, trafficare, &c. tanto per terra, che per mare, e ſaranno difeſi nel Paeſe dell'uno, e dell'altro, come proprii Sudditi, pagãdo ragionevolmẽte li dritti accoſtumati in tutti i Luoghi.

XVI.

Tutte le Carte, documenti, e concernenti li Paeſi, &c. che ſaranno ceduti, e reſtituiti alli detti Rè per il preſente Trattato, ſaranno conſegnate di buona fede da una parte, e l'altra nello ſpatio di tre meſi, doppo la ratificatione del preſente Trattato, come pure quelle, che ſaranno ſtate levate dalla Cittadella di Gand, e dalla Camera de' Conti dell' Iſola.

XVII.

Le Contributioni ſtabilite, e dimandate da una parte, e l'altra, ripreſaglie, &c. ceſſeranno ſubito doppo la ratificatione del preſente Trattato, e tutti li reſti, che poteſſero eſſere reciprocamente eſatti.

Tutti

XVIII.

Tutti li Sudditi da una parte, e l'altra, Eccleſiaſtici, e Secolari, Corpi, Comunità, Univerſità, e Collegj ſaranno riſtabiliti nel godimento degli honori, &c. che godevano avanti la Guerra, ſenza poter niente dimandare, nè pretendere de'frutti, e rendite, durante queſta Guerra.

XIX.

Non potranno parimente niente dimandare, nè pretendere delle rendite, &c. che ſaranno ſtate confiſcate avanti la Publicatione, ſenza che mai li Credenzieri di dette rendite poſſano pretendere alcun rifacimento.

XX.

E ſi farà il detto riſtabilimento de'Sudditi d'una parte, e l'altra, ſecondo il contenuto degli Articoli 21. e 22. del Trattato di Nimega, non oſtante tutte le Donationi, Conceſſioni, Sentenze, &c. & in caſo voglino dimorar altrove gli ſi potranno deputare, ò commettere tali perſone, che parorannno proprie per il governo, & amminiſtratione de' loro beni, ma non per li Beneficii, che ricercano reſidenza.

XXI.

Li Articoli 24. e 25. del detto Trattato di Nimega, concernenti li beneficii ſaranno eſeguiti, & in conſeguéza quelli, che ſono ſtati proviſti de'beneficii nel tempo della Collatione, ſaranno mantenuti nel poſſeſſo delli detti Beneficii.

XXII.

Li Sudditi d'una parte, e l'altra haveranno la libertà, & intiera facoltà di poter vendere, diſporre, &c. tanto per donatione trà vivi, che per teſtamento, & ultima volontà de' beni, &c. che haveranno ſituati ſotto il Dominio dell'altro Sovrano.

XXIII.

E come vi ſono delle Rendite aſsegnate sù la Generalità di qualche Provincia, di cui una parte è poſseduta da S.M. Cattolica, e l'altra da S.M. Chriſtianiſſima, ſi è convenuto, & accordato, che ciaſcuno pagherà la ſua parte, e ſaranno nominati Commiſsarii per regolare la portione, che ciaſcuno d elli detti Rè doverà pagare.

XXIV.

Le rendite legitimamente ſtabilite, ò dovute ſopra li Dominii

minii per il precedente Trattato ſaranno pagate dalle loro Maeſtà alli Credenzieri delle dette Rendite di qualunque dominatione poſsa eſsere. XXV.

E come per il preſente Trattato ſi fà una Pace bona, e ferma tanto per Mare, che per Terra trà li detti Rè in tutti li loro Regni, ſi è ſtabilito, che, ſe qualche preſa ſarà fatta da una parte e l'altra nel Mar Baltico, ò in quello del Nort nello ſpatio di quattro ſettimane dalla manica ſino al Capo di S. Vincenzo in ſei ſettimane, e di là nel Mare Mediterraneo, e ſino alla linea in dieci ſettimane, e di là dalla linea, & in tutte le altre parti del Mondo frà otto meſi a contarſi dal Giorno della publicatione del preſente Trattato, le dette preſe, che ſi faranno, doveranno eſſer reſtituite col rifacimento di tutti li danni. XXVI.

Vi ſarà in caſo di rottura, che à Dio non piaccia, un Termine di ſei meſi per dar modo alli ſudditi d'una parte, e l'altra di ritirarſi, e traſportar i loro effetti. XXVII.

Le Truppe d'una parte, e l'altra ſi ritireràno ſubito doppo la Ratificatione del preſente Trattato sù le Terre, e Paeſi de'loro proprij Sovrani, e vi ſarà ſubito la ſoſpenſione d'armi doppo la ſottoſcrittione di queſto Trattato.

XXVIII.

E' ſtato parimente accordato, che la riſcoſſione de'dritti, de'quali il Rè Chriſtianiſſimo è in poſſeſſo in tutti li Paeſi, che rilaſcia, ſarà continuata ſino al Giorno della reſtitutione attuale, e che quello reſterà dovuto, ſarà pagato à quelli, che ne hanno gli appalti; E che li proprietarij de'Boſci confiſcati rientreranno nel poſſeſſo de'loro Beni, e di tutti li Boſchi, che ſi troveranno in detti luoghi, e che tutti li Tagli de'Boſchi ceſſeranno da una parte, e l'altra.

XXIX.

Il Trattato di Nimega, e li precedenti ſaranno eſeguiti, eccettuato negli articoli, a'quali ſarà ſtato derogato.

XXX.

Tutte le procedure fatte dalli Giudici &c. nelle Città &c. godute dal Rè Chriſtianiſſimo, e che reſtituiſce, havranno il loro intiero effetto, mà ſarà permeſſo alle parti di poter far riſeder le loro cauſe ſecondo le Leggi, ſenza pregiuditio dell'Articolo 21. del Trattato di Nimega.

La

XXXI.

La Città, e Caſtello di Dinant ſarà reſtituito al Veſcovo di Liegi nello ſtato, in cui ſi trovava quando fù occupato.

XXXII.

L'Iſola di Ponza, che è nel Mare Mediterraneo ſarà rimeſſa al Signor Duca di Parma ſubito doppo la ratificatione del preſente Trattato.

XXXIII.

La Pace concluſa à Turino li 19. di Agoſto 1696. trà S.M. Chriſtianiſſima, & il Sig. Duca di Savoja ſarà confermata, e compreſa in queſto Trattato.

XXXIV.

Le dette Maeſtà riconoſcendo gli Officij del Rè di Svetia ſono convenute, che S.M. Svedeſe, e ſuoi Regni, ſaranno compreſi nel preſente Trattato.

XXXV.

In queſta Pace ſaranno compreſi quelli, che ſaranno nominati da una parte, e l'altra avanti il cambio delle Ratificationi, e nello ſpatio di ſei meſi doppo il Cambio delle medeme.

XXXVI.

Li Rè Cattolico, e Chriſtianiſſimo ſi contentono, che S.M. Svedeſe in qualità di Mediatore, e tutti gli altri Rè, che vorranno entrarvi, poſſano dare alle loro Maeſtà le promeſſe di Garanthia per l'eſecutione di ciò che è contenuto nel preſente Trattato.

XXXVII.

E per più gran ſicurezza di queſto Trattato di Pace ſarà publicato tanto in Spagna, che in Francia, dalle quali Publicationi, e Regiſtri ſaranno rimeſſe, e conſegnate l'eſpeditioni da una parte, e l'altra nello ſpatio di trè meſi doppo la publicatione del preſente Trattato.

XXXVIII.

Li Plenipotentiarij in virtù de' loro poteri promettono di farle ratificare nello ſpatio di ſei ſettimane dal giorno, e data del preſente Trattato, & in oltre hanno promeſſo, che il Rè Cattolico, & il Rè Chriſtianiſſimo giureràno ſolennemente ſopra la Croce, l'Evangelio, e Canoni della Meſſa

di

di offervare di buona fede tutti gli Articoli del preſente Trattato.

Fatto à Riſovick in Olanda li 20. *Settembre* 1697.

al Sig. Lilienreot.

L. S. *d'Harlay Bonncvil.*
L. S. *Verio di Creſcy.*
L. S. *di Callieres.*
L. S. *D. Franceſco Bernardo di Quiros.*
L. S. *Conte di Tirimont.*

Ratificato li 8. *Ottobre* 1697.

LISTA, E DICHIARATIONE

Delle reunioni, & occupationi fatte dalla Frãcia nelle Provincie di S.M.ne'Paesi Bassi, doppo il trattato de Nimega, ch' è quello, che si cita nell'Artic.X.

PROVINCIA DI LUCEMBURGO.

LA Città Capitale di questo nome, e trentacinque Luoghi, chiamati Luoghi del Prepositto.

Anco la Prepositura di Lucemburgo composta di trè Banchi di Giustitia, che sono Kucdziob, ò Clemancy, Dat-Lange, e Petingen.

Tre Maggioranze, che sono Betemburgo, Santoveiler, e Reklen: E trè Maggioranze, Stemsel, Lingigen, Schiteringen consistenti tutte assieme in settant'uno, così Luoghi, come Villaggi.

Il Castello, e Signoria di odeRmacheren, con venti Villagi dependenti da essa.

Il Castello, e Signoria d'Hesperange con quattro Villaggi.

Raville, e sue dependenze, che consiste in diecisette luoghi.

Il Castello, e Contado di Rusty, che consiste in undeci Villaggi.

La Signoria di Rusty, con cinque Villaggi.

Il Castello, e Banco di Giustitia di Potlange, consistente in quindeci Luoghi.

Il Castello, e Signoria di Preisch, consistenee in due Luoghi.

Il Castello d'Agimont, con suoi due Borghi di Gujet, che dependono da esso.

La Signoria di Vilreux, Voalrand.

Le Terre, e Signoria del Contado di Rochefort con quattro luoghi.

Il Castello, e Prepositura d'Orcymont, consistente in Rienne, & altri venti Luoghi, e dieci Signorie.

Le Signorie di Chassepierre, Riviere, Fontenoyelle, S.Cecilia, Lesch, le Manile Lugnon, e Bertrisse, Bandeorio, Marpon, Donchamps, Herbeumont, il Banco di Butailles, e Banco di Murson.

Il Contado di Montaigu, con tredici Villaggi.

Il Xefe, Luogo, e Prepoſitura di S. Marde, con ſedeci Luoghi.
Il Caſtello, e Signoria della Thour, Montquintino, Lavaux Gommeroy Baſsail, Rovete, e Villenlaloup.
La Villa, e Contado di Chini, con 27. così Luoghi, come Villaggi.
La Baronia d'Imaigne con cinque Luoghi.
La Signoria di Neuſcaſteau conſiſtente in quarantaſei Luoghi.
Il Borgo, Eſentione, e Maggioranza di Remich con 24. Villaggi.
La Signoria di Vvalbredimus.
Il Banco di Giuſtitia di Mackere il Conte comprendendo la Villa, e trentaquattro luoghi.
La Signoria di Vvaſſet Billiny.
La Prepoſitura d'Echternach, conſiſtendo nella Villa, e trentatre luoghi diſtinti per quattro Maggioranze, che ſono Vſuveiler, Irrel, Erenben, e Bollendorff.
La Villa, e Prepoſitura di Biedbourgo, conſiſtente nell' eſentione di Dudeldorff, e trentaquattro luoghi.
La Villa, e Prepoſitura di Dickrich, che comprende una Villa, e venticinque luoghi.
La Villa, e Prepoſitura d'Arlon, conſiſtente nella Villa, e centoventinove luoghi, compoſta di quindeci Banchi, ò Maggioranze, ſenza comprendere le Terricciole, e Forni.
La Signoria del Ponte deſbyes, che contiene due luoghi, e Terricciole.
La Villa, Maggioranza, e Prepoſitura di Baſteigne, conſiſtente nella Villa, e centoquaranta cinque luoghi, compoſti di dieci Maggioranze,
La Villa, Maggioranza, e Propoſitura di Marche comprendendo la Villa, e diecinove luoghi.
La Villa, e Prepoſitura di Durbuy, che conſiſte nella Villa, e ſettanta ſei luoghi, diviſi in quaranta Corti, e diecinove Signorie.
Il Contado della Rocca, conſiſtente nel Caſtello, Villa, e cinquant'uno luoghi.
La Signoria di Beauſaint, con il Beſtoigne, e due luoghi dependenti da eſso.
Il Contado di Salm, conſiſtente nel Caſtello, Borgo, e trentadue Villaggi.
Il Contado di Nauden, che comprende il Caſtello, Villa, e quarantanove Villaggi, diviſi in ſei Maggioranze, dalle quali dipendono molt' altri Caſtelli, e Terre.

La Terra, e Signoria di San Vito, consistente in una Villa, e quaranta sette Villaggi divisi in sei Corti.

La Signoria del Monte di S. Giovanni, che consiste in quattro Villaggi, con un Castello antico diroccato.

Il Castello, e Signoria di Disertange, e Solleuvre, con ventitre luoghi.

Il Castello, e Signoria di Bertrange.

Il Castello, e Signoria d'Ausemburgo, con trè Villaggi, che dipendono da esso.

Il Castello, e Signoria d'Ollendels, con dodeci Villaggi.

Il Castello, e Signoria di Mersch, con quattordici Villaggi.

Il Castello, e Signoria di Pitarge, con sedici Villaggi.

La Signoria d'Hesperdange.

La Signoria d'Harlancour, con trè luoghi.

La Signoria di Meitsemburgo, con quindeci luoghi.

Il Castello, e Signoria di Fishbach con trè luoghi.

Il Castello, e Signoria di Linster, o Linseren con nove luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Effiguen.

La Signoria della Roccheta, con le ruine del Castello vecchio, e quindeci luoghi.

La Signoria di Keringhen con due Villaggi.

Il Castello, e Signoria di Beaufort con undeci Villaggi.

Il Castello, e Signoria di Berbourgo con undeci luoghi.

La Signoria d'Herberenne, e Mompac.

Il Castello, e Signoria di Reuland, con venti luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Ouren, con sei luoghi.

Il Castello, e Signoria di Clairvaux, con quattordeci luoghi.

Il Castello, e Contado di Uvilt, con ventitrè luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Ecch, ò d'Aisse, consistente in ventidue luoghi.

Il Castello, e Signoria di Bourscheilte, con dodeci luoghi.

La Villa, Castello, e Signoria di Neuverbourgo, con cinquantadue Villaggi.

La esentione di Vvasvviller.

Il Castello, e Signoria di Brandeburgo, con sei luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Hayle, con trè luoghi.

Il Castello, e Signoria di Falkenstein, con trè luoghi.

Il Castello, e Signoria di Bettingen, con nove luoghi.

Il Castello, e Signoria d'Ham, con quattro luoghi.

La Signoria di Brounech, con dodeci luoghi.
La Signoria di Malberg, con trè Villaggi.
La Signoria di Rosporte, con sei Villaggi.
Il Castello, e Signoria di Mirvvart, con veni'uno luoghi.
Il Castello, e Signoria di Focàn, con trè luoghi.
La Signoria di Rascamps, con un luogo.
La Signoria d'Ayvaille con otto luoghi.
La Signoria d'Harset con trè luoghi.
La Signoria di Basseille
La Signoria di Chesne, con trè luoghi.
Il Castello, e Signoria di Vvitry, con quattro luoghi.
Il Castello, e Signoria d'Usseldange, con dieciotto luoghi,
Il Castello, e Signoria d'Authel, con sei luoghi.
Il Castello, e Signoria di Girsch, con cinque luoghi.
Il Castello, e Signoria di Kaocrich con cinque luoghi.
Il Castello, e Signoria di Septfontaine, con dieci Villaggi.
La Signoria di Vvinchsingen, con sei Villaggi.
La Terra, e Signoria di S. Huberto, con un Borgo, e sei Maggioranze.
La Signoria di Vvaltinghen, & Lansen.
La Villa, Castello, e Signoria di Schlaiden, con trenta sei Villaggi.
Il Castello, e Signoria di Croneburgo con tredici Villaggi.
Il Castello, e Signoria di Manderscheit, con li Villaggi dependenti da esso.
Il Castello, e Signoria di Schinflet, consistente in due luoghi.
La Corte di Tommen, consistente in venti due luoghi.
Hacheville, che consiste in trè luoghi.
Il Castello, e Signoria di Moerstorf con trè Ville.
Il Castello, e Signoria di Stolcemburgo; con due Villaggi.
Il Sterpigny.
Il Castello, e Signoria d'Aspurgo, consistente in trentaquattrò luoghi.
Il Castello, e Signoria di Sinflet, consistente in quattro luoghi.
Scharffilichen, con dodeci Villaggi, e luoghi diruti.
Il Castello, e Signoria di Dome, e Dentiburgo, consistente in quattro luoghi, Mebret, Betenfelt.
Il Castello, e Signoria di Sobye.
Il Banco di Sclarisam, che consiste in trè Villaggi, Redri, Esclay.

Il Caſtello, e Signoria di Beaurani, conſiſtente in cinque Villaggi, nel che ſi comprende Dionvaux, benche Francia l'ha aggregato alla Terra d'Agimont.

Han ſopra Leſſe, conſiſtente in trè Villaggi:

Il Caſtello, e Signoria d'Housfalvich, conſiſtente in trè Villaggi.

La Signoria di Vvibren, con due luoghi.

Humain.

Il Caſtello, e Signoria di Vvaha, conſiſtente in due Villaggi.

La Signoria di Bande.

Il Caſtello, e Signoria di Diverdis.

Il Caſtello, e Signoria di Soy, conſiſtente in ſei Villaggi.

Il Caſtello, e Signoria di Jereppe.

Il Caſtello, e Signoria di Dochani, conſiſtente in ſei Villaggi.

Il Caſtello, e Signoria di Rollet, conſiſtente in nove.

Il Caſtello, e Signoria di Monte giardino.

Il Caſtello, e Signoria di Javigny, che conſiſte in ſei.

La Signoria di Mabombre,

Il Caſtello, e Signoria di Laval in trè.

Villers la Loup.

Cheſnoy.

Il Caſtello, e Signoria di Guetta la Grande.

Il Caſtello, e Signoria di Soignecil, S. Remy in due.

La Signoria di Villebaymont, conſiſtente in nove Villaggi.

Il Caſtello, e Signoria di Villers, avanti Orval.

La Signoria di Santa Maria.

La Signoria d'Orval con quattro Villaggi.

Il Caſtello, e Signoria di Porchereſſe.

Vance, che conſiſte in due Villaggi.

Il Caſtello, e Signoria di Buloigne, conſiſtente in cinque.

Il Caſtello, e Signoria d'Arbeumont, conſiſtente in ſette.

Il Caſtello, e Signoria d'Everlange, che conſiſte in nove Villaggi.

La Signoria di Naſſoigne:

Il Caſtello, e Signoria di Grune.

La Prepositura d'Eſtal, conſiſtente in quattordeci Villaggi, diviſi in trè Maggioranze.

La Terra, e Signoria di S. Huberto, conſiſtente in ſei Maggioranze, ò Feudalità, con molti luoghi, che da eſſa dependono.

Contado di Namur.

LA Francia occupò doppo il detto Trattato di Nimega nella Provincia di Namur.

La Prepoſitura di Poilvache, che contiene le Maggioranze, Banchi, Terre, e luoghi ſequenti.

La Maggioranza di Rendarche, conſiſtente nelli luoghi di Luſtino, Mallein, Lourier, con il ſuo Caſtello, Sorinne la Longue, Aſſeſſe, Faſſoigne, Vvauremont con il ſuo Caſtello.

E nelle Terre del Caſtello di Roncinne, il Caſtello di Fuvix, il Caſtello d'Aſſeſſe, il Caſtello d'Eſtroy Corioul, Porin d'Aſſeſſe Brochau, Millur, li Fondi di Faſoigne.

La Maggioranza d'Emptines, conſiſtente nelli luoghi d'Emptines, Emptinelle, Natoy.

E le Terre di Francerſe, la Gaillard, le Fontaines, Champillon, le Sarts.

La Maggioranza di Falmaigne, comprendendo il luogo di Falmaigne, il Caſtello di Tiry diroccato, che dipende da eſſo, e Hulſoniaux.

Banco di Leignon, conſiſtente nelli Villaggi di Leignon, Chapoy Onchipe, Rombaus, Corbron, e Barſinalle.

Banco de Soy, che è il luogo di Soy, e Mobiville, che da eſſo dipende.

Terra, e Baronia di Geſues.

LE Terre d'Honyoux, le Terricciuole, Fond le Chaumont, Pourain, Perir de Hamide, Houde, e Franceſſe, che da eſſo dipendeno tutti della detta Terra di Geſues.

Villaggi particolari dependenti anco dalla d. Prepoſitura.

OHay, e Deppe, che da eſſo dipende, Vvallay, Halliot, Chaltin, con le Terre di Maybes, e Friſee, che anco da eſſo dipende, Valin, Hour in Famine, Sorinne, Sur Dinant, Boiſſaille, Luogo, e Caſtello di Spontain, e le Terre di Durnalle, Mianoye, Dorinne, che da eſſo dependono Foeſne, Filee, Hodomont, con la Terra di Fallet, che da eſſo depende, Hargnies, li due Bourſeignes, che ſono il nuovo, & il vecchio, Marinil, S. Biagio, Haibes, & Pondrome.

Li Boſchi d'Anvre, Comiſſe, Lachelerbois piccolas e grande, Fail, che contiene da Settecento ſin'ad ottocento miſure di Terra, ſpettanti à S. Maeſtà, & anco alcune Caſe, Decime, e rendite, & altri effetti del ſuo Dominio, che s'occupàrono nelli meſi di Novembre, e Decembre 1681.

Et anco s' impadronì la Francia nell' anno 1682. delli Boſchi dell'alto, e baſſo Arche.

Et intorno al Meſe d'Aprile 1680. del Priorato d' Haſtir ſituato alla riva della Moſa.

La Maggioranza d'Hour, che contiene li Villaggi d' Hour ſotto Poilvache, Givar, Eurcaglie, Jodinne, Loſoine, Parnotte, Arvaigne, e le Terre di Bauchee Jayolle, Futuoy, Venate, Champalle, Hugomont, Bloymont, Montchavee, Frapuil, Freſne, Taylſer, Seignioul, e Loys, ò Loyers.

La Maggioranza di Bovignes, che comprende

LA Villa, & eſentione del detto Bovignes, alcune Caſe alli due lati, con la grande di Metz, e quindeci, ò ſedici Caſe, ſituate all'incontro la detta Villa dalla parte di Dinant.

La Maggioranza d'Antee, conſiſtente nelli luoghi

DI Antee, Haut, la Vaſtie, Ribera, Somiere, Melin, Marinne, & Orchaye.

E nelle Terre della piccola Caſa di Metz, Grance, Roſtenneochyt, Hentoir con il ſuo Caſtello, Cheſtreoin, Vveſpin, Flunvvelin, e Serenne.

Baliaggio di Bovignes chiamato frà Sambra, e Moſa, che contiene li Banchi, Terre, Abbatie, Caſtelli, Villaggi, e Terre ſeguenti.

Il Banchi di Vvaulſoir, conſiſtente nelli

VIllaggi, & Abbatie di Vvalſoir, Lulme, Haſtir, la Vaux, & Haſtir più in là di Gerin.

E le Terre d'Ermetton ſopra la Moſa, Lemont, Oſtemre, Stair, e Pourenne.

Il Banco d'Antee, che contiene

ANtee, Mianoye, Morrille, e Contayne con il ſuo Caſtello.

La Terra, & Eſentione di Bieſme, la Colenoiſſe, conſiſtente nelli luoghi di

BIeſme, Heverſe, Prees, Vvagies, Oret, Sart, Aſtaebe, & Gognies.

La Terra di Gerpine, che contiene

IL Luogo, ò Borgo di Gerpine, e le trè Terre d' Alleſtage, Feemigne, & Imigne.

La

La Terra di Thy.

IL Caſtello, che conſiſte nelli Villaggi del detto Thy con il ſuo Caſtello Somſee, Chartres, Juordinne, Turſinne, Ferocille. E le Terre di Marsnil, la Lieure, e Voverie di Rabuſſee.

Villaggi particolari dependenti dal detto Baliaggio di Bovignes.

FLavion, Roſee con le ſue Terre di Juſenne Bieſmeree, Ermeton ſopra Bierre, Stave, Freir, Matinne, Fontanelle, Partito di Chamillon, Matignol, Romrrè, Feppin, Cerſee con il ſuo Caſtello, Achos con il ſuo Caſtello, Villers, Lapoterie, Jonerel, Fourneau, Serville, Ambeloy, Arbre Profondeville, Leſver, Biouls, Graux, Romignee, Meſſe, Reſſelle, Roſſiere, e Boſco di Villers.

Baliaggio di Montaigle, che ſi cõpone de ſeguẽti Villaggi.

Le ruine del vecchio Caſtello di Montaigle, Falean, Montaigle, la Villa, la Forge, Au, Montaigle, Saleiſsin, Corbay, Henemoni, Vvarnanthun, Amboye, Rovillon. Furnaux, Forges, e Fenderies di Molino, e l'Abbatia.

Maggioranza di S. Gerardo, che contiene il luogho di Broigne con il Monaſterio. le Terre della Caſa Gonois, Soſoye, Marcdret, le caſe, ò cenſi di Montigni di Libenne, di Behoude, e dè Heraude.

Banlieude fra Sambra, e Moſa, luogo di Fols, le Terre d'Haye à Folx, e Vvepion, frà Sambra, e Moſa, e dipendenze di queſta Provincia ſtanno ſimilmente riposti li Boschi dell'alto, e baſſo Merlaigne, che contiene 4300. miſure di terra, e di più li Boſchi di Biere, e ſue dipendenti 1590. miſure di terra.

Li Boſchi di Bieſme, con Allay, e vecchio Fournàu, & altri anneſſi 540. miſure di Terra, rendite, e differenti altri Dominii appartenenti alla predetta Maeſtà, con molte Maggioranze che procedono dal Caſtello di Namur.

La Francia doppo il trattato di Nimega per occupar la Villa di Vvalſcourt, & il luogo di Rioux, hà fatto doppo il trattato della Tregua metter limiti nella vicinanza del Caſtello di Namur ſotto preteſto, che Francia haveva inteſo le ſue reunioni prima della Tregua, ſin al detto luogo, e per levar detti termini, e ritirar detti limiti, nel Trattato fatto in Filippeville à 4. di Gennaro 1685. ſi laſciò alla Francia l'occupatione di detta Villa di Vvalcourt, & il detto luogo di Rioux

nelli

nelli medesimi termini, forme, e conditioni, che per il detto Trattato di Tregua Francia hà levato nell' occupatione di tutti i luochi, ch'hà occupato doppo il trattato di Nimega, qual trattato particolare fatto in Filippe Villè, mentre quello durava, cessa per quello, che si propone.

Provincia d' Henau.

LA Francia occupò doppo la publicatione della pace di Nimega nella Provincia d'Henau il Principato, e Prepositura di Chimay, con li Villaggi, Terre, e diritti dipendenti, che sono

La Villa di Chimay.	*Macon.*	*Secloigne.*
San Remy.	*Imbrechies.*	*Bailleux.*
Forges.	*Monceau.*	*Virelles.*
Bourlaix.	*Salles.*	*Lombret.*
Rebechies.	*Boutenuille.*	*Estroeing la Cauchee, e sue Terre.*
Bauvvez.	*Balieure.*	*Feron.*
Montmignies.	*Villers la Tour.*	*La Roulie.*

La Prepositura di Beaumont, con le sue appendenze, e dependenze, che consistono nella Villa di Beaumont.

Bersilies.	*Froidchapelle, e Forirbechies.*	*Rosier.*
Deleval.	*Rabel.*	*Beaufor, e Robechies.*
Tirimont:	*Mombliart.*	*Grandreg.*
Solre S. Gery.	*Cerfontaine.*	*Rolies.*
Granrieu, e Fralies.	*Ferieri li grandi.*	*Leunies.*
Siury.	*Ferieri li piccoli.*	*La Villa di Chieures*

Luoghi occupati.

PArte del Borgo d' Antoin, Fontenay, Veron, Vaux, Mombray, e Brasmanil.

Li luoghi di Maude, Pipaix, Gissignies in Pipaix, Roucourt. Vvermes, Parrocchia di Vvieres, Ogimont, Signoria! piccolo, Quenoy di Potes, Bourgeon, Parrocchia di Fontenay, Grammetse Fermont, il Fermont Parrocchia di Thieulain, parte d' Antoin stimato Terra-Franca, il Breveq di Foresi, Mourcourt, Herines, Vvasmes, e Lignete.

La Villa di Fontaine l'Evesque.

Il luogo di Thiverselles, e seicento misure di Praterie.

Villaggi d' Anderlues, l' Abbatia d' Haulimont, e Bousiere, con le

le forme di Vvarnenvieux, Boſco, e la Caſa del Boſco.

FIANDRA.

LA Villa di Renaix.
La Villa di Loo.
La Villa di Roulers.
E li luoghi di Meuregem, Vvateruliet, Vendeville, Templemars, Billau, & il Caſtello della Motta al Boſco con le ſue appendenze.
Boſco di Nieppe, Boſco d'Ooſtulfi.

BRABANTE.

L'A Terea d'Ayſeau, con le ſue dependenze, che conſiſtono in molte Caſe, particolarmtnte in quello d' Ogniet, con il convento dell'iſteſſo nome, e parte del Villaggio di Monſeau.
Il Miniſtro di Sua Maeſta Cattolica chiede, che Sua Maeſtà Chriſtianiſſima deſiſta dalla reunione, & occupatione, ch' hà fatto doppo il trattato di Nimega di tutte, e qualſivoglie delle partite di ſopra riferite, & altre che poſſa haver occupato doppo il detto Trattato; benche non ſi ſpecifichino in queſta Carta, e che Sua Maeſtà Cattolica ritorni nel reale, & attual poſſeſſo di eſſe, come lo teneua prima del detto Trattato di Nimega, il tuto ſenza pregiuditio al diritto di Sua Maeſtà Cattolica per l' altre riunioni, & occupationi fatte da Francia, delle quali non ſe n' è fatta ceſſione al Rè Chriſtianiſſimo per il detto Trattato di Nimega, ne per qualche d'un altro Trattato precedente.

Liſta delli luoghi, che per adeſſo ritiene il Rè Chriſtianiſſimo ſin alla deciſione delli Commiſſarii, che s' hanno da nominare ſecondo il diſpoſto nell' Articolo X.

LA VILLA DI CHIEVRES.

Vezon.
Bramenil.
Maude.
Pipay.
Giſſignies in Pipay.
Recourt.
Vuermes, Parrocchia di Vieres.
Ogimont.
Selgneurieul.
Il piccolo Queſnoy di Potes.
Bourgeon, Parrocchia di Fonnenoy.
Graumett.
Fermont, Parrocchia di Thieulain.
Il Brevech di Foreſtes.
Mairccoart.
Vvames.
Lignette.

Lignette.
Tivicelles, e 600. misure, o circa d'esse di Prateria.
Renaix.
La Villa di Loo.
La Villa di Roulers.
Il Villaggio di Muregem.
Il Borgo di Vuateruliet.
Il Villaggio di Templemars
Il luogo rovinato di Vannepoille.
Billau.
Il Castello della Moteauxbois con le sue pertinenze.
Il Bosco di Nieppe.
Il Bosco d'Outhulst.

Dipendenze, che pretende il Rè Christianissimo essere di Charlemont.

Agimont.
Givets S. Hilario Villa
Givets nostra Signora.
Vosnesche.
Felaine.
Dion il Monte.
Dion la Valle.
Vvienne.
Ladrichamp.
Finevaux.
Feischaux.
Ferausche.
Yaveingue.
Aviette.
Chauneux.
Flobimont.
Fròmelaine.
Felix-Pret Abbatia di Religiose.
Remetõ sopra Bierre.
Seury.
Gauchenèe.
Her.
Herlet.
Lisicourt.
Rausenne.
Maoux.
Maison Saille.
Maisvil San Biagio.
Vireux il Vallerãd.
Villersies.
Rienne.
Boursoigne la vecchia.
Borsoigne la nova.
Argnies.
Hebbes.
Vaussours Abbatia e le due.
Hastires.
Ermetton, sopra Mosa.
Mattigniol.
Romree.
Cortee.
Festin.

Luoghi dependenti dalla Prepositura di Maubauge.

Tirimonts
Berfilljes Aabbtia.
Leval sotto Beaumont
Cerfontaine.
Roq sopra la Sambra
Estrùn.
Leseròn.
La Voulie.
Beaufort.
Aumont Abbatia.
Boissiere.

TRAT-

TRATTATO DI PACE

Fatto, concluſo, e ſtabilito à Riſvvick in Olanda alli 20. Settembre 1697.

Frà gli Ambaſciatori, e Plenipotentiarii di S. M. Chriſtianiſſima da una, e gli Ambaſciatori, e Plenipotentiarii delli Signori Stati Generali delle Provincie unite de' Paeſi Baſſi dall' altra parte.

L nome di Dio, e della Santiſſima Trinità. Ad ognuno preſentemente, & in avvenire ſia noto, che per il corſo della più ſanguinoſa Guerra, da cui ſia ſtata afflitta per lungo tempo l'Europa, è piaciuto alla Divina Providenza di preparare alla Chriſtianità il fine de' ſuoi mali, cõſervando un'ardente deſiderio di Pace nel cuore dell'Altiſſimo, Eccellentiſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi XIV. per Gratia di Dio Rè Chriſtianiſſimo di Francia, e di Navarra, non havendo detta Maeſtà Chriſtianiſſima altra mira, che di renderla ſoda, e perpetua con l'equità delle ſue conditioni, e li Signori Stati delle Provincie unite de' Paeſi Baſſi deſiderando di concorrer di buona voglia, e per quanto a loro ſi appartiene, allo riſtabilimento della publica tranquillità, e di rientrare nell'antica amicitia, & affetto di S.M. Chriſtianiſſima hanno acconſentito in primo luogo à riconoſcer per queſto effetto la mediatione dell'Altiſſimo, Eccellentiſſimo, e Potentiſſimo Principe Carlo XI. di glorioſa memoria, per Gratia di Dio Rè di Svetia, de' Goti, e de' Vandali; mà una morte improviſa havendo tolta la ſpe-

ſperanza, che tutta l'Europa haveva giuſtamente concepita del felice effetto de'ſuoi Conſigli, e de'ſuoi buoni Uffici: S. M. Chriſtianiſſima, e li detti Signori Stati Generali perſiſtendo nella riſolutione di fermare quanto prima l'effuſione di tanto ſangue Chriſtiano, hanno ſtimato non poter far coſa migliore, quanto di continuare à riconoſcer nella ſteſſa qualità l'Altiſſimo, Eccellentiſſimo, e Potentiſſimo Principe Carlo XII. Rè di Svetia ſuo Figlio, e ſucceſſore, il quale dalla ſua parte hà continuato ancora le ſteſſe diligenze per l'avanzamento della Pace frà S. M. Chriſtianiſſima, & i ſudetti Signori Stati Generali nelle Conferenze, che ſi ſono tenute à queſto effetto nel Caſtello di Riſvvick nella Provincia di Olãda frà gli Ambaſciatori Eſtraordinarii, e Plenipotentiarii nominati da una parte, e l'altra, cioè per parte di S. M. Chriſtianiſſima il Sig. Nicolò Auguſto de Harlaii, Cavaliere, Signore di Bonneville, Conte di Celi, Conſigliero ordinario di S M. nel ſuo Conſiglio di Stato; Il Signor Luigi Verio, Cavaliere Conte di Crecii, Conſigliere ordinario del Rè nel ſuo Conſiglio di Stato, Marcheſe di Treon, Baron di Covvaii, Signore di Boulaii, delle due Chieſe di Fortiſſe, del Mevillet, & altri Luoghi; & il Signor Franceſco di Callieres, Cavaliere, Signore di Callieres, della Rocca Chelaii, e di Cignii; E dalla parte de'Signori Stati Generali il Sig. Antonio Henſio Conſigliere Penſionario delli Stati di Olanda, e di Veſtfriſia, Cuſtode del gran Sigillo, e ſoprainten-dente de'Feudi della medema Provincia; Everardo di Vveda Signore di Vveda, Dichuelt, Rateles, & altri Luoghi, Signor, e Fondator della Città di Oudevvater, Decano, e Scholaſtico del Capitolo Imperiale di S. Maria di Utrech, Diegravio del Reno nella Provincia di Utrech, Preſidente delli Stati della detta Provincia, e Guiglielmo di Haren Gov. di Bildt deputato dalla parte della Nobiltà alli Stati di Friſia, e Curatore dell' Univerſità di Francher, Deputato nella loro Aſſemblea per parte delli Stati di Olanda, di Utrech, e di Friſia, li quali doppo haver implorata l'aſſiſtenza divina, & eſſerſi communicate reſpettivamente le loro Plenipotenze, & haverne fatto lo ſcambio coll'intervento del Signor Baron di Lillienrot Ambaſciatore Straordi-

ordinario, e Plenipotentiario del Rè di Svetia, che hà presa la funtione di Mediatore, con tutta la prudenza, capacità, & equità neceſſaria, eſſi ſono convenuti a Gloria di Dio, e per il bene della Chriſtianità nelle Conditioni, il tenor delle quali è il ſeguente.

I.

Vi ſarà per l'avvenire trà S. M. Chriſtianiſſima, e ſuoi ſucceſſori Rè di Francia, e di Navarra, e ſuoi Regni da una parte, e li Signori Stati Generali delle Provincie unite de' Paeſi Baſſi dall'altra una buona Pace, ferma, fedele, & inviolabile, e ceſſaranno ſubito, e ſaranno dimeſſi tutti gli atti di hoſtilità di qualſivoglia maniera frà la ſudetta Maeſtà, e li detti Signori Stati Generali, tanto per mare, & altre acque, che per Terra, in tutti i loro Regni, Paeſi, Terre, Provincie, e Signorie, e per tutti i loro Sudditi, & Habitanti di qualſivoglia qualità, e conditione ſenza eccettione de' luoghi, e delle perſone.

II.

Vi ſarà una obblivione Generale di tutto ciò, che è ſtato commeſſo dall'una, e dall'altra parte nell'occaſione dell'ultima Guerra, ſia per quelli, che eſſendo nati ſudditi della Francia, & impegnati al ſervitio del Rè Chriſtianiſſimo per gl'impieghi, e beni, ch'eſſi poſſiedono nell'eſtenſione della Francia, ſono entrati, e rimaſti al ſervitio de' Signori Stati Generali delle Provincie unite, ò per quelli, ch'eſſendo nati ſudditi delli detti Signori Stati Generali, ò impegnati al loro ſervitio per gl'impieghi, e beni, ch'eſſi poſſiedono nell'eſtenſione delle Provincie unite, ſono entrati, ò rimaſti al ſervitio di S.M. Chriſtianiſſima, e le ſudette perſone di qualſivoglia grado, e conditione ſenza eccettuare alcuno potranno rientrare, rientreranno, e ſaranno effettivamente laſciati, e riſtabiliti nel poſſeſſo, e godimento pacifico di tutti i loro beni, honori, dignità, privilegi, franchigie, dritti, eſentioni, conſtitutioni, e libertà, ſenza poter eſſer ricercati, turbati, nè inquietati in generale, nè in particolare per qualſivoglia cagione, ò preteſto, per ragione di ciò, che è accaduto doppo la naſcita della detta Guerra, e conſeguentemente del preſente trattato, e doppo, che queſto ſarà ſtato ratificato tanto da S. M. Chriſtia-

niſſi-

niſſima, quanto dalli ſudetti Signori Stati Generali, ſarà permeſſo a tutti, & ad ogn'uno in particolare ſenza haver biſogno di lettere di abolizione, e di perdono, di ritornar in perſona nelle loro Caſe, e godere le loro Terre, e tutti gli altri beni; e diſporne in qual maniera gli parerà.

III.

E ſe ſi faceſſe qualche preſa da una parte, e l'altra nel Mar Baltico, ò in quello del Nort da Zernueſe ſino al principio della manica nello ſpatio di quattro ſettimane, ò dal principio della manica ſino al Capo S. Vincenzo nello ſpatio di ſei ſettimane, e di là nel Mare Mediterraneo, e ſino alla linea nello ſpatio di ſei ſettimane, e di là dalla linea per tutte le altre parti del Mondo nello ſpatio di otto meſi da numerarſi dal giorno, che ſi farà la publicatione della Pace a Parigi, & all'Haya, le dette preſe, e li danni, che s'inferiranno da una parte, e l'altra nel termine prefiſſo ſaranno poſti a conto, e tutto quello ſarà ſtato preſo ſarà reſtituito con la compenſatione di tutti li danni, che ne ſaranno provenuti.

IV.

Vi ſarà di più trà il Rè Chriſtianiſſimo, e li detti Signori Stati Generali, e loro Sudditi, & habitanti reciprocamente una ſincera, ferma, e perpetua amicitia, e buona corriſpondenza, tanto per Mare, che per Terra, in tutto, e per tutto, tanto dentro, che fuori dell'Europa, ſenza riſentirſi delle offeſe, ò danni, che haveſſero ricevuti, tanto per il paſſato, che nell'occaſione delle dette Guerre.

V.

E in virtù di queſt'amicitia, e corriſpondenza tanto S.M. che li Signori Stati Generali procureranno, & avanzeranno fedelmente li beni, e la proſperità dell'uno, e dell'altro per ogni ajuto, conſiglio, & aſſiſtenze reali in tutte le occaſioni, & in ogni tempo; e non acconſentiranno per l'avvenire ad alcun trattato, ò negotiato, che poteſſero arrecar danno all'uno, ò all'altro, ma lo romperanno, e ne daranno reciprocamente avviſo con fede, e ſincerità ſubito, che ne haveranno cognitione.

VI.

Quelli, alli quali qualche bene foſſe ſtato confiſcato in occa-

occasione della detta Guerra, li loro Heredi; ò havendo causa di qualunque conditione, ò Religione, che potesse essere, goderanno detti Beni, e ne prenderanno possesso di loro privata autorità, & in virtù del presente Trattato, senza che habbino bisogno di far ricorso alla Giustitia, non ostanti tutte le incorporationi, Fischi, cambiamenti, sentenze preparatorie, ò diffinitive date per contumacia in absenza delle parti, e quelle non ovviate, trattati, accordi, e transattioni, qualunque rinuncia, che fosse stata posta in dette transattioni per escludere dalla parte di detti beni quelli, a' quali devono appartenere, e tutti, e ciascun bene, e dritti, che conforme al presente trattato saranno restituiti dove devono esser restituiti reciprocamente alli primi Proprietarii, loro heredi, ò havendo causa potranno esser venduti dalli detti proprietarii, senza che vi sia bisogno d'impetrar per ciò consenso particolare, e poi li proprietarii delle rendite, che per parte del fisco saranno constituiti in luogo de' beni venduti, come pure delle rendite, & attioni, essendo in luogo del Fisco respettivamente potranno disporre delle proprietà di quelle per rendita, ò altrimente, come delli loro altri proprii beni.

VII.

E come il Marchesato di Bergenopzoom con tutti li dritti, e rendite, che ne dipendono, e generalmente tutte le Terre, e beni appartenenti al Sig. Conte di Avergne Colonello Generale della Cavalleria leggiera di Francia, e che sono sotto il potere delli detti Signori Stati Generali delle Provincie Unite, è stato confiscato in occasione della Guerra, alla quale il presente trattato deve mettere un felice fine, è stato accordato, che il detto Sig. Conte di Avergne sarà rimesso nel possesso del detto Marchesato di Bergenopzoom, sue appartenenze, e dipendenze, come pure ne' suoi dritti, attioni, privilegj, usi, e prerogative, che godevano alla dichiaration della Guerra.

VIII.

Tutti li Paesi, Città, Piazze, Terre, Forti, Isole, e Signorie tanto dentro, che fuori dell'Europa, che potessero esser state prese, & occupate doppo il principio della presente Guerra, saranno restituite da una parte, e l'altra nel mede-

mo ſtato, in cui erano per le fortificationi al tempo della preſa, e quanto agli altri edificii nello ſtato, in cui ſi trovavano, ſenza che niente ſi poſſa diſtruggere, nè deteriorare, come pure ſenza, che ſi poſſa pretendere alcun rifacimento per quello, che poteſſe eſſere ſtato demolito, e particolarmente il Forte, & habitatione di Ponticherii ſarà reſo nelle ſteſſe conditioni alla Compagnia dell'Indie Orientali ſtabilita in Francia, e quanto all' Artiglieria, che è ſtata condotta dalla Compagnia dell'Indie Orientali delle Provincie Unite vi reſterà ancora, come le munitioni da bocca, e da guerra, ſchiavi, e tutti gli altri effetti per diſporne, come gli piacerà, come pure delle Terre, dritti, e privilegj, che hà acquiſtati tanto del Prencipe, che degli habitanti del Paeſe.

IX.

Tutti li Prigionieri di Guerra ſaranno liberati da una parte, e l'altra ſenza diſtintione, ò riſerva, e ſenza pagare alcuna ranzone.

X.

La riſcoſſione delle Contributioni ceſſerà da una parte, e l'altra dal giorno della conſegna delle ratificationi del preſente trattato di pace, & alcun reſto delle dette contributioni dimandate, & accordate non poſſa eſſer riſcoſſo, mà tutte le pretenſioni, che poteſſero reſtare in queſto Soggetto ſotto qualſivoglia titolo, ò preteſto, che vi poſſa eſſere, ſaranno interamente annullate da una parte, e l'altra, come pure ceſſeranno alla conſegna delle dette ratificationi del preſente trattato tutte le contributioni da una parte, e l'altra à riguardo delli Paeſi di S.M. Chriſtianiſſima, e Cattolica.

XI.

Per confermar tanto più, e far ſuſſiſter queſto Trattato, ſi è di più convenuto trà S. M. e li Signori Stati Generali, che eſſendo ſodisfatti in queſto Trattato, ſi farà una renuncia tanto generale, che particolare ſopra ogni ſorte di pretentione, tanto del tempo paſſato, che del preſente, tali quali poteſſero eſſere, che una parte poteſſe tentare contro l'altra per levar in avvenire tutte le occaſioni, che poteſſero ſuſcitare, e far naſcere nuovi diſſentioni.

XII.

Le Vie della Giuſtitia ordinaria ſaranno aperte, e ſarà reci-

reciprocamente libero il corso, e li sudditi d'una parte, e l'altra potranno far valere li loro dritti, attioni, e pretentioni secondo le leggi, e li statuti di ciascun Paese, e d'ottenere uno contro l'altro senza distintione tutte le sodisfattioni, che gli potranno legitimamente appertenere, e se vi fossero lettere di represaglia accordate da una parte, ò dall' altra sia avanti, ò doppo la dichiaratione dell'ultima Guerra, quelle saranno rivocate, & annullate alle parti, in favor delle quali saranno state accordate, e si procederà per le strade ordinarie della Giustitia.

XIII.

Se per inavvertenza, ò altrimente accadesse qualche inosservanza, ò inconveniente al presente Trattato dalla parte di detta Maestà, ò delli detti Sig. Stati Generali, e loro Successori, questa Pace, & Aleanza non lasciarà però di sussistere in tutta la sua forza, senza che per esso si venga alla rottura dell'amicitia, e della buona corrispondenza, ma si riparará prontamente alle dette Controventioni, e se procederanno per causa di qualche persona particolare, essa ne sarà solamente punita, e castigata.

XIV.

E per meglio assicurar in avvenire il Commercio, e l'Amicitia trà li sudditi di detto Rè, e quelli delli detti Sig. Stati Generali delle Provincie Unite de'Paesi Bassi, si è accordato, e convenuto, che succedendo in avvenire qualche interruttione di amicitia, ò rottura trà la Corona di Francia, e li detti Sig. Stati Generali (il che à Dio non piaccia) saranno sempre dati 9. Mesi di tempo doppo la detta rottura alli Sudditi d'una parte, e l'altra per ritirarsi con li loro effetti, e trasportarli ove più gli aggradirà, il che gli sarà permesso di fare, come pure di vendere, ò trasportare li loro beni, e mobili con tutta libertà, senza alcuno impedimento, nè proceder durante il termine delli 9. Mesi a sequestri de' loro effetti, nè all'arresto delle loro Persone.

XV.

Il Trattato di Pace trà il Rè Christianissimo, & il fù Elettor di Brandemburgo fatto a S. Germano in Laya li 29. di Giugno 1679. sarà ristabilito trà S. M. Christianissima a

S. Altezza Elettorale di Brandemburgo al preſente in tutti li ſuoi Punti, & Articoli.

XVI.

Si come importa alla publica tranquillità, che la Pace, concluſa trà S. M. Chriſtianiſſima, e Sig. Duca di Savoja li 9. di Agoſto 1696. ſia eſattamente oſſervata, ſi è convenuto di confermarla per il preſente Trattato.

XVII.

E come S. M. e li Signori Stati Generali riconoſcono li potenti Officii, che il Rè di Svetia hà contribuito inceſſantemente con i ſuoi buoni Conſigli, & avvertimenti per ſalute, e publico ripoſo, ſi è convenuto da una parte, e l'altra, che la detta Maeſtà Svedeſe con il ſuo Regno ſia compreſo parimente nel preſente Trattato nella miglior forma, che li poſſa fare.

XVIII.

In queſto preſente Trattato di Pace, e di Aleanza ſaranno compreſi dalla parte di detto Rè Chriſtianiſſimo tutti quelli, che ſaranno nominati avanti il cambiamento delle Ratificationi, e nello ſpatio di ſei Meſi doppo eſſere ſtate cambiate.

XIX.

E dalla parte delli Sig. Stati Generali il Rè della Gran Brettagna, & il Rè di Spagna, e tutti li loro altri Aleati, che nel tempo di ſei ſettimane da contarſi doppo il cambiamento delle Ratificationi ſi dichiareranno di accettar la Pace, come pure li Tredici lodabili Cantoni Svizzeri, e loro Aleati, e Confederati, e particolarmente nella miglior forma, e maniera, che far ſi poſſa le Republice, e Cantoni Cattolici, Turigo, Berna, Claris, Baſſilea, Schafauſe, & Appenzel con tutti li loro Aleati, e Confederati, particolarmente la Republica di Ge..., e ſue dipendenze, la Città, e Contea di Neufcaſtil, la Città di S. Gallo, Milhauſe, e Bienne; Anco li Grigioni, e dependenze, le Città di Bremen, e di Embde, e di più li Rè, Principi, Stati, Città, e Perſone particolari, a' quali li Signori Stati Generali per le richieſte, che glie ne ſaranno fatte, accorderanno di eſſer compreſi.

Det-

XX.

Detto Rè Chriſtianiſſimo, e li detti Sig. Stati Generali acconſentono, che il Rè di Svetia, come Mediatore, e tutti li altri Potentati, e Prencipi, che vorranno entrare in queſto Trattato, poſſino dare a S. M. & alli detti Signori Stati Generali le loro promeſſe, & obligationi di Garantia dell'eſecutioni di tutto il contenuto nel preſente Trattato.

XXI.

Il preſente Trattato ſarà ratificato; & approvato da detto Rè Chriſtianiſſimo, e dalli Signori Stati Generali, e le lettere di Ratificationi nel termine di tre ſettimane, ò più preſto ſia poſſibile da contarſi dal Giorno della ſottoſcrittione.

XXII.

E per maggior ſicurezza di queſto Trattato di Pace, e di tutti li punti, & Articoli in eſſo contenuti, ſarà il detto preſente Trattato publicato, verificato, e regiſtrato nella Corte del Parlamento di Parigi, e di tutti gli altri Parlamenti del Regno di Francia, e nella Camera de' Conti di Parigi, come pure ſimilmente il detto Trattato ſarà publicato, verificato, e regiſtrato dalli Signori Stati Generali nelle Corti; & altre Piazze, dove è ſolito farſi publicatione, verificatione, & il Regiſtro.

In fede di che Noi Ambaſciatori della detta Maeſtà, e de' Signori Stati Generali in virtù delle noſtre Plenipotenze reſpettivamente habbiamo a nome de' ſudetti ſegnate le preſenti con li noſtri ſegni ordinarii, e fattici mettere gl'Impronti delle noſtre Armi.

A Riſvvick in Olanda li 20. Settembre 1697.

Il Sig. Lillieroot.

L. S. *D'Harlay Bonevil.*
L. S. *Verio di Creſcy.*
L. S. *Di Callieres.*
L. S. *Henſius.*
L. S. *D'Vvedo.*
L. S. *VV. Haren.*

TRATTATO

Di Commercio, Navigatione, e Marine, frà la Francia, egli Stati Generali delle Provincie Unite, concluſo à Ryſwich li 22. di Settembre 1697.

LUIGI PER GRATIA DI DIO

Rè di Francia, e di Navarra.

A tutti quelli, che le preſenti vedranno. Salute.

HAvendo il noſtro Amato, e Leal Conſigliero ordinario nel noſtro Conſiglio di Stato, Nicola Auguſto d'Harlay, Cavaliere, Signor di Bonnevil, Conte di Cely; il noſtro caro, e ben Amato Luigi Verius Cavaliere, Conte di Creſcy, Marcheſe di Treon, Barone di Couray, Signor di Bolay, delle due Chieſe di Fort'Iſola, e di Manillet; & il noſtro Caro, e ben Amato Franceſco di Callieres, Cavaliere, di Rochechellaye, e di Gigni, noſtri Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipotéziarii in virtù delle piene facoltà, che gli habbiamo dato, hanno concluſo, firmato, e ſottoſcritto li 20. di Settembre paſſato à Ryſvich con li Signori Antonio Henſius, Conſigliero, Penſionario de Stati d' Olanda, e di VVeſtfriſia, Cuſtode del Gran Sigillo, e ſoprantendente de' Feudi, Everardo d'Uvede, Signor d'Uvede, Deichuelt &c. Sig. Foncier della Città d'Oudeuvater, Decano, e Proveditore del Capitolo Imperiale di S. Maria d'Utrech, Dichgrave del Reno nella Provincia d'Utrech, Preſidente de' Stati della detta Provincia; e Guglielmo d' Haren Grierman del Blidt, Deputato della Nobiltà agli Stati di Friſia, e Curatore dell'Univerſità di Francher, Deputati nella loro Aſſemblea dagli Stati d'Olãda, d'Utrech, e di Friſia, in qualità d'Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipo-

nipotenziarii de nostri carissimi, e grandi Amici gli Stati Generali delle Provincje unite de Paesi Bassi, egualmente muniti l'intiera facoltà, il Trattato del Commercio, Navigatione, e Marina, conforme ciò, che siegue.

Il Trattato di Pace, ch' è stato concluso in questo giorno trà il Rè Christianissimo, e gli Signori Stati Generali delle Provincie Unite, facendo cessare tutti quei motivi di displicanza, che per qualche tempo havevano tenuta alterata l'affettione, che S.M. hà sempre havuta per il bene, e prosperità publica, seguendo in questo le massime de' Rè suoi Predecessori, e li sopradetti Signori Stati Generali rientrando anch'essi nella medesima passione, che sempre testimoniorono per le grandezze della Francia, ne' sentimenti d'una sincera riconoscenza, per l'obligationi, & i considerabili vantaggi, che sempre ne riceverono. S.M. non hà voluto omettere cos' alcuna, che possa assodare quest'unione; e li detti Stati Generali, niente però desiderando, che di perpetuarla, hanno stimato, che non via sia mezzo più proprio, nè modo più sicuro per un tale effetto, che di stabilire una libera, e perfetta corrispondenza frà li Sudditi d'una parte, e dell'altra, e perciò hanno pensato, che sia bene il regolare i loro particolari interessi, per quello riguarda il Commercio, Navigatione, e Marina, per mezzo de leggi, e conventioni le più propiie per prevenire tutti gl'inconvenienti, che potrebbero intorbidare, & indebolire questa buona corrispondenza. E però per sodisfare S.M. alla brama de sudetti Signori Stati, hà ordinato al Sig. Nicola Augusto d' Harlay, Cavaliere &c. al Sig. Luigi Verio Cavaliere &c. & al Sig. Francesco di Callieres Cavaliere &c. e suoi Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii all' Assemblea del Trattato di Pace, e li sudetti Signori Stati Generali à Signori Antonio Hensius Consigliero, &c. al Signor d'Uvede Dichuelt &c. al Signor Foncier della Città &c. & à Gulielmo d' Heren Grietman di Blidt Deputato della Nobiltà di Frisia, e Curatore &c. Deputati tutti nella loro Assemblea da Signori Stati d'Olanda, e d'Utrech, e di Frisia, di conferire, e convenire in virtu delle loro facoltà rispettivamente prodotta, e Copia della quale è quì sotto trascritta per un Trattato di

Commercio, e Negotiatione della maniera, che siegue.

I. Gli Sudditi di S.M. e de' Signori Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi goderanno reciprocamente della medesima libertà in ordine al Commercio, e Navigatione, che in ogni tempo hanno goduto prima di questa guerra in tutti i Regni, Stati, e Provincie d' una parte, e dell'altra.

II. E però più per l'avvenire non sarà posto in uso sorte alcuna d'hostilità, nè di violenze da gl'uni, e contro gli altri, tanto per mare, che per terra, ne' fiumi, e rive d'acque dolci sotto qualunque pretesto, & ancora non potranno gli Sudditi di S.M. prendere ordine alcuno per i particolari armamenti, nè lettere di rappresaglie di Prencipi, e Stati nemici di detti Signori Stati Generali, nè meno travagliarli, ò danneggiarli in modo alcuno, in virtù di tali commissioni, ò lettere di rappresaglie, nè meno andar in corso con esse sotto pena d'essere perseguitati, e castigati, come Corsari. Cosa che sarà reciprocamente osservata dagli Sudditi delle Provincie Unite à riguardo de' Sudditi di S.M. E saranno à quest'effetto sempre, e quantevolte sarà ricercato da una parte, e dall' altra nelle Terre del Dominio di S.M. & in quelle delle Provincie Unite publicati, e rinovati, precisissimi, & espressissimi comandi, e prohibitioni di non potersi servire di tali commissioni, ò lettere di rappresaglie, sotto le pene contenute quì basso, che saranno severamente esseguite contro gl' inobedienti, oltre la restitutione intiera, alla quale saranno tenuti di fare à quelli, à quali havranno causato danno alcuno.

III. E per ovviare per quanto è in noja gl' inconvenienti, che potessero insorgere dalle prede fatte per inavertenza, ò altrimenti, e principalmente ne' luoghi lontani, si è convenuto, & accordato, che se si fanno alcune prede da una parte, ò dall'altra nel Mar Baltico, ò in quello del Nord da Ternouse in Norveggia sino al capo della Manica nello spatio di quattro settimane, ò dal principio della detta Manica sino al Capo di S. Vincenzo nello spatio di sei settimane; e di là nel Mar Mediterraneo, e sino alla linea nello spatio di dieci settimane, & al di là della Linea, & in tutti gl' altri luoghi del Mondo nello spatio di otto

mesi

meſi dalla publicatione delle preſenti, le prede, & i danni che vi ſaranno da una parte, e dall' altra doppo il termine prefiſſo ſaranno tenute in conto, e tutto ciò, che ſarà ſtato preſo ſi renderà con la compenſatione di tutti li danni, che ne ſaranno ſeguiti.

IV. Tutte le lettere marcate, e di rappreſaglia, che prima poteſſero eſſere ſtate accordate per qualunque cauſa, che ſia, ſono dichiarate nulle, e da quì avanti non ſe ne potrà dare à Sudditi d' un' Aleato ſenza pregiudicio de Sudditi dell'altro, ſe ciò non foſſe ſolamente in caſo d' una denegata manifeſta giuſtitia, la quale negativa non potrà eſſer tenuta per vera, ſe la richieſta di quello, che dimanda le dette rappreſaglie non è communicata al Miniſtro, che ſi trovarà nello Stato contro i Sudditi del quale, devono eſſer concedute, affine che nel termine di quattro meſi, ò più toſto ſe ſi può poſſa prēderſi informatione del contrario, ò procurare, che reſti cōpita la giuſtitia conforme il dovere.

V. Non potranno ancora i Sudditi particolari di S.M. eſſer poſti in arreſto, nè in altra forma fermate le loro perſone, e beni per coſa alcuna, che S.M. poſſa eſſere in debito, nè li particolari Sudditi de ſudetti Stati Generali per cauſa alcuna, che poteſſero eſſere debitori i medeſimi Stati.

VI. I ſudditi, & habitanti ne' Paeſi ſoggetti à S.M. & à detti Signori Stati Generali viveranno, converſaranno, e frequentaranno gli uni con gli altri in buona amicitia, e corriſpōdenza, e goderanno frà di loro la libertà del commercio, e negotiatione nell'Europa, in tutti i limiti de Paeſi dell'uno, e dell'altro, in ogni ſorte di mercantie, e manifatture, il Commercio, e traſporto de quali ſi è generalmente, & univerſalmente prohibito à tutti, tanto Sudditi, che Stranieri dalle Leggi, & ordinanze degli Stati dell'uno, e dell'altro.

VII. Et à tale effetto gli ſudditi di S. M. e quelli de detti Signori Stati Generali, potranno francamente, e liberamente frequentare con le loro mercantie, e navi, li Paeſi Terre, Città, Porti, e Fiume dell'uno, e dell' altro Stato, portarvi, e vendere à tutti indiſtintamente comprare, trafficare, e traſportare ogni ſorte di mercantia, l'introduttione delle quali, ò eſtrattione, e traſporto non ſarà prohita

à tut-

à tutti i Sudditi di S.M. e delli detti Signori Stati Generali, ſenza che queſta reciproca libertà poſſa eſſere prohibita, limitata, ò riſtretta d'alcun privilegio, dono, ò d'alcuna particolar conceſſione, e ſentenza, che ſia permeſſo all'uno, & all'altro di concedere, ò di fare à loro Sudditi dell'Immunità, beneficii, doni gratuiti, ò altri dritti aggravii, gabelle, ò qualunque impoſitione ſopra le loro perſone, beni, vettovaglie, navi, ò ſpeſe di quelli, direttamente, ò indirettamente ſotto qualunque nome, titolo, ò pretetto, che poſſi eſſere, ſalvo quelli, che ſaranno pagati per li proprii, e naturali Sudditi dell'uno, e dell'altro.

VIII. Gli Sudditi delli Stati Generali, non potranno nell'iſteſſo modo eſſer trattati diverſamente, ò più mal nelli dritti ſtabiliti per ancorare del ſoldo Parigino, e tutti gl'altri aggravii, & impoſitioni di qualunque nome, che poſſino havere. Sia ſotto il titolo di dritto ſtraniero, ò alerimenti ſenza alcuna riſerva, ò eſentione, che gli ſudditi medeſimi di S.M. Chriſtianiſſima, che non ſarāno Cittadini, ne' luoghi, ove li detti dritti rilevano.

IX. Che à riguardo del commercio del Levante in Francia, e delli vinti per cento, che ſi leva in tale occaſione, gli ſudditi de Stati Generali delle Provincie Unite goderanno pure la medeſima libertà, e Franchizia, che godono i ſudditi del Rè Chriſtianiſſimo, talmente che ſarà permeſſo à detti ſudditi de' ſtati Generali di portare delle mercantie dal Levante à Marſiglia, & altre Piazze permeſſe in Francia, tanto con li proprii, che dentro Vaſcelli Franceſi, e che nell' uno, e nell' altro caſo li detti Sudditi de Stati Generali non ſaranno ſottopoſti alli detti venti per cento, ſe non tanto, quanto i Franceſi vi ſaranno ſottopoſti portando mercantie ne' loro proprii Vaſcelli à Marſiglia, ò altre Piazze accordate, e che in queſte non ſi potrà far cangiamento alcuno, in pregiudicio degli Stati Generali.

X. Sarà permeſſo à ſudditi de Signori Stati Generali il portare, far entrare, e ſpacciare in Francia, e ne' Paeſi conquiſtati liberamente, e ſenza alcun impedimento le Arringhe ſalate, ſenza diſtintione, e ſenza eſſer ſoggetti alla ricetta delle Botti, ò Barilli; e ciò non oſtante tutti gli Editti,

ditti, dichiarationi, e ſentenze del Conſeglio à queſto contrario, e nominatamente quelli delli 15. Luglio, e 14. Settembre 1687. che prohibiſcono di portare, e di far entrare ne' Porti di Francia, ò Piazze conquiſtate delle Arringhe, in altra maniera, che affumate, e ſalate con buona concia, e che ordinano, che le dette Arringhe ſaranno portate ne' Porti di Mare dentro Barilli, dieci de quali ſaranno l'equivalenti di dodeci ricercati. Li quali arreſti reſteranno rivocati, & annullati.

XI. Si ſpediranno reciprocamente alla Dohana, ò dagli Eſſecutori, tanto in Francia, che ne' Paeſi degli Stati Generali egualmente, e ſenza alcuna diſtintione i ſudditi dell'una, e l'altra natione, ſubito che ſarà poſſibile, ſenza cauſarle alcun impedimento, ò ritardo di qualſivoglia ſorte.

XII. Si farà una nuova Tariffa commune, e ſecondo la convenienza reciproca in termine di trè meſi, & in tanto ſi oſſerverà la Tariffa dell'anno 1667. ſarà eſſeguita per modo di proviſione, & in caſo, che non ſi conveniſſe nel detto tempo della detta nuova Tariffa, quella dell' anno 1664. haverà effetto per l' avvenire.

XIII. Le navi da guerra dell'uno, e dell' altro partito troveranno ſempre le Spiaggie, i Fiumi, e Porti liberi, & aperti per entrare, uſcire, e ſtarvi ad Ancora fondata per quanto li ſarà neceſſario, ſenza poter eſſere viſitate, con obligo però di ſervirſene con diſcrettione, e di non dare cagione alcuna di Geloſia, con un troppo longo, & affettato ſoggiorno, nè altrimente alli Governatori delle dette Piazze, e Porti, à quali li Capitani delle dette Navi faranno ſapere la cagione del loro arrivo, e del loro ſoggiorno.

XIV. Le Navi da guerra di S.M. e de detti Signori Stati Generali, e quelle de loro ſudditi, che ſaranuo ſtate armate in guerra, potranno con tutta libertà condurre le prede fatte à loro nemici, ove loro parerà bene, ſenza eſſere obligati ad alcun dritto, ſia de Signori Ammiragli, ò dell'Ammiralità, ò di ciaſcun'altro, ſenza che ancora le detti navi, ò le dette prede entrando ne' Porti di S.M. ò del-

li detti Signori Stati Generali possino essere fermate, e poste in sicuro, nè che gl'Ufficiali de' luoghi possino prendere conoscenza della validità delle dette prede, le quali potranno sortire, & essere condotte francamente, e con tutta libertà in quei luoghi ordinatili dalle commissioni, ch'havranno, e delle quali i Capitani delle dette Navi da guerra saranno obligati di far vedere, & al contrario non sarà dato assilo, nè permessa ritirata alcuna ne' loro Porti, ò simili luoghi à quelli, ch' havranno fatto delle prede sopra i sudditi di S.M. e de' detti Sig. Stati Generali, mà essendovi entrati per necessità di tempesta, ò pericolo di Mare si faranno sortire il più presto, che sia possibile.

XV. I sudditi di detti Signori Stati Generali non saranno punto riputati forastieri in Francia, e così saranno esenti dalle leggi di forastieri, che vuole, che doppo la morte loro tutto resti al Rè, mà potranno disponere de loro beni per via di Testamento, Donatione, ò altro, & i loro heredi sudditi di detti Stati dimorando tanto in Francia, che altrove vi potranno succedere anche *ab intestato*, benche non havessero ottenuta alcuna lettera di naturalità, senza che l'effetto di questa concessione loro possa essere contrastato, ò impedito sotto pretesto di qualunque dritto, ò prerogativa delle Provincie, Città, ò persone private. Potranno similmente senza le dette lettere di naturalità, stabilirsi in tutta libertà i sudditi de' detti Signori Stati in tutte le Città del Regno, per farvi il loro commercio, e traffico, senza però potervi acquistare alcun dritto di Cittadinanza, se ciò non è che essi havessero ottenute lettere di naturalità in buona forma dalla M. S. saranno generalmente trattati quelli delle Provincie Unite in tutto, e per tutto favorevolmente li proprii, e naturali sudditi di S.M. e particolarmente non potranno esser compresi nelle tasse, che potranno esser fatte sopra gli stranieri; e sarà tutto il contenuto del presente Articolo osservato, à riguardo de' sudditi del Rè ne' Paesi soggetti à sopradetti Signori Stati.

XVI. Le Navi cariche d'uno degli Aleati, passando sopra le Coste dell'altro, e fermandosi nelle Rive, ò porti per tempesta, ò altro, non saranno costrette di scaricarvi, ò di

spiac-

ſpacciarvi le loro mercantie, ò parte di quelle, nè tenuti di pagar alcun dritto, ſe non vi ſcaricaranno mercantie a lor voglia, e per proprio compiacimento.

XVII. I padroni delle Navi, i loro piloti, Ufficiali, e Soldati, Marinari, & altre genti di mare, le Navi medeſime, nè le vettovaglie, e mercantie, delle quali ſaranno cariche, non potranno eſſere poſte in ſicuro, nè arreſtate, in virtù d'ordine alcuno generale, ò particolare di chiunque ſi ſia, ò per qualunque motivo, ò cagione vi poſſi eſſere, nè meno ſotto preteſto della conſervatione, e difeſa dello Stato, e generalmente niente potrà eſſer preſo a' ſudditi d'una parte, e dell'altra, dal conſenſo di quelli, a cui appartenerà, pagandone le coſe, che da loro ſi deſidereranno, in che tuttavolta non s'intende di comprendere le aſſicurationi, & arreſti fatti d'ordine, & autorità della giuſtitia, e per le vie ordinarie, e per debiti reali contratti, ò altre cauſe legitime, per ragion delle quali ſi procederà per via di dritto, ſecondo le forme della giuſtitia.

XVIII. Tutti gli ſudditi, & habitanti di Francia, e delle Provincie Unite, potranno in tutta ſicurezza, e libertà navigare con li loro vaſcelli, e trafficare con le loro mercantie, ſenza diſtintione di chi poſſino eſſere li proprietarii di quelle, de' loro Porti, Regni, e Provincie, e così de' Porti, e Regni degli altri Stati, ò Provincie verſo le piazze di quelli, che ſono di già nemici dichiarati, tanto della Francia, che delle Provincie Unite, ò dell'uno de' due, ò che poteſſero dichiararſi tali. Come ancora li medeſimi ſudditi, & habitanti potranno con la medeſima ſicurezza, e libertà navigare con li loro vaſcelli, e trafficare con le loro mercantie, ſenza diſtintione di chi poſſino eſſere li proprietarii di quelle, da' luoghi, porti, e ſpiaggie di quelli, che ſono nemici dell'uno, e dell'altro de' ſudetti partiti, ò dell'uno de' due in particolare, ſenza contradittione, ò diſturbo di chi ſi ſia, non ſolamente in faccia delle dette Piazze nemiche verſo un luogo neutrale, ma ancora d'una piazza nemica all'altra, ſia che ſi trovino ſituate ſotto la giuriſdittione di un medeſimo Sovrano, ò ſotto diverſi Sovrani.

XIX. Queſto traſporto, e queſto traffico ſi deve intendere per ogni ſorte di mercantia, eccettuate quelle di controbando.

In

XX. In questo genere di mercantie di contrabando, s'intende solamente essere compresse ogni sorte d' armi a fuoco, & altri sortimenti a quelli dipendenti, come Cannoni, Moschetti, Mortari, Petardi, Bombe, Granate, Fuochi artificiati, Cerchi, Pegole, Casse, Forcelle, Bandoliere, Polvere, Michio, Salnitro, Balle, Picche, Spade, Morioni, Casacche, Corazze, Alabarde. Cavalli, Selle da Cavallo, Fodre di pistole, pennoni, & altri assortimenti per servitio di Guerra.

XXI. Non saranno compresse in questo genere di mercantie di contrabando, li Frumenti, Biade, & altri grani, Legumi, Oglio, Vino, e Sale, nè generalmente tutto ciò che appartiene alla nutritura, e sostentamento del vivere humano, ma resteranno libere come l'altre mercantie, e vettovaglie, non comprese nell'Articolo precedente, e ne sarà permesso il trasporto anche ne' luoghi nemici a detti Signori Stati, salvo alle Città, ò Piazze assediate, blocate, ò investite.

XXII. Per effecutione di quanto è stato di sopra accordato si farà nella maniera seguente. Che le Navi, e Barche, con le Mercantie de' Sudditi di S.M. essendo entrate in qualche porto de' detti Signori Stati, volendo di là passare a quelli de' detti nemici, saranno obligati solamẽte di mostrare a gli Ufficiali de' porti di detti Signori Stati, dove partirãno, i loro passaporti, cõtenẽdo la specificatione del carico delle loro Navi, sottoscritti, e sigillati col sigillo, e sottoscrittione ordinaria, e riconosciuti dagli Ufficiali dell' Amiralità de' luoghi, di dove essi si saranno sù le prime partiti, con la dichiaratione del luogo, ove saranno destinate, il tutto in forma ordinaria, e costumata, doppo la quale esibitione de' loro passaporti nella forma sudetta, non potranno essere inquietati, nè ricercati, detenuti, nè ritardati ne' loro viaggi, sotto qualunque pretesto, che sia.

XXIII. Sarà l'istesso praticato a riguardo delle Navi, e Barche Francesi, ch'andaranno in qualunque spiaggia delle Terre soggette a detti Signori Stati, senza voler entrare ne' loro porti, ò entrandovi, senza però voler sbarcare, e rompere il loro carico, non potranno essere obligati a render conto di ciò, che conducono, se non in caso, che vi fosse so-

spetto

ſpetto, che portaſſero a'Nemici de'detti Signori Stati delle mercantie di controbando, come è ſtato detto di ſopra.

XXIV. Et in detto caſo d'apparente ſoſpetto li detti ſudditi ſaranno obligati di moſtrare ne'porti i loro paſſaporti nella forma quì di ſopra ſpecificata.

XXV. Ch'eſſendo entrate in dette ſpiaggie, ò incontrando in pieno mare alcuna Nave de'detti Signori Stati, ò d'armatori particolari loro ſudditi, le dette Navi delle Provincie Unite, per evitare ogni diſordine, non s'accoſteranno più da vicino a Franceſi della portata d'un Cannone, e potranno mandare il loro Battello, ò ſcialuppa all'abordo delle Navi, ò Barche Franceſi, e farvi entrar dentro due, ò tre huomini ſolamente, a'quali ſaranno moſtrati li paſſaporti, e Lettere di mare dal Padrone, ò Capo delle Navi Franceſi nella maniera quì di ſopra ſpecificata, ſecondo il Formolario delle dette Lettere di Mare, che ſarà inſerito nel fine di queſto Trattato, per li quali paſſaporti, e Lettere di Mare, poſſa non ſolamente reſtar in chiaro della qualità del ſuo carico, ma ancora del luogo della dimora, ò reſidenza, tanto del Padrone, e del Capo, che dell'iſteſſa Nave, affine che con queſti due modi. ſi poſſa conoſcere ſe portano delle Mercantie di controbando, e che appariſca ſufficientemente tanto della qualità della detta Nave, che del ſuo Padrone, ò Capo; a quali paſſaporti, e Lettere di Mare ſi dovrà dare intiera fede, e credenza, & affine, che ſi conoſca meglio la validità, e che elle non poſſino in niuna maniera eſſere falſificate, e contrafatte, ſaranno munite di Marche, e contraſegni di S. M. e de'ſudetti Signori Stati Generali.

XXVI. Et in caſo, che ne'detti Vaſcelli, e Barche Franceſi deſtinate verſo li porti de'Nemici di detti Signori Stati, ſi trovaſſero per le diligenze ſudette alcune Mercantie, e attrezza di quelle, che quì di ſopra ſono dichiarate di cõtrobando, e prohibite, ſaranno ſcaricate, denunciate, e confiſcate davanti a'Giudici dell'Amiralità delle Provincie Unite, ò altri competenti, ſenza che per queſto le Navi, e Barche, ò altri beni, Mercantie, Vettovaglie libere, e permeſſe, ritrovate nella medeſima Nave, poſſino eſſere in alcuna maniera trattenute, e confiſcate.

In oltre

XXVII. In oltre è ſtato accordato, e convenuto, che tutto ciò che ſi troverà caricato da'ſudditi di S.M. in una Nave de'Nemici de'detti Signori Stati, benche non foſſero Mercantie di contrabando, ſarà confiſcata con tutto ciò che ſi troverà in detta Nave, ſenza eccettione, nè riſerva, ma dall'altra parte ancora ſarà libero, e franco tutto ciò che ſarà, e ſi troverà nelle Navi appartenenti a ſudditi del Rè Chriſtianiſſimo, ancorache il carico, ò parte di quello foſſe de'Nemici de'ſudetti Signori Stati, ſalvo le Mercantie di contrabando, a riguardo delle quali ſi regolerà ſecondo ciò ch'è ſtato diſpoſto dagli Articoli precedenti. E per chiarezza più preciſa di queſto Articolo, ſi è accordato, e convenuto di più, che ſuccedendo, che ambe le parti, ò una di quelle foſſe, ò foſſero impegnate in guerre, li beni appartenenti a'ſudditi dell'altro partito, e caricati nelle Navi di quelli, che ſono divenuti Nemici d'entrambi, ò dell'una delle parti non poſſino eſſere confiſcate in niuna maniera, con la ragione, ò ſotto preteſto d'eſſere imbarcati in Nave nemica; e ciò ſi oſſerverà non ſolamente quando le ſudette Mercantie vi ſaranno ſtate caricate prima della dichiaratione della Guerra, mà anche quando ciò ſeguiſſe doppo la detta dichiaratione, purche ciò ſia ſtato ne'tempi, e termini ſeguenti. Cioè, s'elle ſono ſtate caricate nel Mar Baltico, ò in quello del Nord, da Tornuſe, ò Norveggia ſino a capo della Manica nello ſpatio di quattro ſettimane, ò dal principio di detta Manica ſino al Capo di s. Vincenzo nello ſpatio di ſei ſettimane, ò di là dentro il Mare Mediterraneo ſino alla linea dentro lo ſpatio di dieci ſettimane, e di là dalla Linea, & in tutti gli altri luoghi del Mondo nello ſpatio d'otto Meſi, da principiarſi doppo la publicatione della preſente, talmente che le Mercantie, e beni de'ſudditi, & habitanti caricate in queſte Navi nemiche non potranno eſſere confiſcate in niuna maniera durante i termini, e nell'eſteſa ſopradetta, benche la Nave ſia nemica, angi ſaranno reſtituiti a'proprietarii, ſenz'alcuna dilatione, ſe però non foſſero ſtate caricate doppo ſpirati li ſudetti termini. E per tanto non ſarà permeſſo traſporto alcuno verſo i porti nemici di tali Mercantie di controbando, benche trovar ſi poteſſero caricate in una tal Nave nemica, ancorche foſſero

reſe

resse per la sudetta ragione. E come quì sopra si è regolato, che una Nave libera assicurerà le Mercantie caricatevi, è stato in oltre accordato, e convenuto, che questa libertà s'estenderà ancora alle persone, che si troveranno in una Nave libera a tal'effetto, ancorche elle fossero nemiche dell'uno, e dell'altro partito, ò d'uno di quelli, trovandosi per tanto in una Nave libera non ne potranno essere cavati, se però non fossero soldati, & effettivamente in servitio de' detti nemici.

XXVIII. Tutti li sudditi, & habitanti delle dette Provincie Unite, goderanno reciprocamente de'medesimi driti, libertà, essentioni ne'loro traffici, e commercii ne'porti, spiaggie, mari, e stati della sudetta Maestà (nel modo si è detto) come i sudditi di S.M. goderanno in quelli di detti Signori Stati, & in alto Mare, dovendosi intendere, che l'egualità sarà reciproca in tutti i modi da una parte, e dall'altra, & anco in caso, che doppo questo li sudetti Signori Stati fossero in pace, amicitia, e neutralità con qualche Rè, Provincia, ò Stato, che diveniſſe nemico di S. M. Ciascheduno de'due partiti devono reciprocamente servirsi dell'istesse conditioni, e restrittioni, espresse negli Articoli del presente Trattato, che riguardano il Traffico, & il Commercio.

XXIX. E per assicurar maggiormente li sudditi di detti Signori Stati, che non li sarà fatta violenza alcuna dalli detti vascelli di Guerra, sarà prohibito à tutti i Capitani de' Vascelli del Rè, & altri sudditi di S.M. di non molestarli, nè danneggiarli in niuna cosa, sotto pena d'essere essi obligati de'loro proprii beni, e persone a tutti i danni, & interessi sofferti, e da soffrirsi, fino alla dovuta restitutione, ò reparatione.

XXX. E per tal cagione saranno obligati da quì avanti li Capitani, e gli Armatori, ciascun di loro prima di partire, di dare cautione buona, e valida davanti a'Giudici competenti della somma di quindeci mila lire torneſi, per cautionare ciaschedun di loro stabilmente di tutti i mali potessero commettere ne'loro corsi, e per le contraventioni de' loro Capitani, & Ufficiali al presente Trattato, & agli ordini, & Editti di S.M. che saranno publicati, in virtù,

conformità della disposicione presente, sotto pena di caducità, e di nullità delle dette Commissioni, e Congedi, e ciò che sarà reciprocamente praticato dalli sudditi de' detti Signori Stati Generali.

XXXI. Se succedesse, che alcuno de' detti Capitani Francesi facesse preda d'un Vascello carico delle dette Mercantie di contrabando, come s'è detto, Non potranno i detti Capitani far'aprire, nè rompere le Casse, Bolzette, Balle, Valigie, Botte, & altre simili, ò trasportarle, vendere, ò permutarle, ò in altra forma alienare, che prima non siano state scaricate in terra alla presenza de'Giudici dell'-Ammiralità, e per essi inventariate le dette Mercantie trovate ne'detti Vascelli, se però le dette Mercantie di contrabando, non facessero, che una parte del carico, il Padrone, ò Capo della Nave trovasse bene di dare le dette Mercantie di contrabando al detto Capitano, e proseguire il suo viaggio, nel qual caso il detto Padrone, ò Capo non potrà in niuna maniera essere impedito di proseguire la sua strada, & il disegnato suo viaggio.

XXXII. Sua Maestà volendo, che i sudditi de'detti Signori Stati Generali siano trattati in tutti li paesi di suo Dominio, così bene, come se fossero proprii suoi sudditi, darà tutti gli ordini necessarii per fare, che i giudicii, e le sentenze, che saranno date sopra le prede, che saran state fatte in Mare, siano date con tutta giustitia, & equità da persone non sospette, nè interessate nel fatto, nel quale si contende, e darà S. M. ordini precisi, & efficaci, a fine che rette le sentenze, giudicii, & ordini di giustitia di già dati, e da darsi siano prontamente, e decentemente esseguiti, secondo le loro forme.

XXXIII. E quando che gli Ambasciatori de' detti Signori Stati Generali, ò alcun'altro de' loro Ministri publici, che saranno alla Corte di S. M. faranno doglianze de' giudicii già dati. S. M. farà rivedere i detti giudicii nel suo Consiglio per esaminare, se gli ordini, e precautioni contenute nel presente Trattato siano state osservate, e per farvi provvedere secondo la ragione, cosa che sarà fatto nel termine di tre mesi al più, e però avanti il primo giudicio, nè doppo quest'ultimo, mentre durerà la revisione della causa,

i beni,

i beni, & effetti de' quali si tratta, non potranno esser venduti, nè scaricati, se non è di consenso delle parti interessate, per fuggire il pericolo di perdere le dette Mercantie.

XXXIV. Quando il processo sarà mosso in prima, e seconda instanza contro quelli, c'havranno fatte delle prede in Mare, ò che vi saranno interessati, e che li detti interessati otteneranno un giudicio, ò sentenza favorevole, il detto giudicio, ò sentenza havrà libera la sua esecutione, non-ostante l'appellatione di quello, c'havrà fatta la preda, mà non al contrario, e ciò che si è detto in questo presente Articolo, e nell'antecedente per far rendere buona, e pronta giustitia a' sudditi delle Provincie Unite sopra le prede fatte nel mare da' sudditi di S.M. sarà inteso, e praticato ancora da' Signori Stati Generali, a riguardo delle prede fatte da' loro sudditi sopra quelli di S.M.

XXXV. Sua Maestà, e li Signori Stati Generali potranno in ogni tempo far construere, ò allestire ne' paesi l'uno dell'altro tal numero di Navi, sia per la Guerra, ò per il Commercio, che loro sembrerà bene, come ancora comperare tal quantità di munitioni da guerra conforme il loro bisogno, & impiegheranno la loro autorità, acciochè i detti contratti di Navi, e provisioni di munitioni si faccino fedelmente, & a prezzo ragionevole, senza che S.M. nè li Signori Stati Generali possino dare la detta permissione l'uno dell'altro, in caso che li detti nemici fossero i provocanti, o gli aggressori.

XXXVI. Succedendo, che Navi di Guerra, o di mercantia urtassero, o per tempesta, o altro accidente alle Coste dell'uno, o dell'altro Aleato, le dette Navi, apparecchi, beni, e mercantie, e tutto ciò che sarà in salvo, o che venghi in salvo, se le dette cose sono state vendute mentre erano in pericolo, essendo riclamato da' proprietari, o altri, che ci habbino ragioni sopra essi, nell'anno, e giorno, tutto sarà restituito senza alcuna forma di processo, pagando solamente le spese ragionevoli, e ciò che sarà regolato dalli detti Aleati per quello spetta all'essere in salvo, e nel caso di contravention al presente Articolo, S. M. e li detti Signori Stati Generali promettono d'impiegare efficacemente la loro autorità per far castigare con ogni possibile severità quelli

de'loro ſudditi, che ſi troveranno colpevoli delle inhumanità commeſſe tal volta in tali rincontri con loro ſommo diſpiacimento.

XXXVII. Sua Maeſtà, e li detti Signori Stati Generali non riceveranno, nè ſoffriranno, che i loro ſudditi ricevino in paeſe alcuno della loro obedienza alcun pirata, e bandito di qualunque ſorte, ma li faranno perſeguitare, punire, cacciare da'loro porti, e le Navi predette, come li beni preſi da detti pirati, e banditi, che ſi troveranno in eſſere, ſaranno incontinenti, e ſenza forma di proceſſo reſtituite francamente a'proprietarij, che ne faranno richiamo.

XXXVIII. Gli habitãti, e ſudditi d'una parte, e dell'altra potrãno per tutto, nelle Terre ſoggette a d. Rè, & à detti Signori Stati farſi ſervire da quegli Avvocati, procuratori, Notari, e ſollicitatori, che più loro piacerà, o da'quali ſarà ordinato da'Giudici ordinarij quando ſarà biſogno, e che li detti Giudici ne ſaranno ricercati, e ſarà permeſſo a detti ſudditi, & habitanti dell'una, e l'altra parte di tenere ne' luoghi, ove dimoreranno li Libri del loro traffico, e corriſpondenza nella lingua, che più loro piacerà, ſenza che per queſta cauſa poſſino eſſere inquietati, nè ricercati.

XXXIX. Per l'avvenire alcun Conſole non ſarà ammeſſo, nè da una parte, nè dall'altra, e ſe ſi giudicherà a propoſito dalli Reſidenti, Agenti, Commiſſarii, o altri, non ne potranno ſtabilire le loro ordinarie dimore, che ne'luoghi, ove riſiede la Corte.

XXXX. S. M. e li detti Signori Stati Generali non permetteranno punto, che alcun Vaſcello da guerra, nè altro preparato per commiſſione, e per ſervitio d'alcun Principe, Republica, o Città che ſia venghi a fare preda alcuna ne' porti, ſpiaggie, o fiume, che gli appartenga ſopra li ſudditi dell'uno, e dell'altro, & in caſo, che ciò ſucceda, S. M. e li detti Signori Stati impiegheranno la loro forza, & autorità per farne fare la reſtitutione, o ragionevole riparatione.

XLI. Se ſopraveniſſe per innavvertenza, o altrimenti qualche inoſſervanza, o contraventione al preſente Trattato, o dalla parte del detto Rè, o da quella de'Signori Stati, e loro ſucceſſori, ciò però non baſterà per fare, che non ſuſſiſta in tutta la ſua forza, ſenza che perciò ſi venghi a rottura di confederatione, amicitia, e buona corriſpondenza,

ma

ma si ripareranno prontamente le dette contraventioni, e se procedano per mancamenti di qualche suddito particolare, questo solo sarà punito, e castigato.

XLII. E per meglio assicurare per l'avvenire il Commercio, e l'amicitia frà li sudditi del detto Rè Christianissimo, e delli Signori Stati Generali è stato accordato, e convenuto, che succedendo in avvenire qualche interruttione d'amicitia, o rottura frà la Corona di Francia, e li sudetti Stati Generali delle Provincie Unite (cosa che Dio non voglia) sarà sempre dato il tempo di nove mesi doppo la detta rottura a sudditi d'una parte, e dell'altra, per ritirarsi con li loro effetti, e trasportarli, ove più li piacerà, ciò che li sarà permesso di fare, come ancora di vendere, e trasportare i loro Beni, e mobili in tutta libertà, senza che possino essere in modo alcuno impediti, nè procedere per tutto il detto tempo di nove mesi, ad alcuna assicuratione de' loro effetti, nè meno all'arresto delle loro persone.

XLIII. Si procurerà da una parte, e dall'altra di prevenire per quanto sarà possibile tutto ciò che potesse in alcuna maniera impedire direttamente, o indirettamente l'esecutione del presente Trattato, e specialmeute dell'Articolo settimo, e s'obligano a qualunque minima doglianza, che possa farsi per qualche contraventione, di farne subito la riparatione.

XLIV. Il presente Trattato di Commercio, Navigatione, e Marina durerà 25. anni da principiarsi il giorno, che sarà sottoscritto, e le Ratificationi ne saranno date in buona forma, e cambiate da una parte, e dall'altra nello spatio di tre settimane dal giorno della sottoscrittione, o più tosto se sarà possibile.

XLV. E per maggior sicurezza di questo Trattato di Commercio, e di tutti li punti, & Articoli contenutovi, sarà il detto presente Trattato publicato, verificato, e registrato nella Corte del Parlamento di Parigi, & in tutti gli altri Parlamenti del Regno di Francia, e Camera de' Conti del detto Parigi, come ancora similmente il detto Trattato sarà publicato, verificato, e registrato dalli detti Sign. Stati Generali nelle loro Corti, & altre Piazze, dove si costuma di far le publicationi, verificationi, e registri.

Formolario de'Passaporti, e Lettere che si devono dare nell'Ammiralità di Francia alle Navi, e Barche, che ne sortiranno secondo l'Articolo del presente Trattato.

Luigi Conte di Tolosa Ammiraglio di Francia à tutti quelli, che le presenti vedranno. Salute.

FAcciamo sapere, c'habbiamo dato congedo, e permissione à ..... Padrone, e Conduttore della Nave nominata ..... della Città di ..... del Porto di ..... Botte ..... ò in circa, essendo di presente nel Porto, ò Spiaggia di .... d'andarsene à ..... Carica di ..... doppo esser stata visitata la sua Nave prima di partire darà giuramento d'avanti gli officiali, ch'esercitano la giurisdittione delle cause Maritime, come il detto Vascello appartiene ad uno, ò più sudditi di S.M. L'atto del quale sarà posto sotto le presenti, come ancora di guardare, e far guardare per quelli del suo Equipaggio gli ordini, e regolamẽti della Marina, e porre a Registro il Rolo segnato, e cõfirmato contenendo i nomi, & i cognomi, la nascita, e la dimora, ò Paese de gli huomini del suo Equipaggio, e di tutti quelli, che s'imbarcherãno li quali nõ potranno imbarcarsi senza il Sigillo, ò permissione de gli Ufficiali dell'Ammiralita, & in ciaschedun Porto, ò Spiaggia, ove entrarà con la sua Nave farà vedere à gli Ufficiali, e Giudici della Marina del presente Congedo, e le farà fedel relatione di ciò che sarà fatto, e passato nel suo Viaggio, e porterà li Padiglioni, Armes, & Insegne del Rè, e le Nostre, durante il suo viaggio, in testimonio di che noi habbiamo fatto porre il nostro segno, & il Sigillo delle nostre Armi alle presenti, e quelle fatte contrasegnare dal nostro Secretario della Marina a ..... Giorno di ..... mille, e seicent .....

Sottoscritto. Luigi Co. di Tolosa.

E più basso ... per .....

Formolario dell'atto contenente il Giuramento.

Noi . . . . dell'Ammiralità de . . . . . assicuriamo, che . . . . . Padrone della Nave chiamata al Passaporto quì di sopra, hà dato il giuramento mentionato in quello fatto à . . . . il . . . . Giorno di . . . . mille, seicent . . . .

Altro Formolario delle Lettere, che si devono dare nelle Città, ò Porti di Mare delle Provincie Unite alle Navi, e Barche, che ne sortiranno secondo l'Articolo sudetto.

Alli Serenissi. Illustrissi. Illustri, Potentissimi, Honorevoli, e Prudenti Signori Imperatore, Rè, Republiche, Principi, Duchi, Conti, Baroni, Signori, Borgomastri, Eschevini, Consiglieri, Giudici, Officiali, e Reggenti, di tutte le buone Città, e Piazze, tanto Ecclesiastiche, che Secolari, che vedranno, ò leggeranno le presenti.

NOi Borgomastri, e Reggenti della Città di ..... facciam sapere che ..... Padrone della Nave .... comparso d'avanti a noi hà dichiarato con giuramento solenne, che la Nave nominata ..... grande in circa .... La stessa sopra la quale hora egli è Padrone, appartiene a gli habitanti delle Provincie Unite, cosi Dio lo aiuti. E come volontieri noi vedressimo il detto Padrone di Nave contento ne' suoi giusti affari, Noi vi preghiamo tutti in generale, & in particolare, ove il detto Padrone giungerà con la sua Nave, e le sue Mercantie, che vi piaccia di riceverlo benignamente, e trattarlo decentemente, tollerandolo sopra i dritti accostumati di pedaggi, e spese, dentro, e presso i vostri Porti, Fiumi, e Dominij, lasciandolo navigare, passare, frequentare, e negotiare, ove egli troverà a proposito, cosa che volontieri noi riconosceremo. In testimonio di che vi habbiamo fatto porre il Sigillo della nostra Città.

In fede di che Noi Ambasciatori sudetti di S. M. Chrìstianissima, e de' Signori Stati Generali in virtù delle facolta rispettivamente a noi concesse habbiamo a nome de' sopradetti, sottoscritte le presenti con l'ordinarie nostre sottoscrittioni, e fatto a queste porre i Sigilli delle nostr'armi. A Ryswich li 20. Settembre 1697.

L. S. *d'Harlay Bonnevil.* L. S. *A. Hensius.*
L. S. *Veria di Cresey.* L. S. *d'Vvede.*
L. S. *di Callieres.* L. S. *VV. à Haren.*
L. S. *di M. Le Pens. Hensius.*

Ratificato a dì 3. Ottobre 1697.

Arti-

Articolo ſeparato con l'Olanda ſopra l'Impoſitione di 50. ſoldi per Balla, ò Botte.

Luigi per gratia di Dio Rè di Francia, e di Navarra, a tutti a quelli, che le preſenti vedranno. Saluto.

HAvendo veduto, & eſaminato l'Articolo ſeparato, ch'il noſtro amato, e leal Conſigliero ordinario nel noſtro Conſiglio di Stato Nicola Auguſto d'Harlay Cavaliere, &c. che il noſtro ben amato Luigi Verio Caval. &c. & il noſtro caro, e ben'amato Franceſco di Callieres Cavaliere &c. noſtri Ambaſciatori Straordinarij, e Plenipotenciarij, in virtù dell'intiera facoltà, che noi gli habbiamo dato, hanno concluſo, firmato, e ſottoſcritto li 20. di Settembre paſſato a Ryſvich, con li Signori Antonio Henſius Conſigliero, &c. Everardo d'Vvede, &c. Sig. Forcier, &c. e Gulielmo d'Haren, Grietman d'Eliedt, &c. Deputati nella loro Aſſemblea dalli Stati d'Olanda, d'Utrecht, e Friſia, in qualità d'Ambaſciatori Straordinarij, e Plenipotentiarij de'noſtri cariſſimi, e grandi Amici gli Stati Generali delle Provincie Unite de'Paeſi Baſſi, egualmente muniti d'ogni facoltà, del qual ſeparato Articolo, il tenore è quello che ſegue.

Oltre quello ch'è ſtato concluſo, e firmato nel Trattato di Commercio fatto frà gli Ambaſciatori di S.M. Chriſtianiſſima, e quelli degli Stati Generali delle Provincie Unite, queſto giorno 20. Settembre 1697. E'ſtato ancora convenuto con il preſente ſeparato Articolo, che havrà la medeſima forza, e virtù, che ſe foſſe ſtato inſerito di parola in parola nel ſudetto Trattato. Che l'impoſitione di 50. ſoldi per Botte ſtabilita in Francia ſopra le Navi de'Stranieri, ceſſerà intieramente per l'avvenire, in riguardo alle Navi de'Sudditi de'Stati Generali delle Provincie Unite, e non potra per l'avvenire eſſere riſtabilito; di ſorte, che le Navi de'Sudditi de'ſudetti Signori Stati Generali ſaranno ſcaricate della detta taſſa, ſin che queſte vadino a dirittura in Francia, partite che ſaranno da Paeſi, e Terre de'detti Signori Stati, ò da qualunque altro luogo, ſiano cariche, ò vuote, ò ſiano cariche per ſcaricarſi in una, ò più Piazze di

Fran-

Francia, ò pure che ſiano deſtinate per prender carico ne'luoghi,ove havranno diſegno d'andare, ò non ve ne trovando, vadino in altre parti per haverne; ſia ancora che le dette Navi de'Sudditi de'Signori Stati ſortiſchino da'Porti di Francia per tornare al loro Paeſe, ò per andare in qualſivoglia altro luogo cariche, ò vuote; ſia ancora ch'habbiano preſo il loro carico in una, ò più Piazze, già che è ſtato convenuto, che nè in detti caſi, nè in alcun altro che poteſſe ſuccedere, le Navi de'ſudetti Signori Stati Generali non ſaranno ſoggette alla detta impoſitione; mà che ne ſaranno, e reſteranno eſſenti, tanto in venire ne'detti Porti di Francia, che in partirſene, eccettuato ſolamente nel caſo ſeguente, cioè. Quando le dette Navi prenderanno delle Mercantie in Francia, e che le traſporteranno da un Porto Franceſe in un'altro Porto pur Franceſe per ſcaricarvele, nel qual caſo ſolamente, e mai in niun'altro, gli Sudditi de'ſudetti Signori Stati ſaranno obligati di pagare il detto dritto, come gli altri Stranieri. Il preſente Articolo ſeparato, ſarà ratificato, e regiſtrato nella guiſa praticato nel Trattato di Commercio.

In fede di che noi Ambaſciatori della detta Maeſtà, e de' Signori Stati Generali, in virtù delle noſtre riſpettive facoltà, habbiamo a nome de'detti Rè di Francia, e Stati Generali, ſottoſcritto queſt'Articolo ſeparato con i noſtri ſoliti nomi, e vi habbiamo fatto porre il Sigillo delle noſtre Armi.

A Ryſvich in Olanda li 20. Settembre 1697.

L. S. *D'Arlay Bonevil.* L. S. *Henſius.*
L. S. *Verio di Creſcy.* L. S. *D'Vvede.*
L. S. *Di Callieres.* L. S. *VV. Haren.*

Ratificato a dì 3. Ottobre 1697.

TRATTATO DI PACE

Concluso li 20. Settembre dell' anno 1697. nel Castello di Risvvick nella Provincia di Olanda.

Trà il Sereniss. e Potentissimo Principe Guglielmo Terzo Rè della gran Brettagna da una parte, & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi Decimoquarto Rè di Francia, e di Navarra dall'altra parte.

A Tutti quelli in generale, & a ciascun in particolare, che fosse interessato, ò che potesse essere in qualunque modo, si fà sapere, che la Guerra essendosi grandemente accesa trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Guglielmo Terzo, per la Grazia di Dio Rè della gran Brettagna da una parte, & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi Decimoquarto, per la Gratia di Dio Rè Christianiſſimo di Francia, e di Navarra dall'altra, gli affari sono stati ridotti a questo punto per la permissione della bontà divina, che hà conservato da una parte, e l'altra il pensiero di far la pace, e loro Maestà Brittanica, e Christianiſſima animate da un medemo zelo per arrestar più presta l'effusione del sangue Christiano, e per il pronto ristabilimento della publica Tranquillità, hanno concordemente acconsentito in primo luogo a riconoscere per questo effetto la mediatione del Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe di gloriosa memoria Carlo Undecimo per la gratia di

Dio

Dio Rè di Svetia, de'Goti, e de' Vandali, ma una morte improviſa havendo tolte le ſperanze, che tutta l'Europa haveva giuſtamente concepito de'felici effetti de'ſuoi Conſigli, e de'ſuoi buoni Officii, le loro dette Maeſtà hanno ſtimato di non poter meglio fare, che di continuare a riconoſcere nella ſteſsa qualità il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Carlo duodecimo Rè di Svetia ſuo Figlio, e ſuo Succeſſore, che dalla ſua parte hà pur continuato l'iſteſſo deſiderio per l'avanzamento della Pace trà le dette Maeſtà Brittanica, e Chriſtianiſſima nelle Conferenze, che ſi ſono tenute per queſto effetto nel Caſtello di Riſvick nella Provincia di Olanda trà gli Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii nominati da una parte, e l'altra, cioè dalla parte di Sua Maeſtà Brittanica il Signor Tomaſo Conte di Pembroch, e di Montgomerii, Baron di Herbert, e di Cardif, Cuſtode del Sigillo, Privato d'Inghilterra, Conſiglier ordinario del Rè nel ſuo Conſiglio di Stato, & uno de'Giuſtitieri d'Inghilterra, il Signor Odoardo Viſconte di Viſſiers, e di Darford, Baron di Hoo, Cavalier Mareſcalco d' Inghilterra, & uno de' Giuſtitieri d'Irlanda, il Signor Roberto Lexington Baron di Everham, Gentil'huomo della Camera del Rè, & il Sig. Giuſeppe Villiamſon, Cavalier, Conſiglier ordinario della ſudetta Maeſtà nel ſuo Conſiglio di ſtato, e Cuſtode dell'Archivio dello Stato; E dalla parte di S. M. Chriſtianiſſima il Signor Nicolò Auguſto di Harlay, Cavalier, Signor di Bonneville, Conte di Celi, e Conſigliero ordinario del Rè nel ſuo Conſiglio di Stato; Il Signor Luigi Verio Cavalier Conte di Grecii Cõſigliero ordinario del Rè nel ſuo Conſiglio di Stato, Marcheſe di Treon, Baron di Convai, Signor di Boulaii, delle due Chieſe di Fortiſſe, del Mevillet, & altri luoghi, & il Signor Franceſco di Callieres Cavaliere, Signor di Callieres, della Rocca Chellaii, ò di Cignii, li quali doppo haver implorata l'Aſſiſtenza Divina, & haverſi communicate riſpettivamente le di loro Plenipotenze, & haver fatto il Cambiamento coll'intervento, & interpoſitione del Signor Nicola Baron di Lilienroot Ambaſciator ſtraordinario, e Plenipotentiario della Maeſtà del Rè di Svetia, che hà preſa la funtione di Mediatore con tutta la prudenza, tutta la capa-

capacità, e tutta l'equità neceſſaria, ſono convenuti a gloria di Dio, e per il bene della Chriſtianità con le conditioni, il tenor delle quali è il ſeguente.

I.

Vi ſarà una Pace univerſale, e perpetua, & una vera, e ſincera amicitia trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Guglielmo Terzo Rè della Gran Brettagna, & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi Decimoquarto Rè Chriſtianiſſimo, loro heredi, e ſucceſſori, loro Regni, Stati, e Sudditi, & queſta Pace ſarà inviolabilmente oſſervata tra eſſi sì religioſamente, e ſinceramente, che faranno vicendevolmente tutto quello, che potrà contribuire al bene, all' honore, & al vantaggio dell'uno, e dell'altro, vivendo in tutto come buoni vicini, e con una tal confidenza, e così reciproca, che queſt'amicitia ſia di giorno in giorno fedelmente coltivata, affermata, & accreſciuta.

II.

Tutte le inimicitie, hoſtilità, Guerre, e diſcordie trà li detti Rè della Gran Brettagna, e Chriſtianiſſimo; e parimente tra loro ſudditi ceſſeranno, e reſteranno eſtinte, & abolite in modo, che eviteranno ſeriamente in avvenire di non farſi alcun torto da una parte, e l'altra, ingiuria, ò pregiuditio, e che ſi aſterranno di attaccarſi, turbarſi, ò inquietarſi in qualunque maniera li ſia per Terra, per Mare, ò altre acque in tutte le parti del Mondo, e particolarmente in tutti li Regni, Terre, e Signorie, che ſono ſotto l'obedienza delle dette Maeſtà ſenza alcuna eccettione.

III.

Tutti li torti, danni, ingiurie, & offeſe, che li detti Rè, e loro Sudditi haveranno ſofferti, ò ricevuti, l'uno dall'altro durante queſta Guerra ſaranno aſſolutamente abolite, & le loro Maeſtà, e loro Sudditi per qualche cauſa, & occaſione, che poſſa eſſere, non ſoffriranno mai, che reciprocamente ſia fatto da una parte, nè dall'altra alcun'atto di hoſtilità, ò d'inimicitia, turbolenza, ò pregiuditio di qualche natura, e maniera, che poteſſe eſſere per altri, ò per eſſi medemi, in publico, ò in ſecreto, direttamente, ò indirettamente per via di fatto, ò ſotto preteſto di Giuſtitia.

Co-

IV.

Come l'intentione del Rè Chriſtianiſſimo giornalmente è ſtata di fare una pace ferma, e ſoda, S. M. ſi obliga per ſe, e per ſuoi ſucceſſori Rè di Francia di non turbare, nè inquietare in qualunque modo ſi ſia il Rè della Gran Brettagna nel poſſeſſo de'Regni, Paeſi, Stati, Terre, ò Governi, che gode S. M. Brittanica preſentemente, dando per tal'effetto la ſua parola Reale di non aſſiſtere direttamente, ò indirettamente alcuno de'Nemici del Rè della Gran Brettagna, di non favorire in qualunque modo ſi ſia le coſpirationi, e ribellioni, che poteſſero accadere in Inghilterra, e per conſeguenza di non ſomminiſtrar ſenza alcuna eccettione, nè riſerva armi, munitioni, viveri, Vaſcelli, argento, ò altra coſa per Mare, ò per Terra a qualunque perſona, che pretendeſſe turbar il Rè della Gran Brettagna nel pacifico poſſeſſo delli detti Regni, Paeſi, Stati, Terre, ò Governi ſotto qualunque preteſto, pure il Rè della Gran Brettagna promette, e ſi obbliga dalla ſua parte inviolabilmente, per ſe, e ſuoi ſucceſſori Rè della Gran Brettagna verſo il Rè Chriſtianiſſimo, ſuoi Regni, Paeſi, Stati, e Terre del ſuo comando reciprocamente ſenz'alcuna eccettione, ò riſerva.

V.

La Navigatione, & il commercio ſaranno liberi trà li ſudditi delle dette Maeſtà, come è ſtato ſempre in tempo di pace, & avanti la dichiaratione dell'ultima guerra, in modo che li detti ſudditi poſſino reciprocamente andar, e venire con le loro mercantie nelli Regni, Provincie, Città di Commercio, Porti, e Riviere delli detti Rè, dimorarvi, negotiarvi ſenza eſſer turbati, ò inquietati, & ivi godere, & uſare tutte le libertà, immunità, e privilegj, che ſono ſtabiliti per li trattati ſolenni, ò accordati per le antiche uſanze de'luoghi.

VI.

Le vie ordinarie della Giuſtitia ſaranno aperte, e ne ſarà libero il Corſo reciprocamente in tutti li Regni, Terre, e Signorie, del Dominio delli detti duie Rè, e loro Sudditi da una parte, e l'altra, vi potranno far valere li loro dritti, attioni, e pretentioni ſecondo le leggi, e Statuti di ciaſcun Pae-

Paeſe, ed ottenere uno contro l'altro ſenza diſtintione tali ſodisfattioni, che gli potranno legitimamente appartenere.

VII.

Il detto Rè Chriſtianiſſimo farà reſtituire al Rè della Gran Brettagna tutti li Paeſi, Iſole, Fortezze, e Colonie in qualunque luogo del Mondo ſiano ſituate, che gl' Ingleſi poſſedevano avanti, che la preſente Guerra foſſe dichiarata, e parimente il detto Rè della Gran Brettagna reſtituirà al Rè Chriſtianiſſimo li Paeſi, Iſole, Fortezze, e Colonie in qualunque parte del Mondo ſiano ſituate, che li Franceſi poſſedevano avanti la dichiaratione della preſente Guerra, e queſta reſtitutione ſi farà da una parte, e l'altra nello ſpatio di ſei meſi, ò più preſto ſia poſſibile, e per tal'effetto ſubito doppo il cambiamento delle Ratificationi del preſente Trattato le dette Maeſtà daranno reciprocamente, ò faranno dare alli Commiſſarij, che ſaranno deputati da una parte, e l'altra per ricever in loro nome tutti gli atti di ceſſione, ordini, e comandi neceſſarij, & in sì buona forma, che la detta reſtitutione ſia effettivamente, & intieramente eſeguita.

VIII.

Si è convenuto, che ſaranno nominati da una parte, e l'altra Commiſſarij per eſaminar, e giudicar li diritti, e pretentioni reciproche, che ciaſcuno delli detti Rè può havere ſopra le Piazze, e Luoghi della Baia di Hudſon, che li Franceſi hanno preſi, durante l'ultima Pace, e che ſono ſtati ripreſi dagl'Ingleſi nella preſente Guerra, e devono eſſer rimeſſi in poter di S. M. Chriſtianiſſima in virtù dell'Articolo precedente. Come pure, che la capitolatione accordata dagl'Infedeli al Comandante del forte di Baurbon nell' ultima preſa, che fù fatta alli 5. di Settembre del 1696. ſarà eſeguita ſecondo la ſua forma, e tenore, gli efferti, de' quali ſi è fatta mentione, immediatamente reſtituiti, il Comandante, & altri preſi nel detto Forte immediatamente meſſi in libertà, quando ne ſia ſtato fatto, e le differenze, che poteſſero reſtare per cauſa dell'eſecutioni della detta Capitolatione per la ſtima di quegli effetti, che non ſi trovaſſero, ſaranno giudicate, e deciſe dalli detti Commiſſarij, che havranno parimente potere di trattar per lo regolamento

de'

de'Limiti,e Corofini de' Paeſi ceduti, ò reſtituiti da una parte, e l'altra per il detto Articolo precedente, e di cambiar quelli, che vi foſſero per convenienza comune, tanto di S. M. Brittanica, che di S.M. Chriſtianiſſima, e che per tal effetto li Commiſſarij, che ſaranno nominati, ſi aſſembleranno nella Città di Londra trè meſi doppo la Ratificatione del preſente Trattato, da principiarſi dal Giorno della detta Ratificatione, e ſaranno tenuti di terminare interamente tutte le dette difficultà nello ſpatio di ſei meſi, da principiarſi dal Giorno della prima Conferenza. Doppo di che li Punti, & Articoli, che ſaranno ſtabiliti d'accordo, ſaranno approvati dalli detti Rè della Gran Brettagna, e Chriſtianiſſimo, perche habbia la ſteſſa forza, e vigore, e ſiano eſeguiti nella ſteſſa maniera; come ſe foſſero contenuti, & inſeriti à parola per parola nel preſente Trattato.

IX.

Tutte le Lettere tanto di Ripreſaglie, che di Marchie, e Contromarchie, che ſono ſtate date fino al preſente per qualunque cauſa, ò ragione, che ſia, reſteranno, e ſaranno riputate nulle, inutili, e ſenza effetto, & in avvenire alcuno delli detti due Rè nõ ne laſcierà di ſimili contro li ſudetti dell'altro, ſe non apparirà manifeſtamente eſſer di Giuſtitia, ò almeno, che la richieſta di quello che dimanderà le Lettere di Ripreſaglie, non ſia ſtata portata, ò rappreſentata al Miniſtro, ò Ambaſciatore, che ſarà nel Paeſe dalla parte del Rè, contro li ſudetti, del quale ſi pretenderanno le dette lettere, accioche, nello ſpatio di quattro meſi, ò più preſto, ſi poſſa venir in chiaro della verità, ò far in modo, che l'obbligato ſodisfaceſſe immediatamente il Creditore, e ſe non ſi trovaſſe per ſorte in quel Luogo alcun Miniſtro, ò Ambaſciatore del Rè, contro li ſudetti, de'quali ſi dimandaſſero le dette Lettere; non ſi eſpediranno ſe non doppo quattro Meſi ſpirati, da principiarſi il Giorno, che le richieſte di quello, che dimanderà le dette Lettere ſaranno ſtate preſentate al Rè, contro li ſuddditi del quale le dimanderà, ò al ſuo Conſiglio privato.

X.

E per prevenire, e levare tutte le occaſioni di lamenti, e conteſtationi, che poteſſero naſcere in occaſione della pre-

teſa

teſa reſtitutione di Vaſcelli, Mercantie, ò altri effetti della ſteſſa natura, che ſaranno preſi, e levati in avvenire da una parte, e l'altra doppo il Preſente Trattato di Pace concluſo, e ſegnato, mà avanti che poſſa eſſer noto, e publicato sù le Coſte, ò Paeſi più lontani, ſi è convenuto, che tutti li Navigli, mercantie, ed altri ſimili effetti, che doppo la ſottoſcrittione, e publicatione del preſente Trattato poteſſero eſſer preſi, e levati da una parte, e l'altra, reſtaranno ſenz'alcun'obligatione di ricompenſa a quelli, che ſe ne ſaranno impadroniti nelli Mari Brittanico, e Settentrionale ſino al Capo S. Vincenzo, e di là dal Capo ſino alla linea tanto nell'Oceano, che nel Mediterraneo, ò altrove nello ſpatio di dieci Settimane, e finalmente nello ſpatio di ſei meſi di là dalla Linea, & in tutte le parti del Mondo ſenza eccettione alcuna, ne altra più particolar diſtintione di tempo, ò di luogo.

XI.

Se accadeſſe per inavvertenza, ò altra cauſa qual'eſſer ſi voglia, che alcuno de ſudditi delli detti Rè faceſſe, ò intraprendeſſe qualche coſa per Terra, per Mare, ò ne Fiumi in qualunque luogo del Mondo ſi foſſe, che poteſſe contravenire al preſente Trattato, & impedir l'intiera eſecutione, ò di qualche ſuo Articolo in particolare la pace, e buona corriſpondenza reſtabilita trà le dette Maeſtà, non ſarà punto turbata, ne giudicata interrotta in queſta occaſione, m reſterà all'incontro ſempre nella ſua intiera, e prima forza e vigore, e ſolamente quei ſoli ſudditi, che haveranno data l'occaſione riſponderanno de loro fatti particolari, e ſaranno caſtigati conforme alle Leggi, e ſecondo le Regole ſtabilite per il dritto della Gente.

XII.

E ſe accadeſſe, che à Dio non piaccia, che le mali intelligenze, & inimicitie eſtinte per queſta Pace, ſi rinovaſſero trà li detti Rè della Gran Brettagna, e Rè Chriſtianiſſimo, e che ſi veniſſe ad una aperta Guerra, tutti li Vaſcelli; Mercantie, e tutti li effetti Mobili delli Sudditi di ciaſcuno delli due Rè, che ſi trovaſſero nelli Porti, e Luoghi della Dominatione dell altro, non ſaranno confiſcati, nè in alcun modo dannificati, mà ſi dara alli Sudditi delli detti Rè il remine di ſei Meſi intieri da principiarſi dal giorno della

Rottura, durante il quale potranno ſenza alcun impedimento levare, e traſportare, ove meglio le piacerà li loro beni della natura di ſopra eſpreſſa, e tutti l, loro altri effetti.

XIII.

Quanto al Principato di Oranges, altre Terre, e Signorie che appartengono al Rè della Grā Brettagna, l'Articoſo ſeparato del Trattato di Nimega concluſo li 10. del Mele di Agoſto dell'Anno 1678. trà S.M. Chriſtianiſſima, e li Sig. Stati Generali delle Provincie unite, ſarà interamente eſeguito ſecondo la forma, e tenore, & in conſeguenza tutte le invaſioni, e cambiamenti, che ſi troveranno eſſere ſtati fatti doppo, & in pregiuditio del detto Trattato di qualunque ſorte ſi foſſero; ſaranno riparati ſenz'alcuna eccettione, e tutti gli Arreſti, Editti, ò altri atti poſteriori, e che poteſſero eſſer contrarij di qualunque maniera, reſteranno annullati, e di niun'effetto, ſenza che in avvenire ſi poſſa far'alcuna coſa ſimile a queſto riguardo, in modo che ſi renderanno al Rè della Gran Brettagna tutti li Beni nel medemo ſtato, e maniera, che li poſſedeva, e godeva avanti che ne perdeſſe il poſſeſſo, durante la Guerra, che fù terminata per la Pace di Nimega, e che li debbia poſſeder, e godere in virtù del detto Trattato; E per meglio prevenire, e terminare tutte le difficultà, turbolenze, pretentioni, e proceſſi, che poteſſero naſcere in occaſione delli detti Beni, li detti Rè nomineranno li Commiſſarij da una parte, e l'altra, e gli daranno autorità di decidere, ò accordare interamente tutte le differenze, come pure di regolare, e liquidare ſecondo le dichiarationi, che gli ſaranno date, la reſtitutione, che S.M. Chriſtianiſſima vuol fare con tutti gl'Intereſſi che ſaranno legitimamente dovuti a S.M. Brittanica di rendite, profitti, diritti, e vantaggi tanto del Principato di Oranges, che degli altri Beni, Terre, e Signorie appartenenti a S.M. Brittanica nelli Paeſi del Dominio di S. M. Chriſtianiſſima per tutto quello, che ſi giuſtificherà, che gli ordini, e l'autorità di S.M. Chriſtianiſſima haurà impedito a S.M. Brittanica di goderli doppo la concluſione del Trattato di Nimega ſino alla dichiaratione della preſente Guerra.

XIV.

Il Trattato di Pace trà il Rè Chriſtianiſſimo, & il fù Elet-

tor di Brandemburgo fatto a S. Germano in Laya li 29. Giugno 1679. sarà ristabilito tra S. M. Christianissima, e S. A. Elettorale di Brandemburgo presente in tutti li suoi Punti, & Articoli.

XV.

Come molto importa alla publica tranquillità, che la Pace concluſa tra S. M. Christianissima, & il Signor Duca di Savoja li 9. Agosto 1696. sia esattamente osservato, si è convenuto di confermarla nel presente Trattato.

XVI.

Saranno compresi nel presente Trattato di Pace quelli, che avanti il cambio delle ratificationi, che terminate saranno, ò nello spatio di sei settimane doppo saranno nominati à quest'effetto da una parte, e l'altra, e come si converrà reciprocamẽte, e come, che il Sereniss.e Potentiss. Principe Guglielmo Terzo Rè della Gran Brettagna, & il Sereniss.e Potentiss. Principe Luigi XIV. Rè Christianissima riconoscono con gratitudine gli officii sinceri, & il zelo continuato del Sereniſſimo, e Potentiſſimo Prencipe Carlo XII. Rè di Svetia, che con l'assistenza Divina hà si bene avanzata l'opera salutare del presente Trattato di Pace, e finalmente l'hà condotta con la sua mediatione al più felice successo che si potesse desiderare da una parte, e l'altra, le loro Maestà per testimoniargli un'uguale affettione hanno fermato, e risoluto di commun consenso, che detta Sacra, e Real Maestà di Svetia sarà compresa nel presente Trattato di pace nella miglior forma, che si possa per tutti li suoi Regni, Signorie, e Provincie, e per tutti li dritti, che gli potessero appartenere.

XVII.

Finalmente le Ratificationi solenni del presente Trattato espedite in buona, e dovuta forma saranno restituite, e cambiate da una parte, e l'altra nel termine di trè settimane, ò più presto, che sia possibile da principiarsi dalgiorno, che il detto Trattato sarà stato sottoscritto nel Castello di Risvvick nella Provincia Olanda; Et in fede di tutti, e ciascun Punto di sopra spiegati, e per dargli maggiõr forza, & una piena, & intiera autorità, noi Ambascatori Straordinarii, e Plenipotentiarii, & unitamente l'Ambasciato-

re Estraordinario, Mediatore, havemo sottoscritto il presente Trattato, e postovi gl'Impronti delle nostre Armi.

Fatto à Risvvick in Olanda li 20. Settembre 1697.

ARTICOLO SEPARATO.

OLtre le conditioni, che sono state accordate nel Trattato di pace, che è stato concluso in questo giorno 20. di Settembre 1697. si è ancora convenuto con un' Articolo separato, che haverà nientedimeno la medema forza, e valore, che se fosse inserto di parola in parola nel detto Trattato; Che il Rè Christianissimo prometterà, & acconsentirà, come per il presente Articolo promette, & acconsente, che sia in libertà di S.M. Imperiale, & dell'Imperio fino al primo giorno del mese di Novembre prossimo di accettare le conditioni presenti di Pace, che sono state novamente proposte da S. Maestà Christianissima, secondo la Dichiaratione; ch'ella hà fatta il primo giorno del presente mese di Settembre, in caso, che non sia altrimente convenuta trà S. M. Imperiale, e l'Imperio, e S. M. Christianissima, & in caso S. M. Imperiale ricusasse di accettare queste conditioni nel tempo prefisso, e che non si facesse altra conventione trà la detta Maestà Imperiale, e l'Imperio, e S. M. Christianissima, il detto Trattato non lasciarà per questo di non haver il suo pieno, & intiero effetto, e di esser eseguito in tutte le forme, e tenore, & il Rè della Gran Brettagna non vi potrà contravenire direttamente, nè indirettamente per qualũque ragione, ò causa, che possa essere. In fede di che noi sottoscritti Ambasciatori Estraordinarii, e Plenipotentiarii di S.M. Brittanica, e di S. M. Christianissima, havemo in virtù delle nostre Plenipotenze segnato, e sigillato con li nostri proprii sigilli il presente articolo separato.

Fatto nel Palazzo di Risvvick nella Provincia di Olanda li 20. Settembre 1697.

L. S. *D'Harlay Bonevil.* L. S. *Pembroch.*
L. S. *Verio di Crescy.* L. S. *Villiers.*
L. S. *Di Callieres.* L. S. *VV. illiamson.*

Ratificato a dì 21. Settembre 1697.

TRAT-

TRATTATO DI PACE

Trà il Rè Chriſtianiſſimo, & il Duca di Savoja.

Circa la neutralità d' Italia in quella forma, che gli fù preſentata nel congreſſo da' Miniſtri di Francia.

Avendo conſervato il Rè Chriſtianiſs. in tutto il corſo di queſta guerra un deſiderio ſincero di procurare il ripoſo dell'Italia, & havendo inſpirato Iddio li medeſimi dittamini à S.A.R. di Savoja, Sua Maeſtà per ſua parte hà conceſſo tutta la ſua autorità, cõmiſſione, e mandato al Monſiur Ren Signore di Trugliai, Conte di Teſſe, Cavaliero degl' ordini del Rè, Tenente Generale di ſue armi, Coronello Generale delli Dragoni di Francia, Governatore di Ipres, Tenẽte Generale per il Rè nelle Provincie d' Umaine, e di Perche, e Comandante preſentemente per S.M. nelli Paeſi, e Piazze delle Frontiere del Piemonte. E S.A.R. da ſua parte havendo dato egualmente la ſua autorità, e mandato à Monſiur Carlo Vittore, Giuſeppe Marcheſe di S. Tomaſo Miniſtro, e Primo Segretario di Stato della riferita S.A.R. li detti Plenipotentarii, dopò d'haverſi dato reciprocamente l'originali delle loro plenipotenze, ſi ſono convenuti in virtù di quelli nell'articoli ſeguenti.

I.

Che d'hoggi avanti ci ſarà per ſempre una Pace ſtabile, e ſincera trà il Rè, e ſuo Regno, e S.A.R. Monſignore il Duca di Savoja, e ſuoi Stati, come ſe mai ſi foſſe rotta. Et il Rè

rinovando li medesimi sentimenti di bontà, che haveva innanzi verso S. A. R. sicome glie lo supplica detta R. A. rinuncia per il presente trattato, e se n'apparta intieramente di tutti gl'impegni contratti, e da tutti li trattati fatti con l'Imperatore, Régi, e Prencipi contenuti sotto il nome della lega, e s'incarica d'impiegare tutti li suoi pensieri, e fare quant'egli potrà per ottenere dalle riferite potentie, ò vero almeno dall' Imperatore, e Rè Cattolico la neutralità per l'Italia fino alla pace generale, e ciò per suo trattato particolare, che si farà: Et in difetto del detto trattato per dichiarationi, che li sudetti Imperatore, e Rè Cattolico faranno al Papa, & alla Republica di Venetia, le quali saranno al medesimo tempo sortite, che saranno ritirate tutte le Truppe, che li Collegati al presente tengono. E per segno evidente, che il Rè restituisce effettivamente nella sua gratia à S.A.R., Sua Maestà vuole consentire volentieri, e promette che la Villa, e Cittadella di Pignarolo, Fortezza di S.Pricida, la Perosa, & altre Fortezze dipendenti, saranno spianate, e demolite à rispetto delle Fortificationi à costo del Rè, e le dette Fortificationi demolite, che saranno, il rimanente si consignerà nelle mani di S.A.R. come anco le Terre, e dominii compresi sotto il nome del Governo di Pignarolo, e che apparteneva alla Casa di Savoja, innanzi della cessione, che ne fece Vittore Amadeo primo Duca di questo nome al Rè Luigi XIII. li quali la Villa, Cittadella, e Fortificationi demolite, e Territorio si consegnaranno nel medesimo modo à S.A.R. per tenerli à suo comando, e dominio pieno, e perpetuo, egli, e suoi successori per l'avvenire, come cosa, che in proprietà gli spetta. E mediante questa presente cessione S.A.R. s'impegna, e promette tanto per se, come per suoi successori, e quelli, ch'haveranno il suo dritto di non fare redificare, nè restabilire nessuna delle dette Fortificationi, nè farne altre nove nè dentro lo spatio di detto Territorio, Pedamenta, nè Rupi, nè in nessun altra parte ceduta per il presente trattato: In virtù del quale solamente potrà S.A.R. ò vero li Cittadini di Pignarolo, chiuderli d'un semplice recinto di muraglia, senza Terrapieno, e senza Fortificationi; E s'intende bene, che fuor del detto Territorio ceduto per il presente tratta-

to,

to, S.A.R. resta in libertà di fare tali, e tali piazze, e fortificationi, secondo giudicherà à proposito senza che il Rè possa di nessun modo riprovarlo. Di più che S. Maestà in oltre restituirà à S.A.R. li Paesi, e Piazze conquistate, Castelli di Monte Merlan, de Niza, Villafranca, Dissusa, & altre senz'eccettione, e senza demolitione, mà nel tutto intieri con quella quantità di monitioni di guerra, e di bocca, Cannoni, & Artiglierie tutto della medesima forma, conforme stavano provviste, e monitionate, quando caddero nelle mani di S. M. senza che si possano toccare le fabriche, fortificationi, aumentationi, e meglioratione fatte per S.M.E doppo la restitutione di dette Piazze, potrà S.A.R. mantenere, & aumentare le fortificationi, come cose appartenenti ad essa. Ben inteso, che il Rè caccierà dalla Villa, Cittadella, e Fortezze di Pignarolo tutta l'artiglieria, monitioni di guerra, e di bocca, armi, e mobili di qualsivoglia naturalezza, che siano: Che per quello li mira alle rendite della Villa dependenza, e Territorio di Pignarolo, il Rè li cede, e consegna à S.A.R. della medesima forma, e maniera, che il Rè al presente le gode, e le disposition, ch' il Rè havesse fatto, sussisteranno nel modo che diranno li suoi contratti di dispositione, ò acquistamento Che la detta restitutione di Paesi, e Piazze di S.A.R. e consegna di Pignarolo demolita, e le sue dipendenze, come di sopra, si farà in conseguenza del presente trattato, solamente dopò, che le Truppe forastiere saranno uscite effettivamente d' Italia, e saranno arrivate, cioè l'Alemani, Truppe di Baviera, Brandeburg, Religionari, Valdesi per l'Inghilterra, & altre Truppe ausiliari, realmente in Alemania; e li Spagnuoli, e l'altre Truppe, che al presente stanno al servitio del Rè Cattolico saranno ritornati in Milano. dimodo che l'esecutione di ciascuno articolo, nè restitutione di nessuna Piaza non si dourà fare, se non doppo, che la mentionata uscita delle Truppe in quella forma, che si è espressato sarà intieramente ademplita, se già non è cõforme puol'essere, che li Spagnuoli ritenessero qualche piccolo numero di gente per reclutare li corpi, e che stanno al soldo, ò vero che vi siano alcune delle dette Truppe, che piglino partito, &

entrino realmente nelli Stati di Venetia, gli altri saranno obligati essere entrati in Alemania, dopò essere stati nello Stato di Venetia, e ritorneranno ad essere consignati alla Republica: E dopò la Ratificatione del presente trattato si fatigherà incessantemente alli Fornelli necessarii per la demolitione della detta Villa, Cittadella, e Fortificatione di Pignarolo: ma in caso, che S. A. R. stimasse conveniente dove re stare segreto questo trattato, oltre il termine della detta ratificatione si è convenuto, che per evitare lo strepito, che potesse cagionare il fatigare nelli detti Fornelli, non si ci darà principio, se non quando S.A.R. volesse dopò la ratificatione: E la referita demolitione si farà, e si fatigherà in quella maniera, che due, ò trè mesi dopò l'uscita delle Truppe mentionate si consegni il tutto à S. A. R. quale potrà mandare un Commissario per assistervi, e fino all'esecutione di quello resta detto di sopra S. Maestà vuole per maggiore sodisfattione di S. A.R. consegnarli (quando ne richieda à S. Maestà) due Duchi, e pari, quali restino per ostaggio in potere di S. A. R. quale li tratterà conforme la loro dignità, e sfera.

II.

Sua Maestà non farà nessuno trattato di pace, nè tregua coll'Imperatore, e Rè Cattolico, che non vi sia compresa S. A. R. nelli termini, convenienti, & efficaci, che il presente trattato sarà confirmato in quello della Pace generale, come anche quelli di Queresce, di Munster, delli Pirinei, e di Nimega, tanto per li 494. mille scuti d'oro, che stanno impronrati particolarmente in quello di Munster à carico di S. A.R. per li quali resterà S. Maestà sempre garante appresso il Sig. Duca di Mantova, come anche in tutto il contenuto in quelli, che non sarà contrario al presente; Il quale sarà irrevocabile, e resterà nella sua forza, e vigore nel tutto, non ostante la presente consegna di Pignarolo, e sue dipendenze: E per quel, che mira ad altri Interessi, ò pretensioni della Casa di Savoja S.A.R. si riserba à parlare per proteste, memorie, e inviati, senza che questo presente trattato possa pregiudicare à quelle pretensioni.

III.

Che il matrimonio di Madama la Principessa figlia di S.A.R.

S.A.R.ſi tratterà inceſsãtemẽte per eſſere effettuito di bona fede, quando ſi ſaranno impegnate;E che il contratto ſi farà, quando l'effetto del preſente trattato, dopò la publicatione di eſſa, la Principeſſa ſi porrà nelle mani del Rè. Che il contratto del detto Matrimonio (il quale ſi conſidererà, come parte eſſentiale del preſente trattato) nel quale la detta Principeſſa farà le rinunze ſolite con la promeſſa di non pretendere coſa veruna fuorche la dote ſeguente, ſopra li ſtati, e ſucceſſione di S.A.R.La detta S.A.R. darà in dote à Madama la Principeſſa ſua figlia 200. mila ſcuti di oro, per la di cui paga S.A.R.darà una ricevuta di 100.mila ſcuti, che ſe li devono per reſto del matrimonio di Madama la Ducheſſa Reale con li redditi maturati, e promeſſi. E per il rimanente il Rè glie lo cede à favore del preſente trattato, obligandoſi S.A.R.di dare la Principeſſa ſua figlia al tempo della celebratione del ſuo ſponzale, quello, che chiamano nel Piemonte Fardello, & in Francia Trauſeau, ò vero preſente di nozze, e nel contratto del matrimonio ſi ſtipulerà la Veduità, che S. M. accorderà ſecondo la coſtumanza di Francia.

IV.

Che appartãdoſi preſentemẽte Reale,& effettivamẽte S.A.R.e di buona fede,come hà fatto di ſopra,da tutti l'impegni, che poteſſe havere cõ le potenze nimiche,ſpera ancora,che S.M.corriſponderà à tutti li ſentimenti,che S.A.R. ricerca, e deſidera,e che godẽdo l'honore di così ſtretto Parentado col Rè, e che entrãdo nello ſplendore della nuova affinità, S. Maeſtà gli dona, e promette la ſua prepotente protettione, la quale S.A.R. cerca li ritorni, e che S.Maeſtà le differiſce in tutto, e per tutto, e come S. A.R. deſidera di mantenere una intiera neutralità con li Regi, Principi, e Potenze, che ſono al preſente ſue Collegati, S. Maeſtà promette di non eſiggere da S. A. R. neſſuno imbarazzo al deſiderio, che tiene di oſſervare con eſſi tutti gli atti eſteriori di corteſia,tali, quali convengono ad un Principe ſovrano,tenendo nelle Corti delli Principi ſuoi Ambaſciatori, e ricevendo li loro inviati, ſenza che S. Maeſtà lo poſſa ricuſare, comprendendoſi ſotto il nome di Principi l' Imperatore, Rè, e Potenze dell'Europa.

Sua

V.

Sua Maestà promette, e dichiara, che gli Ambasciatori di Savoja così ordinarii, come estraordinarii riceveranno nella Corte di Francia tutti gli honori, senz'eccettioni, e con tutte le circonstanze, che ricevono gli Ambasciatori di teste coronate, cioè l'Ambasciatori di Regi, e che gli Ambasciatori tanto ordinarii, quanto estraordinaii di S. Maestà in tutte le Corti dell'Europa senza nessuna eccettione, anche in Roma, e in Vienna tratteranno ancora gli Ambasciatori ordinarii, & estraordinarii, & inviati di Savoja nella medesima forma, che quelli delli Regi, e teste coronate. E come questo aumento d'honore, per l'Ambasciatori di Savoja non è stato mai stabilito in altro grado, che S. Maestà le concede adesso, S. A. R. riconosce essere ciò à favore del trattato, ò già sia contratto di Matrimonio di Madama la Principessa sua figlia: E sua Maestà promette, che quest'aumento si goderà dal dì, che il trattato di Matrimonio si firmerà.

VI.

Che il commercio ordinario d'Italia si farà, e manterrà, come stava stabilito inanzi di questa guerra à tempo di Carlo Emanuele secondo Padre di S.A.R. E finalmente si farà osservare, e praticare in tutto, e per tutto trà il Regno, e tutte le parti dello Stato di S. Maestà, e quelli di S. A. R. quelche si faceva osservare, e pratticare in tutto, come quando era vivo il detto Carlo Emanuele secondo per la via di Suza la Savoja, e la Fortezza Beavvoisin, e Villafranca pagando ogn'uno li deritti, e Dogane, reciprocamente dall'una, e l'altra parte: Li vasi Francesi continueranno à pagare l'antico deritto di Villafranca, conforme si praticava à tempo di Carlo Emanuele; Al che non si farà nessuna oppositione, come si potè fare in quel tempo. Li corrieri, & ordinarii di Francia passeranno, come prima per li stati di S.A.R. & osservando li regolamenti pagheranno li deritti delle mercanzie, che porteranno.

VII.

S. A. R. farà publicare un'Editto, col quale ordinerà sotto rigorose pene corporali, à quelli, che habitano nelle Valli di Lucerna, sotto il nome di Vaudesi di non havere

nessu-

neſſuna communicatione circa il fatto della Religione, con li Sudditi del Rè: E s'obligherà S.A.R. di non permettere dopò la data di queſto trattato, neſſuno ſtabilimento di Sudditi di S. Maeſtà nelle Valli proteſtanti ſotto colore di Religione, matrimonio, ò vero altre ragioni di ſtabilimento, commodità, heredità, nè altro preteſto; E che neſſuno Miniſtro vada à tutta l'eſtentione della dominatione di S. Maeſtà, altrimente ſia rigoroſamente caſtigato con le pene corporali, e che per il reſto S. Maeſtà non s'ingerirà in neſſun conoſcimento del modo, che S.A.R. tratterà li Vaudeſi à riguardo della Religione obligandoſi S.A.R. à non conſentire neſſun' eſercitio della Religione preteſa riformata nella Villa di Pignarolo, e Terre cedute, ſicome S. Maeſtà non l'hà permeſſo, nè permetterà nel ſuo Regno.

VIII.

Che vi ſarà dall'una, e dall'altra parte un perpetuo oblio, & amniſtitia di tutto quello ſi è fatto durante queſta guerra in qualſivoglia forma, e luogo, che fuſſero ſortite hoſtilità. Che in queſta amniſtitia ſaranno compreſi tutti quelli, che hanno ſervito S. Maeſtà durante la guerra in qualſivoglia impiego, che ſiano ſtati, non oſtante, che ſiano ſudditi di S.A.R. di modo che non ſi potrà fare neſſuna perquiſitione cõtro di quelli, nè moleſtare le loro perſone, nè beni per via di fatto, ò di jus, nè di giuſtitia, ò vero per altro qualſivoglia preteſto, che foſſe, & il medeſimo ſarà à riſpetto delli Sudditi del Rè, che haveſſero ſervita S.A.R.

IX.

Che li beneficii Eccleſiaſtici proviſti ſin'hora per il Rè nelli Paeſi di S.A.R. conquiſtati per ſua Maeſtà durante lo ſpatio, che S. Maeſtà gode di quelli, reſteranno à quelli à chi l'haverà dato il Rè, etiam per le Bolle del Papa; E che circa le Commende di S. Mauritio, carrichi di Giudicatura, e Magiſtrati S. A. R. non havrà neſſuno riguardo alla nominatione, che il Rè hà fatto, mentre la poſſeſſione delli Stati di S.A. R. e le Proviſioni per le cariche politiche fatte per S.A.R. di quelli, che hanno abbandonato le funtioni durante la guerra reſteranno ferme.

X.

Ch'à riſpetto delle contributioni impoſte sù le Terre della dominatione di S.A.R. benche ſiano ſtate legitimamente

te impoſte, e debite, e che aſcendono à ſomme molto conſiderabili S. M. li cede à S.A.R. per effetto della ſua liberalità: Di modo che dal giorno della Ratificatione del preſente trattato il Rè non pretenderà, nè eſiggerà coſa veruna delle dette contributioni, laſciando à S.A.R. il godere delle ſue Rendite in tutti li ſuoi Stati, come anche della Savoja, Niza, contorni di Pignarolo, e Suza. E reciprocamente S.A.R. non eſiggerà dalli Sudditi, e Terre del dominio del Rè neſſuna contributione.

XI.

Che per quel, che mira alle pretenſioni di Madama la Ducheſſa di Nemaur contro S.A.R. ſua Maeſtà laſcierà trà la detta A.R. e detta Madama di Nemaur la deciſione di dette pretenſioni per la via ordinaria della Giuſtitia, ſenza ingerirſeſi in altra forma.

XII.

Che ſarà libero à S.A.R. mandare intendenti, ò Commiſſarii alla Savoja, Contado di Niza, Marcheſato di Suza, Barcelloneta, e Pignarolo, e ſue dependenze per regolare li ſuoi intereſſi, deritti, e rendite, e ſtabilire le ſue Dogane, e Gabelle di Sale, & altro: E li detti Deputati ſaranno ricevuti nelle loro funtioni dopò la ratificatione del preſente trattato, dopò la quale li detti deritti ſaranno, ſpetteranno à S.A.R. ſenza eccettione, nè contradittione.

XIII.

Che ſe la neutralità d'Italia s'accettaſſe, ò la Pace generale ſi faceſſe, come che il ſuo gran numero di Truppe ſarebbe di tal modo inutile, e di peſo à S. A. R. e che oltre l'eceſſive ſpeſe per mantenerle ordinariamente, è una certa occaſione di diſconfidanza, il conſervare un Piè di truppe, che quelle ſono neceſſarie nel ſuo Stato, ſia per ſua conſervatione, ò vero per la dignità d'un Sovrano, S.A.R. s'obliga di mantenere in tempo di neutralità non più, che ſei mila Infanti citra li monti; e mille, e cinquecento oltre li monti per le guarnitioni di Savoja, e Contado di Niza, e in tutte parti mille, e cinquecento Cavalli, e Dragoni, e queſta obligatione di S.A.R. non ſarà più, che ſin' alla Pace generale.

Noi li Plenipotentiarii ſopradetti habbiamo fatti, e firmati

mati li presenti articoli, e promettiamo, e c'oblighiamo à farli ratificare, e confirmare per S.Maestà, e per S. A. R. e promettiamo ancora che staranno Religiosamente segreti fino al fine del mese di Settembre prossimo venturo, nel cui tempo se si faranno altri della medesima sustanza, si stamparanno questi. Dato in Torino a' 29. d'Agotto del 1697. Troullay, Tesse di S. Tomaso.

Li Plenipotenziarii di S.A.R. di Savoja dichiarano, che la presente copia è quella sopra il di cui contenuto sue Eccellenze, li Sig. Ambasciatori di Spagna hanno confirmato il Trattato di Turino hoggi giorno della data, della quale copia se ne è dato un duplicato à sua Eccellenza il Sig. Ambasciatore di Svetia mediatore, per inferirla nel suo protocollo. In fede del che li detti Plenipotentiarii hanno sottoscritta, e sugillata la presente dichiaratione. In Ryswych à 20. di Settembre 1697. De la Taur Fuchignona.

FOR-

FORMOLARIO

Delle Plenipotenze degli Eccellentiſſimi Signori Ambaſciadori.

N. N. per gratia di Dio Rè, &c.

FAcciamo ſapere, e dichiariamo, che non havendo deſiderata coſa con più paſſione, che di veder finire queſta preſente, e funeſta guerra, e di veder quanto prima riſtabilita nella Chriſtianità una Pace egualmente pronta, e ſoda, noi riconoſciamo con amore, e buona volontà giuſtamente la caritatevole, e lodabile premura, che può haver portato il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe noſtro Fratello Cugino, Amico, e Cariſſimo Signor Carlo, per gratia di Dio Rè di Svetia, de' Goti, e de' Vandali, gran Principe di Finlanda, Duca di Scavie, Erthonie, Livonia, Carlie, Breme, Vverde, Sterin, Pomerania, Cazubia, e Vantalia, Principe della Rucia, Sig. di Lingria, e Viſmaria, Conte Palatino del Reno, Duca di Baviera, Iuliers, Cleves delli due Ponti &c. ad incaricarſi dell'ufficio di Mediatore, e di voler applicarſi tutto per ſtabilire la tranquillità publica, & a fine che non poſſa mancar coſa alcuna, riguardo noi, che poſſa contribuire ad un'intentione sì ſalutare, ſubito che ſiamo ſtati informati, che ſi era convenuto dalla parte di tutti gl'intereſſati di nominar Ryſvich come luogo il più proprio, e più conveniente per negotiarvi una Pace generale habbiamo ſenza dilatione nominato, e conſtituito per noſtri Ambaſciatori Straordinarij, e Plenipotentiarij, come nominiamo, e conſtituiamo in virtù della preſente N. N. e N. N. affine che trattino queſto negotio di noſtra parte, & eſſendo ben ſicuri, e perſuaſi, che havendo piena confidenza nella loro fedeltà, prudenza, & eſperienza nel maneggio degli affari, gl'incarichiamo, e li comandiamo ſpecialmente di traſportarſi con tutta la brevità poſſibile nel Villaggio di Ryſvich, e d'entrare nelle Conferenze, e Trattati di Pace con gli Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii dell'Altiſſimo, e Potentiſſimo Principe N. N. noſtro Cariſſimo Fratello, e Cugino unitamente con tutti gli altri Ambaſciatori Plenipotentiarii de' noſtri Altiſſimi, e Potentiſſi-

mi

mi Aleati con l'intervento degli Ufficii degli Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii dell'Altiſſimo, e Potentiſſimo Principe Carlo Rè di Svetia noſtro Cariſſimo Fratello, che havendo eſſi legitima, e ſufficiente facoltà per queſto medeſimo fine, noi gli accordiamo ancora piena, & intiera autorità, e tutto il potere, ch'è neceſſario per queſt'effetto a'noſtri ſudetti Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii N. N. e N. N. a tutti due inſieme, & a ciaſcuno di loro in particolare per lontananza, ò indiſpoſitione dell'uno, e dell'altro, per ſtabilire, concludere, e ſottoſcrivere per noi, & in noſtro nome il Trattato di Pace trà noi, & i noſtri Potentiſſimi Aleati, e l'Altiſſimo, e Potentiſſimo Rè N. N. come così per formare, ſpedire, e deliberare tutti gl'inſtrumenti neceſſarii per queſt' effetto generalmente per far promettere, e ſtipulare, e concludere gli atti, e dichiaratione, per cambiare le conventioni, e per fare tutte l'altre coſe appartenenti alla detta negotiatione di Pace con la medeſima libertà, e facoltà, come ſe foſſimo noi ſteſſi preſenti, anche negli affari, & atti, che poteſſero ricercare un'ordine più ſpeciale, e più eſpreſſo di quello, che contiene il preſente, e promettiamo, & aſſicuriamo la noſtra fede, e parola Reale, che ratificaremo ſolennemente nella miglior forma, e maniera, che far ſi potrà, e nel tempo, nel quale ſarà convenuto di commune accordo, tutto ciò, che li detti noſtri Ambaſciatori Straordinarii, e Plenipotentiarii havranno fatto, trattato, promeſſo, ſottoſcritto, e concluſo inſieme, ò ſeparatamente nella forma di già eſpreſſa. In fede di tutto che di ſopra s'è detto, e per maggior forza noi diamo la preſente ſottoſcritta di noſtra mano, ſigillata col ſegreto noſtro Sigillo, e confirmata dal Segretario di Stato ſottoſcritto. Data, &c.

Sottoſcrittione del Rè.

Del Segretario.

FOR-

FORMOLARIO DELLE RATIFICHE.

HAvendo noi havuto in grado il ſudetto Trattato di Pace in tutto, e ciaſcheduno de' Punti, & Articoli, che vi ſono compreſi, e dichiarati, habbiamo quì tanto per noi, che per li noſtri Heredi, Succeſſori, Regni, Paeſi, Terre, Signorie, e ſudditi accettato, approvato, ratificato, e confermato, così accettiamo, approviamo, ratifichiamo, e confirmiamo, & il tutto promettiano in fede, e parola di Rè, e ſotto l'obligatione, & hipoteca di tutto, e ciaſcheduno de' noſtri beni preſenti, e futuri, mantenere, & oſservare inviolabilmente, ſenza già mai far coſa alcuna in contrario, direttamente, ò indirettamente, in qualunque ſorte, e maniera, che ſia. In teſtimonio di che noi habbiamo ſottoſcritte le preſenti di noſtra mano, e fattovi porre il noſtro ſigillo. Data, &c.

Sottoſcrittione del Rè.

Del Segretario.

INSTRVMENTI, E CAPITOLI
DELLA PACE

Stabilita nel Congreſſo tenuto ſotto li Padiglioni di Carlovitz in Sirmio li 26. Gennaro 1699.

TRA' LA MAESTA' CESAREA
DI LEOPOLDO PRIMO
IMPERADORE,
D' AVGVSTO SECONDO
Rè della Republica di Polonia,
GRAN CZAR DI MOSCOVIA;
SEREN. REPVBLICA DI VENETIA
ET IL
SVLTANO MVSTAFA' HAN
Gran Signore de' Turchi.

In NAP. 1699. appreſſo Dom. Ant. Parrino, e per Cavallo Michele Luigi Mutio.
Con Licenza de Sup. e privil.

INSTRVMENTO DI PACE

Stipulato li 26. Gennaro 1699.

TRA

LA MAESTA DI CESARE

E T I L

GRAN SIGNORE DE' TVRCHI,

In Nome della Santiſſima, & Individua TRINITA'.

I fà noto à tutti, e à ciaſchuno, a' quali poſſa eſſere d'intereſſe, & à perpetua memoria di tutti. Come doppo ſedeci Anni già ſcorſi, ne' quali con la deſolazione di più Provincie è ſtata continuata con tanta effuſione di ſangue una Guerra così oſtinata, e pregiudiziale trà il Seren.e Potentiſſimo Principe, e Signore LEOPOLDO eletto Imperadore de' Romani ſempre Auguſto, di Germania, Vngaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, e Schiavonia Rè. Arciduca d'Auſtria, Duca di Borgogna, Barbanzia, Stiria, Carintia, e Carniola, Marcheſe di Moravia, Duca di Lucemburgo, e Sleſia ſuperiore, & inferiore, Vvirtemberga, & Te-

cka, Principe di Slevia, Conte d'Haulpurh, Tirolo, Kiburch, e Gorizia, Marcheſe del Sacro Romano Imperio, Burgovia, e Luſatia ſuperiore, & inferiore, Signore della Marca Schiavonica, Porto Naone, e delle Saline, &c. dall'una parte: & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe, e Signore Sultano Muſtafà Han Imperadore degl' Ottomani, dell' Aſia, e della Grecia, & i ſuoi glorioſi Predeceſſori dall' altra parte. Commiſerando finalmente l'afflitta condizione de' loro ſudditi, e riſolvendo ſeriamente di ponere, benche tardi, fine all'eſcreſcenza di tanti mali, per opera della Divina Bõtà, fù, che interponendoſi, e cooperandoſi il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe, e ſignore Guglielmo III. Rè della Gran Brettagna, Francia, & Ibernia, coma ancora li Eccelſi, e Prepotenti ſignori Ordini Generali delle Provincie unite in Fiandra, ſi uniſſero per tal cauſa in Adunanze, e Trattati in Carlovitz nel Sirmio preſſo i Confini dell'uno, e dell'altro Impero, e fuſſe da loro il ſudetto trattato ridotto alla ſua perfezzione, e fine. Quindi è, che comparſi in detto loco li legittimamente coſtituiti Plenipotentiarii dell'una, e dell'altra parte, cioè in Nome della Sacra Ceſarea, e de' Romani Imperatoria Maeſtà l'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi ſignori, Vuolffgangan Conte del Sac. Rom. Imperio, e di Ottingen di Sua Sacra Ceſarea Maeſtà Cubiculario, intimo Conſigliere, e Preſidente del Conſiglio Imperiale Aulico, & il ſig. Leopoldo ShiliK del Sacro Romano Imperio Conte di Paſſaun, e Vveiskchen, della

me-

medesima Sacra Cesarea Maestà Cubiculario Generale, Prefetto delle Guardie, e Colonnello del Reggimento de' Dragoni ambedue deputati per il Trattato di questa Pace con la Porta Ottomanica, e Legati estraordinarii, e Plenipotenziarii, & in Nome dell'Imperiale Ottomanica Maestà, l'Illustris.& Eccellentis,signori, il sig.Mehemet Effendi supremo dell' Imperio Ottomanico Cancelliere,& il sig.Alessandro Mauro Cordato della Nobile stirpe de Scarlati, & intimo già del detto Imperio Consigliero,e Secretario,coll'intervento, & opera dell'Illustris. & Eccellentis. signori, il sig. Guglielmo Pagett Barone de Beudesert, del Serenissimo Rè della Gran Brettagna, e del sig. Giacomo Cohier dell'Eccelsi, e Prepotenti Generali ordini degli Confederati di Fiandra ambedue appresso l'Eccelsa Porta Ottomanica Ambasciadori, e da stabilire la Pace Vniversale Legati Plenipotentiarii,li quali havendo diligentemente, integramente, e prudentemente esercitato l'officio di Mediatori, doppo di haver invocato l'aiuto,& assistenza dell'Eterno Iddio, communicatisi rettamente l'ordini, e l'instruzzioni à Gloria del Divin Nome, e salute dell'uno, e l'altro Impero nelle seguenti mutue Capitolazioni di Pace, e concordia convennero, cioè.

CAP. I. Che lo stato Regio di Transilvania nel modo, che nel presente si trova resti in dominio,potestà, e possesso della Cesarea Maestà, e che dal confine di Podolia sino all'estremo della Valacchia,e suo confine,con suoi Monti, i quali fu-

rono anticamente i suoi limiti avanti la presente guerra tra la Transilvania da una parte, e Moldavia, e Valacchia dall'altra parte, e dal confine di Valacchia fino al Fiume Marusio, parimente con suoi Monti, i quali furono gl'antichi limiti, restino a determinare i confini, in modo che osservati gli antichi limiti, ne più oltre, ne più indietro possa estendersi ne l'uno, ne l'altro Imperio.

CAP. II. La Provincia soggetta alla Fortezza di Temisvar con tutti i suoi Distretti, Fiumi, & interfluenti resti in possesso, & potestà dell'Eccelso Impero Ottomano, e dalla parte di Transilvania i suoi confini siano all'estremo confine di Valacchia fino al Fiume Marusio nell' antecedente capitolo costituito alla Transilvania per antichi suoi limiti, e dalla parte del Fiume Marusio fino al Fiume Tibisco restino i limiti dalle Ripe interiori del Fiume Marusio, e dalla parte del Tibisco fino al Danubio, fino alle Ripe interiori del Fiume Tibisco, e tutti quei luoghi, i quali trà li predetti limiti si trovano situati, come a dire Karanzebes, Lugas, Lippa, Czongrad, e Kischiavisia, Betsche, BetzKereK, e Sablia, citra, e dentro li limiti già costituiti avanti la presente Guerra alla Transilvania anticamente: e secondo l'antecedentemente dichiarata ragione dentro le Ripe de' Fiumi Marusio, e Tibisco ne' territorii di Temisvar qualsivoglia altro simile loco, che si trovi sotto questa condizione si destrugga per li Cesarei, in modo tale, che i Padroni non habbiano mai più forza di poterceli riedificare, & il predetto Territorio,

e continenze di Temiſvar reſti libero,& in avvenire nè in detti lochi,nè appreſſo le Ripe de' Fiumi Maruſio, e Tibiſco poſſino fabricarſi altri maggiori,ò minori lochi,quali poſſano haver ſpecie,e forma di fortificazioni.

Che l'uſo delli Fiumi Maruſio,e Tibiſco trà la Provincia di Temiſvar,e le Provincie ſoggette alla poteſtà di Ceſare, ſia commune a i ſudditi dell' uno, e l'altro Imperio,tanto all'abbeverare degl' Animali di qualſivoglia genere, quanto alle peſche,& altre commodità neceſſarie a loro ſudditi.

Che le Navi da carico,che dalle parti ſuperiori ſoggetti al dominio di Ceſare tanto per il Maruſio per entrare al Tibiſco, quanto per il Tibiſco per entrare al Danubio aſcendendo,ò deſcendendo,& in qualſivoglia modo navigando, non poſſino in neſſun modo impedirſi, e la navigatione delle Navi Tedeſche,ò d'altri ſudditi Ceſarei non poſſino nel ſuo corſo in qualſivoglia modo eſſere incommodate, ma ſia loro libera, e commodiſſima in qualſivoglia de ſudetti Fiumi la navigatione,eſſendo convenienza, e teſtimonio d' una reciproca amicizia,e ſcambievole benevolenza, che li ſudditi Imperiali ſoggetta alla Poteſtà Ottomanica poſſino eſſere partecipi dell' uſo de' predetti Fiumi, ſenza impedimento alle Navi Peſcatorie,& altre Barche,come ſi è detto.

Li Molini da Acqua non ſi poſſino ponere in detti Fiumi, ſe non in quei ſoli lochi, ne'quali col conſenſo de'Governatori dell' uno, e l'altro Dominio ſarà giudicato non poter'eſser d'impedimento alla navigatione del Dominio Ceſareo,

anzi perche colla diversione dell'acqua del Marusio non debba restar incommodata la navigazione,& il corso delle Barche Cesaree, con la causa de' Molini, ò per altra occasione non si possano tirare fuora, nè diminuirsi in modo nessuno.

Che l'Isole di qualsivoglia sorte, che attualmente si ritrovano ne' predetti Fiumi sotto la potestà di Cesare, restino così da Sua M. Cesarea possedute, e li sudditi dell'uno, e l'altro Dominio, acciò onninamente con pace, e tranquillità vivino, restino con severissimi Editti rigorosamente costretti a non contravenire alla sustanza de' presenti patti, con le loro insolenze.

CAP. III. Che trovandosi trà il Fiume Tibisco, & il Danubio il Paese volgarmente detto Bat-Ka sia nel solo possesso, e potestà Cesarea, ne si possa fortificar Titelio più di quello si trovi presentemente fortificato.

CAP. IV. Che dall'estrema Ripa interiore del Tibisco situato incontro la Ripa Titeliana, & angolo della Terra, che ivi fà la congiunzione de' due Fiumi Tibisco, e Danubio, si tiri la linea retta fino alla Ripa del Danubio, e che dal Paese citeriore della Ripa Tibiscana situata, e più oltre si tiri parimente la linea retta al Moramiz, e sua Ripa citeriore del Fiume Bosut, & indi a loco fin dove l'acque del predetto Fiume Bosut dal suo principal letto cadono nel Savo, e lasciando il Paese Moravizio senza nessuna fortificazione, lasciando solamente nell'una, e l'altra Ripa Castelli aperti, si separino per la predetta linea determi-

minata,e distinta,ò con fossi, ò con pali, ò con pietre,ò in altro modo, acciò l'uno, e l'altro Imperio resti nel suo cõfine contradistinto, cioè verso Belgradino tra i poco fà accennati limiti resti tutto il Paese sotto la sola potestà del potentissimo Imperadore Ottomano,e tutto il paese situato fuora della predetta linea restino sotto la sola potestà, e possesso del potentissimo Imperadore de'Romani,e secondo li predetti limiti di ciascheduno di loro si possiedono li Fiumi, che sono ne' territorii permanenti posseduti dall'una,e l'altra parte:

CAP. V. Dall' imboccatura del Fiume Bossut,che entra nel Savo,& uscendo dal Savo entra nell'Unna altro fiume, l'imboccatura del Savo per quella parte,che appartiene alla giurisdizione Cesarea si possieda da S.M. Cesarea, e l'altra parte si possieda dall'Imperadore Ottomano.

Il Fiume Savo, e l'Isole, che in questo comun tratto intersecando sono situate, siano comuni, tanto alla navigazione, quanto ad altre commodità dell'vna parte, e dell'altra, & a'loro Sudditi parimente sia comune, con obligo di religiosamente, precisamente offervare un pacifico, & imperturbato commercio da ogni parte.

Sino all'Vnna Fiume sopradetto tutto il Paese, che appartiene al Dominio dell'Ottomanica potestà, che spetta alla Bosna resti terminato, e distinto dalle Ripe interiori del Fiume Vnna sgombrati affatto Novi, Dobitza, Iessenovizza, Dobri e Brot dalla parte di Bosna, e qualsivoglia altro

luogo in questo tratto esistente, elevati di là li Presidij Cesarei, detta parte resti sonninamente libera, ma Cortanuiz, e l'Isole dentro Terre di Novi verso il Savo con le Ripe Vlteriori del medesimo Vnna, essendo, e rimanendo in potestà, e dominio dell' Imperadore de'Romani con li predetti limiti, e termini restino distinti.

I luoghi finalmente di là dall'Vnna lontani situati di là dal Savo, e dall'una, e l'altra parte presidiati, e posseduti con le Terre avanti la presente Guerra, & alle medesime parti spettanti novamẽte alla potestà, e dominio dell'uno, e l'altro possessore restino, e si possedino, con condizione però che li Commissarij dell'uno, e l'altro da deputarsi tra poco tempo doppo haver bene osservato, e cõsiderato tutto il Distretto, e Territorio, con linee particolari tirate a tale effetto con fossi, sassi, Pali, ò altro qualsivoglia modo abile à separarli, per evitare ogni confusione disgiunghino, e separino in modo tale, che restino tra di loro distinti con relassare nelle parti di Croazia fino all'ultimo confine, e termini de luoghi all'uno, e l'altro Dominio il possesso della sua parte divisa.

E se da qualsivoglia delle dette parti ardisse tal'uno d'alterare, mutare, scavare, tagliare, ò in qualsivoglia modo violare qualcuno de' predetti segni, quello per esquisita inquisizione ritrovato delinquente ad esempio degl'altri, sia severissimamente punito.

Che alli Commissarii, i quali per distinguere, e ponere i limiti di questi confini con ogni sollecitu-

tudine da deputarsi con Regii editti si ordini, e comandi, che per la tranquillità, e sicurezza de sudditi dell'uno, e l'altro Dominio con ogni attenzione,& applicazione d'animo, senza nessuna controversia, e senza nessuna particolar compiacenza ottimamente separino, e manifestamente distinguino le Terre sudette.

Essendo nell'altra parte del Savo, nella quale il Dominio Imperiale conosce con l'Ottomanico, la Fortezza di Brod, e sue fortificazioni novamente fatte da' soldati Cesarei in tempo di cavarne i Presidii Cesarei, si debbano smantellare, ma essendo quel luogo commodissimo alla mercatura, si possa ivi con un'onesto, e commodo Recinto fabricare una Città, la quale però non possa, ne debba ridursi a forma di Fortezza.

CAP. VI. Definiti, e terminati finalmente per questi Trattati, e Capitolazioni, e seguita dove farà bisogno per mezzo de' Commissarii deputati la divisione, e separazione, ò vero a suo debito tempo da i Commissarii deputati stabiliti che saranno li confini, doveranno i loro limiti puntualmente, e religiosamente dall'una, e l'altra parte osservarsi, in modo, che non possino, ne debbano sotto nessuna colorita ragione, ò pretesto trasgredirsi, estendersi ò mutarsi; nè sia lecito ad alcuna delle parti, che stabiliscono la presente Pace in danno, e pregiudizio dell'altra parte, fuora delli stabiliti termini una volta, ò fuora delle loro linee, e pretendere alcuna ragione, ò potestà, ò fuori di quelli esercitarla, ò vero li sudditi dell'altra

tra patte, ò sia per ragione di Giurisdizzione, ò sia per pagamento di tributo, e recognizione di qualsisia sorte,ò passato,ò futuro,ò per qualsivoglia altro titolo, ò invenzione dall'humano intelletto cogitabile,usare alcuna specie di vessazione, ò esazzione, e per tal causa molestarla, ma ogni altercazione,differenza,e contrasto giustamente resti remosso.

CAP. VII. Sia lecito,e libera potestà di ciascuna delle predette parti stipulanti fare per sicurezza de' suoi confini in qualsivoglia modo migliore,che a quella parerà ne'luoghi nella presente Capitolazione,e Trattato,Fortezze,Ripari, e Fortificazioni, & in quelli luoghi, nelli quali actualmente vi sono repararle,munirle, e fortificarle,eccettuate però quelle, nelle quali nell'una, e l'altra parte nominatamente sono state proibite, & eccettuate; Per commodo poi dell'habitazioni de' Terrazzani, & Hábitatori nell'estremi confini dell'uno, e l'altro Impero, sia lecito di fabricare Castelli aperti,Terre,Ville,senza impedimento alcuno,e senza eccezzione dell'altra parte,ogni qual volta però sotto questo pretesto non si fabrichino Fortezze.

CAP. VIII. Restino onninamente proibite con severissimi ordini, e dichiarate per illecite tutte l'incursioni ostili, e tutte l'occupazioni, & insulti nascostamente,& ex improviso fatte, le devastazioni,e depopolazioni de' Territorii dell'uno e l'altro Dominio, e tutti li trasgressori di questo presente Capitolo in qualsivoglia loco presi,resti-

no

no carcerati, e dalli Governatori de'Luoghi dove saranno catturati, siano, secondo la qualità de'loro delitti puniti, senza alcuna remissione, e le cose rubbate, e depopolate di qualsivoglia sorte che siano, siano diligentissimamente ricercate, & essendo ritrovate, con ogni equità, e religiosità siano restituite a' suoi veri padroni, li Capitani ancora restino obligati, & alla loro integrità raccomandata la Giustitia dell'una, e l'altra parte, e tutti li Prefetti ancora siano tenuti ad amministrare senza nessun riguardo integerrimamente la Giustizia, non solo sotto la perdita dell Officio, ma ancora della vita, e dell'onore:

CAP. IX. Resti ancora onninamente illecito ne tempi futuri il dar fomento, e ricetto agl'huomini di mala vita, Ribelli, e Malcontenti; ma tanto simil sorte d'huomini, quanti tutti gl'altri Predoni, Ladri di strada, Rattori, e simili, benche sudditi dell'altra parte, essendo presi da quella, che li carcererà nella sua Giurisdizione meritamente sia obligata à dargli il dovuto supplicio, e se non si potranno catturare, li Capitanii, e Prefetti d'essi, sapendo, che si siano nascosti, siano tenuti ad indicarlo, e rivelarlo, e quelli habbiano ordine di punirli, anzi se ne anche questi non sodisfaranno al suo officio nel punire tali scelerati, incorrino nell'indignazione del suo Imperadore, e restino, ò privati de'suoi Officii, ò loro medesimi paghino la pena de'medesimi Rei, & acciò sempre più resti provisto all'estirpazione della petulanza di questi, si ordina, e dichiara, che à nessuna delle parti sia le-

leciro trattenere, e dare assento all'Haydoni, che chiamano Liberi, alli Plagiarii, ò Robba-Cavalli, che si dicono PribecK, e questa sorte di huomini facinorosi, che non son sogetti nè all'uno, nè all' altro Principe, ne d'alcun di loro stipendiati, mà vivono solo di rapina, questi tanto loro istessi, quanto quelli, i quali haveranno ardire di tenerli mano, darli confugio, & alimento, siano dell'istessa pena puniti, e tali nefarii, e scelerati huomini, ancorche promettino, e diano segno di emendatione di vita, in nessuna maniera se li dia fede, ne si tollerino vicino alli confini dell'una, e l'altra, ma ad altri luoghi più remoti, e lontani si trabalzino.

CAP. X. Che tutti quelli, che durante la presente Guerra declinando dalla Giurisdittione, & soggettione di S. M. Cesarea, degl'Ungari, e Transilvani si sono ritirati alli confini dell'Eccelso Impero, & ivi sono stati rigettati per fare, che ancora in questa parte resti concluſa trà l'uno, e l'altro impero la fermezza di questa Pace, e con debiti modi resti provisto alla futura sicurezza, si è sopra li predetti nella seguente forma provisto, & convenuto, che possino à suo piacere collocarsi, & accomodarsi negli luoghi giurisdittionali del sopranominato Eccelso Impero, ma ad effetto, che da questi in nessun modo possa perturbarsi la tranquillità de'confini, e quiete de'sudditi, debbano collocarsi ne'luoghi remoti, e lontani da tutti i limiti, e parti confinanti, e darsi alle loro Mogli la facoltà di seguitare i suoi mariti, & à questi di habitare ne'luoghi ordinatili, & assignatili, e do-

ven-

vendoſi in avvenire annumerarſi, e deſcriverſi ſudditi del Potentiſſimo Imperadore degl'Ottomani non ſia lecito a quelli di più ritirarſi dalla di lui ſoggettione, e ſe alcuno di eſſi partendo dal Dominio Ottomano novamente cercarà di ritornare alla Patria, reſtino aſcritti nel numero de' Malevoli, e Rebelli, nè da' ſudditi di Ceſare poſſa darſeli fomento, ò ricetto, anzi preſi ſi conſegnino alli Governatori de' confini Ottomani, acciò tanto maggiormente reſti proviſta la ſicurezza della Pace dell'uno, e l'altro Impero.

CAP. XI. Per togliere affatto qualſivoglia controverſia, e diſcordia, che ſopra li confini, & Articoli ſopra di eſſi ſtabiliti, di quello Armiſtitio, ò di qualſivoglia altra coſa, che poteſſe in avvenire inſorgere, eſſendovi di biſogno di pronto, e maturo rimedio, ſi ordina dall'una, e l'altra parte, che ſi eleghino a primo tempo un egual numero di Commiſſarii, huomini integri, e non avidi, gravi, prudenti, eſperti, di buona vita, e pacifici, i quali ſenza Eſercito ſi radunino in luogo opportuno, con egual comitiva di perſone pacifiche per ſentire, conoſcere, decidere, & amicabilmente componere tutte, e ſingole controverſie ſudette, e tale finalmente coſtituiſchino ordine, e modo, con il quale l'una, e l'altra parte aſtringa i ſuoi huomini, e ſudditi ſenza neſſuna tergiverſatione, e preteſto alla ſincera, e ferma oſſervanza della Pace ſotto pene graviſſime. Se poi li negotii fuſſero di tal qualità, e natura, e di così grave importanza, che dalli predetti Commiſſari dell'

una

una,e l'altra Parte non si potessero aggiustare, & espedire, in tal caso si rimettino all'uno, e l'altro potentissimo Imperadore, per haver da loro il modo, e la ragione da poterli aggiustare, accordare,& estinguere, in modo, che le dette controversie,quanto più sollecitamente sia possibile in breve spatio di tempo restino aggiustate, e composte,nè la resoluzione delle medesime per nessuna ragione si dilunghi,ò resti negligentata.

Inoltre essendo stati nell'antecedenti Sagre Capitolazioni proibiti,e vietati i Duelli, & i combattimenti à corpo à corpo debbano ancora in avvenire essere del tutto illeciti,e se alcuno haverà ardire di venire a detti Duelli,e combattimenti personali,si proceda contro di loro, come indebiti trasgressori, con pene gravissime.

CAP. XII. I Schiavi, e presi in tempo della presẽte Guerra tanto dall'una parte, quanto dall' altra, e che si trouano ancor viventi nelle publiche Carceri in occasione di questa Alma Pace, sperino finalmeute una volta d'essere restituiti alla loro antica libertà, ne possino senza una manifesta lesione della Maestà Imperadoria, e dell'antica, e lodata consuetudine delle Guerre, restare nella miseria, e calamità della medesima Schiavitudine, anzi colle ragioni antichissime, & usitate, e colle regole più oneste si lascino in libertà per via di commutazione, e scambio e se tal'uni fussero di migliori condizioni più in una, che in un'altra parte, ò fussero in maggior numero per la liberazione delli più,e per la compensazione de'mi-

glio-

gliori, quando dagl'Ambasciadori se ne faranno solenni istanze, la pietà dell'uno, e l'altro Imperadore gratiosamente convenendo alle circostanze di questa alma Pace, in nessun modo dourà denegarsi; A gl'altri poi, i quali sono sotto la potestà di persone private, overo appresso l'istessi Tartari sia lecito procurarne la liberazione con qualche honesto, e quanto più mediocre sia possibile pagamento, ma se li Schiavi non potranno con un' onesto Riccatto accomodarsi con li loro Padroni, i Giudici de'Luoghi con la loro Prudenza trõchino ogni lite per via di composizione, mà se ne meno in questo modo potrà riuscire la loro liberazione, li Schiavi provato per testimonio, ò per giuramento i prezzi, e quelli pagati, restino liberati, ne possino i loro Padroni per avidità di maggior guadagno opponersi alla loro redenzione; e quando per parte dell'Eccelso Impero Ottomanico non si mandassero huomini, li quali attendessero alla liberazione di tali Schiavi, sarà obligo della bontà de'Prefetti Cesarei di operare in modo, che per liberare i Sahiavi Ottomani, liquidato sinceramente il prezzo, col quale sono stati comprati, astringano li loro Padroni à lasciarli liberi per quell'istesso, e così un opera così Santa resti dalla pietà dell'una, e l'altra parte benignamente promossa, e sin tanto, che li Schiavi dell'una, e l'altra parte colle ragioni predette restino liberati, gli Ambasciadori Plenipotentiarij dell'una, e l'altra parte efficacemeate operaranno, che li miseri Schiavi restino in tanto humanamente trattati.

CAP.

CAP. XIII. Per li Religiosi, e per l'esercizio della Christiana Religione, secondo il Rito della Romana Chiesa Cattolica tutte le precedenti, & ab antiquo stabilite Sacre Capitulatuoni concesse dalli glor.Imperadori Ottomani siano pur seguite, ò per editti, ò per mandati speciali, ò per contrasegni Imperiali in qualsivoglia modo favorevoli alli medesimi Religiosi, & alla Cattolica Christiana Religione tutti, e singoli il Serenissimo, e Potentissimo Imperadore Ottomano per doversi osservare li confermarà in modo tale, che li predetti Religiosi possino reparare, e risarcire le loro Chiese,farci le loro antiche, e consuete funzioni, senza che ad alcuno sia permesso contro le Sacre Capitolazioni, e contro le leggi Divine dare, & apportare qualsivoglia sorte di molestia, ò pretendere pecuniarie contributioni dalli medesimi Religiosi di qualsiuoglia Ordine, e conditione che siano, mà quietamente, e pacificamente godino della consueta Imperatoria pietà,& in oltre all'Ambasciatore del Ser.e potent.Imperatore de'Romani solénemente sia lecito esponere,e portare le sue istanze alla Porta sopra le Commissioni, che haverà circa la Religione, & i luoghi della Christiana visita nella Santa Città di Gierusalemme,esponendo al Imperial Soglio l'occorrenti contingenze.

CAP. XIV. Li Commercij secondo le antecedenti ancora Sacre Capitolazioni, siano liberi li Sudditi dell'una, e l'altra parte in tutti l'Imperij, Regni, e Dominij, & acciò all'una parte, &

all'

all'altra con utile, e ragione, e ſenza fraude, e dolo alcuno poſſino praticarſi detti Commercij trà i Deputati Commiſſarij, buoni Periti, e bene intelligẽti della Negociatione, e ragione mercãtile in tempo delle Solẽni Ambaſciarie dell'una parte, e dell'altra ſi contratterà, e conforme con le Nazioni amiche dell'Eccelſo Imperio è ſtato oſſervato, così parimente li Sudditi di qualſivoglia Nazione della Ceſarea Maeſtà goderanno, e ſi approfitterãno con utile, e ſicurezze de'loro Cõmercij nelli Regni dell'eccelſo Impero nelli modi idonei, e praticati, e con li uſitati Privilegij.

CAP. XV. Che tutte, e qualſivogliano conditioni, patti, e conventioni, che nelle antiche Sacre Capitulationi ſi trovano eſpreſſe, e che non ſono alli ſopradetti punti, & articoli in queſto Trattato ſtipulati contrarie, e repugnanti, nè al liberiſſimo Dominio di qualſivoglia delle Parti poſſidenti, e loro uſo, non ſiano pregiudiziali, e repugnanti, debbano ſantamente, e religioſamẽte in virtù delle preſenti adempirſi, praticarſi, & oſſervarſi, caſſate, & annullate tutte quelle, che alle ſopradette coſe ſtabilite, e cõcordate in qualſivoglia modo repugnano.

CAP. XVI. Et acciò il preſẽte Armiſtitio, e la buona Amicitia trà ambedue l'Imperadori, tanto più reſti confirmato, & accalorito, ſi manderanno da una parte, e dall'altra ſolenni Ambaſciatori nel modo uſitato coll'oſſervanza delli Cerimoniali già ſoliti, cioè che dall'entrata de'Cõfini ſino all'arrivo della ſecõda permuta ſiano ri-

ceuuti, honorati, trattati, & accompagnati, quali in ſegno d'Amicitia ſpontaneamente portaranno un dono conveniente però, e proportionato alla Dignità dell'uno, e l'altro Imperadore, e nella prima Eſtate nel meſe di Giugno con mutua corriſpondenza, pigliando il Viaggio in un'iſteſſo tempo, arrivaranno nelli Confini del Sirmio, & ivi conforme all'uſo già prima praticato, & oſſervato trà l'uno, e l'altro Impero ſi permutaranno, & a queſti ſolenni Ambaſciatori nell'Imperiali Audienze ſia lecito, e permeſſo domandare ciò, che li piacerà.

CAP. XVII. Che la regola, e norma degl' Officiali deſtinati a ricevere, ricettare, trattare, & honorare li Miniſtri, che dall'una parte, e dall' altra andaranno, verranno, e dimoreranno, ſia quella medeſima praticata, & oſſervata ne' tempi paſſati, & in auuenire s'oſſervi ancora con egual decoro con diſtintione riſpetto alle prerogative, e Carattere che portaranno l'Inviati.

Che alli Legati Ceſarei, e ſuoi Reſidenti, & a qualſivoglia degl'huomini di ſuo equipaggio, e comitiva ſia lecito di veſtire a loro arbitrio, e nella forma che più li piacerà, ne alcuno poſſa eſſere d' impedimento al Miniſtro di Ceſare, ſia Ambaſciatore Legato, Reſidente, ò che eſerciti l'officio d'Agente nel modo, e forma che godono gl' altri Prencipi della fulgida Porta, ſuoi amici, e coll'iſteſſi Privilegi, & Immunità, che hanno i Legati, & Agenti delli medeſimi, e colla medeſima libertà, anzi per diſtinguere la prerogativa della

Ce-

Cesarea Dignità, godino de'modi migliori degl' usitati, & habbiano libera potestà di condursi Interpreti, Corrieri, & altri suoi huomini da Vienna alla fulgida Porta, e reiteratamente ritornando, & innanzi, & indietro venendo, habbino il Camino salvo, & il passo sicuro, & acciò più commodamente possino fare il suo viaggio, restino da tutti favoriti d'ogni ajuto.

CAP. XVIII. Questa Pace, benche secondo le proposte conditioni, stabilita, e conclusa all'hora finalmente haverà la sua intiera forza, e resterà per ogni parte obligata al vincolo della douuta osservanza quando tutte, e singole cose, le quali rispetto alli Confini sopra si sono narrate, e dall'una, e l'altra parte sono state promesse, & accettate, tanto delle distintioni de'limiti, quanto dell'evacuationi, e demolitioni, si sarà pienamente affettuato, e posto in esecutione, in modo tale, che determinata la designatione de'limiti in qual voglia d'essi confini incontinente ne segua la demolizione, ò l'evacuazione, il che, acciò più sollecitamente succeda, si destinino a ponere limiti, e termini de'Confini per distinguerli da una parte, e dall'altra li Commissarij, li quali nel giorno dell'Equinozio, cioè a dire li 22. del mese di Marzo overo alli 12. secondo l'antico stile, nell'anno 1699. ne i luoghi trà i Commissarij di consenso de'Governatori dell'uno, e l'altro Confine, da determinarsi, con mediocre, e pacifico accompagnamento si unischino, e nello spatio di due Mesi, se possibile sia, & ancora più presto se si potrà, di-

ſtinguino, ſeparino, e determino li detti Confini con limiti, e termini manifeſti, conforme è ſtato coſtituito, e dichiarato ne' ſopradetti Capitoli, & accuratiſſimamente, e ſollecitiſſimamente ſi reſti eſeguito tutto ciò, che trà i Legati Plenipotentiarij dell'uno, e l'altro Impero è ſtato ſtabilito.

CAP. XIX. Le ſopradette conditioni, e Capitoli nella forma quì ſcambievolmẽte piaciuta, e laudata, l'Illuſtriſſimi Signori Legati Plenipotẽtiarij mediatori promettono, che dalla Maeſtà dell'uno, e l'altro Imperadore ſi haveranno per rate, grate, e cõfirmate, & acciò le ſolẽni Ratificationi appariſchino dentro il termine di 30. giorni cõ Diplomi legalmente provanti dal giorno della ſottoſcrittione, e più preſto s'obligano di portarle nelli confini, e commutarle, e di tanto ſi compromettono.

CAP. XX. Duri queſto Armiſtitio, e ſi ſtenda col favor di Dio a venticinque Anni, da cominciare nel giorno, nel quale ſarà ſeguita la ſudetta ſottoſcrittione, qual termine d'Anni ſcorſo, & anzi ancor quello durante, prima che termini libero ſia all'una, e l'altra Parte, ſe così li piacerà, prorogare ancora la detta Pace a più Anni.

Siche tutte, e qualſivogliano delle coſe ſtabilite, e con mutuo, e libero conſenſo redotte in patti trà la Maeſtà Sereniſſima, e Potentiſſima dell'Imperadore de' Romani, e la Maeſtà del Potentiſſimo, e Sereniſſiimo Imperadore degl'Ottomani, e ſuoi Heredi debbano, e ſiano tenuti tutti li loro Imperij, e Regni, Regioni in Terra, & in Mare ſi-

ſituate, Città, Sudditi, e Clienti ſantamente, religioſamente, & inviolabilmente oſſervare: Ordinandoſi ſeriamente a tutti li governatori: Prefetti, Conduttori d'Eſerciti, e Militie dell'una, e l'altra parte, & a qualſivoglia ſotto la loro Cura, obbedienza, e ſoggettione coſtituiti, che confirmandoſi in tutto, e per tutto adequatamente alle predichiarate conditioni, patti, clauſule, & articoli; avverrino, che in tutti i modi, ne contro queſta Pace, & Amicitia ardiſchino ſotto qualſivoglia nome, e preteſto di vicendovolmente offēderſi, ò dannificarſi, mà aſſolutamente aſtenendoſi da qualſivoglia ſorte d'inimicitia, conſervarne una buona, & ottima vicinanza, con certezza indubitata, che eſſendo così ammoniti non obbediranno, mà contraverranno, ſi praticarà con eſſi, e contro di loro ſi eſeguirāno pene graviſſime.

L'iſteſſo ancora Gran Can de Tartari Crimenſe, e con eſſo tutte le Genti Tartare in qualſivoglia modo nuncupate reſtino aſtrette all'oſſervanza di queſta Pace, e vicina reconciliatione, ſenza che poſſino contro le ragioni di eſſa contravenire, nè eſercitare alcuna ſorte di Oſtilità contro qualſivoglia Ceſarea Provincia, e Sudditi di eſſa, ò dependenti; ma ſe da altra ſorte di Eſerciti, e nazioni Tartare contro queſte Sacre Imperatorie Capitolationi, e contro i patti, & Articoli della medeſima, ò da qualſivoglia altro ſi haverà ardire d'innovare coſa alcuna, reſti quello con pene graviſſime caſtigato.

Cominci dunque adeſſo la detta Pace, quiete,

e ſecurità de' Sudditi dell'uno, e l'altro Impero dal giorno della ſudetta ſottoſcrittione, e ceſſino d'indi poi, e ſi sbandiſchino tutte l'Inimicie dell'una, e l'altra Parte, e godino i ſudditi dell'una, e l'altra parte una intiera ſicurezza, e trãquillità, & a queſto fine, e con quanta maggior curà, e diligẽza, che ſi ricercarà per impedire tutte l'oſtilità, ſi traſmettono con ogni celerità gl'ordini, & editti della Pace da publicarſi a tutti i Prefetti de' Confini, e perche vi ſi ricerca qualche ſpatio di tempo, nel quale, gl'Officiali, che aſſiſtino ne' più remoti Confini poſſino haver notizia della preſẽte Pace, ſi ſtabiliſcono venti giorni per termine, doppo il quale ſe alcuno preſumerà di venire da qualſivoglia delle predette parti ad alcuna oſtilità, reſti alle pene ſopradette, e dichiarate irremiſſibilmente ſoggette.

Acciò dunque queſte venti condizioni di Pace in queſti Articoli concluſe, e dall'una, e l'altra parte accettate, con ſommo, & inviolabile riſpetto ſi oſſervino; poiche i Signori Plenipotentiarij Ottomani in virtù, della facoltà Imperiale cõceſſali, ci hanno conſegnato un'Iſtrumento valido, e legitimo in Idioma Turco deſcritto; Noiancora in virtù dell'ordine, e Plenipotenza noſtra, di propria mano, e di proprij Sigilli ſottoſcritte, e ſegnate le preſenti lettere continenti li ſudetti patti in Idioma Latino, come legittimo, e valido, in forma di publico Iſtrumento ſcambievolmente habbiamo conſegnate.

In-

INSTRVMENTO DI PACE

Stipulato li 26. Gennaro 1699.

TRA' LA MAESTA' DI

AVGVSTO SECONDO

Rè della Republica di Polonia,

E T I L

GRAN SIGNORE DE' TVRCHI,

In Nome della Santiſſima, & Indivi dua TRINITA'.

Ad Perpetuam rei Memoriam.

Eſſendo piaciuto ad ambe le parti di ſupire, & eſtinguere affatto la lunga Guerra trà il Regno di Polonia, e la Porta, interponendoſi il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Rè della grã Bretagna, e Francia, & Ibernia Guglielmo III., e li Stati Generali delle Provincie Vnite per deſiderio di por fine à tãta effuſione di ſangue umano, e ridurre le coſe à ſtato di reciproca quiete, offerendo la loro mediazione in queſti Trattati di Pace, & adempiendo li officij, e le condizioni della loro mediazione con ogni ſtudio gl'Eccellentiſſimi Signori Plenipotenziarij alla Porta Signor Guglielmo Pagett, Barone di

Bandeſert nella Contea di Stafort, Luogotenente del Rè nella medema Cõtea per parte della Maeſtà Britanica, e per parte de' Stati Generali delle Prouincie Vnite il Sig. Giacomo Cohyer; & eſſendoſi in Carlouuitz a i confini del Sirmio, doue ſi è ſtabilito il luogo del Congreſſo delegati Plenipotenziarij per diſpoſizione dell'Inclita Mediazione intrapreſi i Trattati delli articoli di Pace coll'Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Sig. Meemet Effendi Gran Cancelliere dell'Eccelſo Impero, e l'Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Sig. Aleſſandro Mauro Cordato della Nobile Stirpe de' Scarlatti, Segretario del medemo Eccelſo Impero deſtinati Ambaſciatori Plenipotenziarij à trattar la Pace, e doppo alcune Seſſioni, finalmente col fauore della Diuina Clemenza, eſſendoſi felicemente concluſo queſto grande affare della Pace deſiderata, con reciproco accordo, ſi è rinouata, e ſtabilita una intiera amicizia, e Pace perfetta da conſeruarſi in perpetuo dell'uno e l'altro Dominio, trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Imperatore de Monſulmani Sultano, Figlio di Sultan Meemet, Sultan Muſtafà, & il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Rè Auguſto II., e la Republica di Polonia in queſti undici Capitoli, quali ſono li ſeguenti.

CAP. I. Tolta ogni oſtilità, coll'aiuto, e fauore dell'Altiſſimo, e rinouataſi l'antica amicizia con la ſincerità conueneuole alla reconciliazione, e buona uicinanza, acciò ceſſino dall'una, e l'altra parte in auuenire le oſtilità, & i Sudditi

go-

godino della priſtina ſicurezza, tranquillità, e quiete, ſi reſtituiſchino alla Porta li antichi Confini delle Prouincie ſogette alla Polonia, ſi ſeparino, e diſtinguino da' Cõfini Imperiali della Moldauia, come pure dalli antichi confini delli altri Diſtretti ſogetti alla Porta; affinchè in auuenire non ſi facci più alcuna pretenſione, ò eſtenſione, ma ſenza mutazione, e perturbazione ſi conſeruino, e mantenghino fedelmente li Confini antichi.

CAP. *II.* Tutte le Fortezze, e Luoghi grandi, ò piccoli ſituati trà i Confini antichi della Moldauia auanti l'ultima Guerra, e che fin'ora ſono ſtate ritenute da' Signori Polacchi, cauate, & eſtratte le Milizie Polacche ſiano euacuate, e la Prouincia della Moldauia rimanga intieramente libera, e nel pacifico ſtato, in cui era innanzi l'ultima Guerra.

CAP. III. La Fortezza di Caminietz ſituata nelli antichi Confini verſo la Polonia inanzi le due ultime Guerre, eſtratte le Milizie Ottomane ſii evacuata, e rilaſciata come ſtà al preſente, & in avvenire non habbia più la Porta pretenſione alcuna ſopra le Provincie di Podolia, & VKrania, e ſia parimente rimoſſo dall'VKrania de Coſacchi l'Hatman, che reſiede ora nella Moldavia a nome della Porta, & eſſendo ben noti li Confini dell'antica Polonia, e Moldavia, ſe il tempo ſarà à propoſito ſi cominci l' evacuazione al principio di Marzo futuro; e quanto più preſto ſi potrà conducaſi fuori la Milizia Polacca dalla Moldavia, e ſi vuotino le Fortezze, e Luoghi di quella, e

la

la Moldavia rimanghi libera. Si cominci pure al principio di Marzo l'evacuazione della Fortezza di Caminietz, e s'eſeguiſca la medema ſenza lungo ritardo, e l'evacuazione della ſudetta Fortezza ſi termini alla più lunga alla metà di Maggio proſſimo, e perche con facilità, e preſtezza ſi adēpiſca l'evacuazione della medema, li Polacchi cooperino dal loro canto quanto ſi può con Carri, Cavalli, & altro per il traſporto, e da per tutto ſi facci l'evacuazione con ſicurezza, e ſenza danno nell' effettuarſi l' evacuazioni delle ſudette Fortezze, & altri luoghi in qualunque maniera munite da'Sudditi. Tutti quelli, che vorranno volontariamente uſcire, eſchino ſicuramēte con le proprie ſoſtanze, e quelli, che vorranno reſtare rimanghino parimente con ſicurezza, nè dall'una, ò l'altra parte venghino moleſtati, e dovendoſi cominciare dall'una, e l'altra parte al principio di Marzo l' evacuazione delle Fortezze, e Luoghi, un Ambaſciatore Polacco, che deve inviarſi alla Porta, eſponga al Soglio dell'Imperatore le ſue iſtanze, per il rilaſciamento dell'Artigliaria di Caminietz, e de'proprii, come di quelli ivi trovati.

CAP. IV. Niun Suddito della Porta di qualunque condizione, ò ſia Tartaro, ò di altra Nazione ſotto preteſto di controverſia, ò pretenſione, poſſi offendere, ò moleſtare i Sudditi del Rè, ò Republica di Polonia, ò far ſcorrerie, & oſtilità, Bottini, Prigioni, ò inferir loro qualunque ſorte di danno, e s'imponghi con Editto Regio à tutti

i Vi-

i Visiri, Belierbei, e al felicissimo Kam de Tartari della Crimea Karelgai, e Nurardino, come pure à gl'altri Bassà, Sultani, e al Vaivoda di Moldavia di far osservare con somma esattezza la pacifica tranquillità, e sicurezza de' confini, nè ardischino di molestare con scorrerie, e prede, ò d'inferire in qualunque altra maniera danno a' sudditi della Polonia, & inquerischino severamente contro i trasgressori, e perturbatori della Pace; & avutane notizia li castighino à terrore degl'altri, e restituischino le robbe rapite a' proprii padroni, e se in ciò si porteranno con negligenza, e trascuragine siino puniti colla privazione delli Vfficii, & ancora della vita giusta le Leggi, e li Polacchi ancora douranno osservare le dette condizioni con ogni fedele accuratezza, senza opposizione à quanto sarà stato accordato;

CAP. V. Godendo il Regno di Polonia ab antiquo una libertà assoluta, non sia sotto alcun pretesto molestato con alcuna sorte di ostilità dalla Porta, e da suoi sudditi, e siano astretti in vigore de' patti stabiliti nella Pace à deporre tutte le pretensioni.

CAP. VI. Nel tempo di questa Guerra i Popoli del Budziach, & altri Tartari uscendo da i proprii Paesi, ed entrando nelle Terre, de' Moldaui hanno con questa occasione commesse ostilità, e danni in pregiuditio della Moldauia, e Moldaui; il che essendo contrario à i Capitoli concessi già à i Rè di Polonia, e perciò douendo questo disordine cessare, e toglierssi, siano rimossi i Tartari

da

da ogni luogo, poſſeſſore, podere, e luoghi occupati dalla Moldauia, ouero fabricati di nuouo, & abitino ne' Paeſi loro natiui, uiuendo pacificamẽte, e non recando in auenire alcun danno.

CAP. VII. I Religioſi Criſtiani, Romano-Cattolici conforme li Editti concernenti dalla Porta douunque hanno ſue Chieſe faccino le cõſuete loro funzioni ſenza diſturbo, uiuano quietamente, & in oltre il Grande Ambaſciatore alla Porta eſponga l'inſtanze ſtraordinarie intorno alla Religione.

CAP. VIII. Eſſendo il Trafico un frutto della Pace, e che di molto gioua alle Prouincie; li Mercanti dell'uno, e l'altro Dominio non paſſando in auenire per luoghi fuor di mano, mà benſi per luoghi opportuni al tranſito, doppo c'haueranno pagato il Dazio conſueto delle Mercanzie eſtratte, ouero introdotte, non ſiino moleſtat cõ nuoue grauezze, ne ſi eſigga Dazio da quelli, i che portano danaro effettiuo, e qualſiuoglia ſuddito natiuo di Polonia, della Littuania, e delle altre Nazioni ſoggette alla medema, che venga per ragione di traffico, e non rechi alcun danno non ſia in verun modo moleſtato, come dichiaraſi ancora nelli antecedenti Capitoli eſigendo da lui il tributo chiamato Haracz, ò con altre ſtraordinarie grauoſe impoſitioni; che ſe alcuni laſciati i ſuoi Paeſi piantino caſe ne i Regni della Porta, e ſe altri Foraſtieri venghino ad abbitare trà i Polacchi non poſſono eſſere di pregiudizio alla Republica. Non ſi eſigga coſa alcuna da i

Mer-

Mercanti Polacchi,che ritornano con Armi, Cauálli, Giumenti,e prigionieri,i quali auendo la fede della loro liberazione vorranno tornar in patria,e niuno impediſca a tali prigionieri il loro ritorno;mà ſotto queſto preteſto niuno poſſa portar via ſenza licenza coſe proibite; in oltre ſe auenga, che morino mercanti dell'uno, e l'altro Dominio in paeſe ſtraniero, li publici Confiſcatori non s'ingeriſchino dall'una, e l'altra parte nelle Mercantie de medeſimi, ma il tutto dourà conſegnarſi à Mercanti degni di fede,acciò paſſino agli eredi ſecondo la volontà de padroni; E naſcendo mai alcun accidente trà i Mercanti, toccherà al loro capo il decidere, e rendere ragione giuſta le Leggi della Giuſtitia, e rendere poi ragione a chi deue. Niuno ſia obligato a pagare un debito, che non ſia comprouato con ſcrittura,ò con inſtrumento giuridico, nè con ſoli Teſtimoni guadagnati ſi trattino le liti de debiti,e delle figurtà,ma prima auuti li ricapiti neceſſarii, letti, e conſiderati li Editti ſi decidino giuſtamente le cauſe, e in ſimili diſcordie li ordini,e li ſtatuti conceduti ne i Capitoli alle altre Nazioni confederate s'eſtendino pure a i Mercãti Polacchi, e di più ſi oſſerui, e ſi mantenghi il Senſo delli Editti,che ſono nelle mani de Polacchi ſpecialmente a loro conceſſi.

CAP. IX. Li Schiaui fatti in tempo di guerra ſiano liberati collo sborſo del Danaro ſtabilito ſecondo le Leggi, e col giuramento publico ſecondo la dichiaratione delli antecedenti Capi-

toli intorno a questo particolare. Se però tali Schiaui averanno seruito lungo tempo douendosi in tal caso sminuire il prezzo del loro riscatto, se non si potrà conuenire col padrone dello Schiauo in una somma decente, e mediocre, toccherà a Giudici de luoghi il comporre tali differenze procedendo legitimamente. Se in qualche occasione doppo la conclusione della Pace saranno asportati Schiaui da paesi Polacchi si lascino in libertà senza prezzo, e quando anco si portassero ne Regni della Porta, e de Tartari persone le quali sotto pretesto di liberar Schiaui, ò per qualunque altro motiuo sui pacificamente trattassero i suoi affari in niuna maniera s' offendino, anzi si punischino li offensori di essi. Li Schiaui custoditi nelle publiche Carceri siano posti in libertà con una scambieuole permuta, potrà però l'Ambasciatore de Polacchi presentare al Trono Imperiale le sue istanze intorno alli Schiaui.

CAP. X. Trà tanto, che il Serenissimo Rè di Polonia perseuererà costante nella Pace stabilita colla Porta come si dichiara nelli antecedenti Capitoli tratterà nuouamente il Vaiuoda di Moldauia nella forma consueta, colla quale ab antiquo si è deportato co i Rè di Polonia. Per altro quelli della Moldauia, e della Valacchia stiano quieti come prima, come pure li altri Sudditi della Porta, e se alcuno di essi fuggirà dalle sudette Prouincie non si dia loro ricetto. Se altri poi s'introdurranno nel Regno della Polonia, e doppo saranno scoperti come perturbatori, e solcua-

to-

tori delle Prouincie, tal sorte di gente si restituisca subito, che sia scoperta, & essendosi chiaramente esposta questa conditione ne Capitoli antecedenti si osserui, quando parimente recheranno disturbo a Sudditi della Polonia siano o Polacchi, ò Cosacchi, ò di qualunque altra Nationе non si douranno nè riceuere, nè proteggere, ma restituirsi, e finalmente tutti quelli, che vorranno perturbare la Pace, e l'amicitia in questa forma stabilita siano puniti giusta il merito.

CAP. XI. Tutte quelle condizioni, e clausule, descritte, e contenute nelli antecedenti Capitoli, le quali in niuna forma si oppongono a patti nuovamente conchiusi, ne sono contrarij alle Leggi libere, e perpetue dall'uno, e l'altro Dominio si rispettino, e si osservino. Quelle poi, che sono contrarie, & opposte alle sue Leggi, si annullino. La Pace, & amicizia stabilita per volere, e bõtà d'Iddio, colla più perfetta ed esatta maniera ne Capitoli dell'una, e l'altra parte dichiarati, e descritti frà le Maestà del Sereniſſimo, e Potentiſſimo mentuato Rè di Polonia, e suoi Successori, e la Republica di Polonia, e trà il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Imperadore de Monsulmani, e suoi eredi duri, e perseveri costantemente nello stesso tenore libera da ogni turbazione, mutazione, confusione, e violazione, & a finche si ommettino, e tolgansi le ostilità quanto più presto si può, se ne mandi la notizia nei confini a Regenti, e Governatori, a finche invigilino in avvenire non succedino trasgressioni, e che una parte non inferisca dã-

no

no all'altra, mà bensì, che tutti si trattino amichevolmente, e sinceramente secondo questa Pace concluſa, e perche a tutti sij nota, e manifesta la conchiusa della medema si stabiliscono 30. giorni per termine, doppo il quale non si accetterà alcũ pretesto, alcuna scusa, mà saranno severamente puniti quelli, che si opporranno alli Editti publicati, degni d'vn esatta ubbidienza. Doppo la soscrizione degl'istrumenti dell'una, e l'altra parte un Ambasciatore spedito dalla Polonia alla Porta giusta l'antica consuetudine porti le lettere Regie, che contengono la ratificazione de patti espressi nell'instromento, e riceva parimente, e riporti le lettere ratificatorie del Sultano. Dourà poi quanto più presto, e più commodamente si potrà secondo l'antico, e comendato costume, spedire, e venire un Grande Ambasciatore, per confermare in tal guisa sollennemente li Articoli della Pace, per ultimare una reciproca sincerità, & amicizia, e per disporre, e liquidare tutti li altri Punti, acciò la Pace concluſa in questi undici Capitoli dall'una, e l'altra parte si accetti, e si osservi. Avendo finalmente gli Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Plenipotentiarij, e Commissarij in vigore della loro potestà, & auttorità consegnato il suo legittimo, e valido instrumẽto descritto in Idioma Turco: Io parimente in vigore della facoltà, e Delegazione mia hò consegnato le presenti lettere sottoscritte, e sigillate di mia mano nelle quali si contengono li Capitoli in forma di legittimo, e valido instromento.

IN-

COPIA DELL' INSTRVMENTO DEL TVRCO COL MOSCOVITA

QVESTI E' IL DIO,
Che ſcuopre eccellentemente il Tutto,
Potentiſſimo, Stabiliſſimo.

In Nomine Dei Miſericordis ſèper Miſerentis.

LA cagione di fare queſta ſcrittura piena di verità, e la neceſſità di fare queſto Inſtrumẽto inſigne per la realtà è quà deſcritta.

Eſſendo paſſata trà la Maeſtà di Sultan Muſtafà (per la Gratia dell' Incorrutibile Dio Creatore, & Artefice immortale del liberiſſimo arbitrio, la ſua gloria ſia inalzata ſopra ogni ſomiglianza, e parità) Serno dell'onoratiſſima Meca, e della lucidiſſima Medina, Difenſore, e Rettore di Gieroſalemme, e delli altri luoghi benedetti, Sultano di due Terre, e Rè di due Mari, Potento

Dominatore dell'Egitto, e delle Prouincie Abissime, e della felice Arabia, e della Terra d'Aden, e di Cesarea Africana, e di Tripoli, e di Tunisi, e dell'Isola Cipri, Rodi, e Candia, e delle altre Isole del Mar Bianco, e Imperadore di Babilonia, di Bositra, di Lassa, di Rauan, di Carsia, d'Erzirum, Escresul, Emusul, Ediarbekir, e Rica, e Damasco, & Alepo, e Sultano del Paese Persiano, e dell'Arabica Irachiense, e Rè di Ghiurdistan, e di Turchistan, e di Iuzistano, e di Daghistano, e di Trabisonda, e Imperadore delle Prouincie Rum, e Zul-Kadria, e Maras, Imperadore de Paesi di Tartaria, di Circasia della Basia, e della Crimea, e di Desti-Capzac, Imperatore dell'Oriente, e dell'Occidente, dell'Anatolia, e Rumelia, possessore della Real Sede di Costantinopoli, della Prusia protetta, e della diffesa Adrianopoli, & in oltre Imperatore di vastissime Prouincie, e di tanti Climi, e di tante Città, celeberimo Dominatore, Sultano de Sultani, Rè de Rè, Serenissimo, Potentissimo, Augustissimo Sig. Nostro Imperadore, Refugio de Monsulmani, Sultano figliuolo de Sultani, Sultano Mustafà, Figlio di Sultano Meemet Rè, il di cui Imperio facci eterno, il di cui Principato Dio stabilisca fino al dì del Giudicio: Trà questa Maestà, e l'Eccelso Impero, e dall'altra parte il Glorioßissimo tra i più nobili Principi Cristiani, e preclarissimo trà tutti i Cristiani Dominatore, Direttore de graui negozi delle Cristiane Republiche, ornatissimo per la Clamide dell'Ampiezza, e della Maestà, per segni di Grandezza, e di Gloria onoratissimo Czar delle Regioni Moscauithe, e

Do-

Dominatore di tutte le Prouincie di Ruſcia, e poſſeſſore delle Terre, e delle Città a dette Regioni ſoggette, il ſublime Czar della Moſcou a Pietro Aclexouich (i di cui confini Dio coroni di ſalute, e di rettitudine) eſſendo dunque trà queſte due Maeſtà paſſata per alcuni Anni diſcrepanza, ch'è ſtata cagione della calamità de' ſudditi, e di tutti i Vaſſalli dell'una, e l'altra parte, acciòche di nuovo ſi muti la nimiſtà in amicizia, e benevolenza a buona amminiſtrazione delle coſe appartenenti alle Città, e per ridurre in miglior condizione lo ſtato de Servi di Dio, in Sirmio ne' Confini di Carloviz, fatto Congreſſo coll' Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo, trà i Signori Criſtiani il Sig. Procopio Bednanoviz Voſnizin Cõmiſſario Plenipotentiario del Czar già con ſuoi Titoli prenominato, e Ambaſciatore Straordinario, e Conſigliere intimo, e Luogotenente della Bolchia, deſtinato, e deputato dal medemo Czar a i Trattati, e alla concluſione della Pace con perfetta autorità; E intervenendo per Mediatori con loro buoni uffici, e colla loro diligenza Deputati da i i Glorioſiſſimi trà i Principi Criſtiani, e Refugi de Grandi Dominatore della Natione Ingleſe il Rè dell'Inghilterra, della Scotia, e dell'Ibernia Guglielmo Terzo, e li Signori Stati Generali d'Olanda (i di cui confini Dio coroni di ſalute, e rettitudine) a dar eſecutione a i Trattati della Pace per via di Mediatione; Gl'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi trà i Signori Criſtiani Guglielmo Lord Paget Barone di Beaudeſert, e il Sig. Giacomo Cohyer, ancorche dall'una, e dall'altra parte ſi ſia

moſtrata propenſione, & inclinatione alla Pace, & alla reconciliatione, non eſſendo però così facile, che in breue tempo, levate tutte le difficoltà, ſi reduceſſero le coſe al buon ordine dell'amicitia, perche non s' interrompeſſe la continuatione di queſti almi Trattati, ma perche ſi trattino, e ſi riduchino à fine dall'una, e dall'altra parte con mutuo conſenſo s'è ſtabilito un termine, cioè dal giorno 25. di Decembre dell'Anno 1698. cioè dalla Natività di N. S. Gieſù Criſto per due Anni interi ſeguenti, dentro il qual termine queſto almo Trattato poſſa ridurſi a buon'ordine, e trà l' Eccelſo Impero, e il CKareato Moſcovitico, col favore dell'Altiſſimo Dio ſi ſtabiliſca la Pace, ò pur Tregua, in perpetua forma, e ſi rinovi l'antica amicitia. Per tanto durando il termine ſtabilito con commune conſenſo s' intenda ceſſare ogni battaglia, ogni guerra, ogni pugna, ogni conflitto, e dall'una parte, e dall'altra ſiano levate le oſtilità de Moſcoviti, e Coſacchi ſoggetti al Czar della Moſcouia, e così dalli altri, sì che non ſi faccia ne' Confini Monſulmani ſoggetti all' Eccelſo Impero, nè in altri Confini, come ſarebbono quelli della Crimea, intendendoſi de' luoghi, e de' ſudditi, alcuna ſcorreria, e non ſi uſi alcuna oſtilità, nè ſi faccia alcun danno, nè in privato, nè in publico.

Parimente dalla parte dell'Eccelſo Impero neſſun Eſercito di qualſivoglia condizione ſpecialmente il Kan della Crimea, e tutte le ſorte di Tartari, e Orde non faccino alcuna ſcorreria, ne inferiſcono alcun danno, ne privatamente, ne in pu-

bli-

blico,alle Città,a i Caſtelli,a Sudditi ,e à Vaſſalli del noſtro Czar ; Che ſe alcuni publicamente , ò privatamente aveſſero ardire di far qualche moto, qualche diſpoſizione in contrario , qualche oſtilità,o ſcorreria contro il preſente patto, e la preſente conditione, la quale s'è trà noi terminata,e ſi rendeſſero contumaci,e meno ubbidienti di qualunque parte ſi foſſero , ſiano preſi,incarcerati , e ſenza remiſſione puniti ; Perciò durando il tempo di queſto Armiſtizio da praticarſi nel modo predetto , ſi levino i conflitti , e le oſtilità , e dall'una, e dall'altra parte ſi moſtri perfetta propenſione , e piena inclinatione alla concluſione della Pace; e il Kan della Crimea per la ſua ubbidienza,e ſoggezzione all'Eccelſo Impero s' intenda aggiunto a queſta Pace,e perche dall'una , e l'altra parte ſia accettato,ed oſſervato , avendo l' Ambaſciator Plenipotenziario , e Commiſſario del prenominato Czar in vigore della facoltà , & autorità conſignato queſt'iſtromento legittimo,e valido in lingua Moſcovita ; e Noi pure in vigore della facoltà noſtra , e della noſtra Vicaria deputazione abbiamo conſignato queſto ſcritto , ſottoſcritto di noſtra mano,e formato con noſtri Sigilli,come Iſtromento legitimo,e valido . Dio favoriſce l'equità .

COPIA DELL' INSTRVMENTO DEL MOSCOVITA CO I TVRCHI

IN nome del Signore Iddio Onnipotente, vno in Santa Trinità di Persone. Trà il Sereniſs. (per grazia del medemo Dio), e Potentiſſimo Gran Signore Czar, e Gran Duca Pietro Alexovik Altipotente di tutta la grande, e piccola, e alba Ruſcia, della Moſcovia, Kiovia, Vvolodimilia, e Novogard, Czar della Carania, e Czar di Strkā, Czar di Siberia, Signore di Pleſcovia, e Gran Duca di Smolenſco, Treria, Ingoria, Iermia, VratK, Balgaria, e di altri luoghi Signore, e Gran Duca di Novogard, Imperatore della Terra inferiore, Cſernihovia, Reſania, Roſtovia, Jaroslcavia, Belou-

Iouroria, Valoria, Obdoria, Condinia, e di tutta la plaga Settentrionale, e Signore della Terra Inveriete, Czar di Cartalin, e Gruzinden, Duca della Terra Kabardiese di Cfercarsoni, e de Montani; e d'altri molti Dominij, e Terre Orientali, e Occidentali, e Settrentionali per Padre, & Avi Herede; successore, Signore, e Dominatore. Tra Sua Maestà, e il Signore Potentissimo Gran Signore Sultan Mustafà, Kan figliuolo di Sultan Meemet Kan, Signore di Costantinopoli del Mar Bianco, del Nero, d'Anatolia, di Urumia, di Romania, dell'onoratissima Meca, di Medina Santa Gierusalem, Egitto delli Abissimi, di Babilonia, Rica, e Damasco Dominatore, e Imperatore de Tartari, delle Orde Tartare, Crimee, e di molti altri Dominij, Regni, Città, Isole, e Provincie. Essendo trà queste due da alcuni anni passata differenza ch'è stata cagione delle calamità de Sudditi, e de parziali, e dell' vna, e l'altra parte, e per intenzione che si muti la Guerra in amicizia, e benevolenza. In Sirmio a i Confini di Carldviz fattovi congresso coll'Illustrissimi, & Eccellentissimi l'Electissimo Signor Gran Cancelliere Reys Meemet Effendi, e coll'Electissimo Signor intimo Segretario Alessandro Mauro Cordato della Nobilissima Prosapia de Scarlati, per la prenominata Maestà del Sultano Plenipotenziarij Commissarij, e Ambasciatori Straordinarij al trattato, e allo stabilimento del negozio della Pace destinati, e Deputati con perfetta autorità, facendosi Mediatori il Serenissimo, e Potentissimo Rè della Gran Bretagna, e li potentissimi Signori Stati d'Olanda, e mandato per Plenipotē-

ziarij loro Ambasciatori Straordinarij Signor Guglilemo Lord Pagett Barone di Beaudesert, e il Signor Giacomo Cohyer, dall'vna, e dall' altra parte fù dimostrata propensione, ed inclinazione alla Pace, alla Tregua, non fù però facile in così breve tempo, levate le difficoltà ridurre tutte le cose con perfezione a perfetta amistà; mà per non interompere la continuazione di questi almi Trattati in modo, che non si possa per l'avvenire perfezionare detta amistà, con quest'intenzione dall' vna, e l'altraparte con mutuo consentimento s'è convenuto, che dal giorno 25. di Decembre prossimo decorso dell'anno 1698, Navità del Signor Giesù Cristo, si faccia Tregua per due anni intieri seguenti trà i due gran Signori prenominati, nel qual tempo questo almo Trattato possa ridursi in buona forma, e così trà Sua Maestà del Czar Moscovita, e la Maestà del Sultan Turco, prosperando l'AltissimoDio le cose si concluda la Pace perpetua, ò si facci Tregua per molti Anni, e si rinovi l'antica amicizia. Perciò in questo tempo determinato con comune consentimento, cessi ogni Battaglia, ogni Guerra, ogni pugna, ogni conflitto, e dall'vna, e l'altra parte si tolgano le ostilità, ne s' inferisca alcun danno, ò si faccia alcuna scorreria da Sudditi Moscoviti, e Cosacchi ne'Confini de Turchi, della Crimea. Parimente dalla parte di Sua Maestà Sultan non si faccia alcuna Scorreria, s'inferisca alcun danno alla Parte Moscovita; e se alcuni avessero ardire di contravenire, come contumaci, siano presi incarcerati, e senza remessione alcuna puniti. Durando questo Armistizio si levi-

no

no li conflitti, e le oſtilità, e ſi moſtri vicendevole propenſione alla Pace, incluſo in queſti Trattati anche il Kan della Crimea. Per oſſervazione delle quali coſe avendo i Plenipotenziarij Ambaſciadori, e Commiſſarij dell'Impero Ottomano in vigore della loro facoltà, e autorità conſegnato in linguaggio Turco queſto legittimo, e fermo Inſtrumento, e avendone data copia da loro ſotto ſcritta, e Sigillata in Latino: Io altresì in vigore della mia facoltà, e Plenipotenza hò eſibito queſto Istromento legittimo, e valido ſottoſcritto di mia mano, e ſigillato, e ſcritto prima in lingua Rutenica, tradotto poſcia in Latino. Data in Carlovitz li 25. Decembre 1698.

INSTVMENTO DI PACE

Stipulato li 26. Gennaro 1699.

TRA LA

SERENISSIMA REPVBLICA

DI VENEZIA,

E T I L

GRAN SIGNORE DE' TVRCHI,

In Nome della Santissima, & Individua TRINITA'.

Ia noto à tutti, & à ciascuno, a' quali importi, e possi essere d' interesse, come doppo alcuni Anni di Guerra, per redurre all' antica tranquillità i Popoli, e renovare la turbata amicizia tra l'Eccelso Ottomano Impero, e la Sereniſſima Republica di Venezia, con la mediazione, e consiglio del Sereniſſimo, Potentiſſimo Principe, e Signore Guglielmo III. Rè della Gran Bretragna, Francia, & Iberia, e dell'Eccelsi, e Prepotenti Generali Provincie vnite di Fiandra, si sia posta in Trattato, e dato projetto di prevenire

al

al desiderato fine della Pace, e per tal motivo sia stato tenuto congresso trà li Plenipotenziarij dell' vna, e l'altra Parte in Carloviz, Capitale del Ducato di Sirmio, & in quello siano intervenuti l'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori li Signori Guglielmo Paget Barone di Beaudesert &c. per il Sereniſſimo Rè di Brettagna, & il Sig. Giacomo Cohiee dell'Eccelsi, e Preporenti Ordini confederati di Fiandra ambedue Ambasciadori alla Porta Ottomanica, e che per restabilire questa Pace siano stati istituiti nell'autorità, & officio di Legati Plenipotentiarij da essi diligentemente, & integerrimamente esercitato, e l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Carlo Ruzzini Cavaliere, e della sopradetta Sereniſſima Republica Legato, e Plenipotẽtiario vnitamente in molte Sessioni habbino tenuto diversi discorsi sopra le circostanze di detta Pace, e benche probabilmente il tempo per detti Trattati li fosse potuto sopravanzare, nondimeno per molte, e varie difficoltà, che li sono occorse, dopo un spazio molto più ampio di tempo in simil Trattato non potessero più oltra procedere: Noi infrascritti della Cesarea Maestà, e della Regia Maestà di Polonia Ambasciadori Straordinarij, e Plenipotentiarij, conoscendo, che l'ultimo termine della Proroga concessa per terminare, e stabilire necessariamente il detto Trattato, per obligo del nostro offizio reassunti per questo Congresso i pũti non ancora concordati coll'opera dell'antedetti Signori Mediatori, e di tutti noi, e di nostro consenso stabiliti, particolarmente con la douuta osservazione hauuto risguardo, accioche per il Capi-

to-

tolo Terzo reſta dichiarato, volendo ognina mente, e deſiderando di promovere la Pace della Sereniſſima Republica, reaſſumeſſimo il Trattato poco avanti fatto trà la Ceſarea Maeſtà, la Republica Veneta, e l'Eccelſo Imperio come valido, & inviolabile ſtabilito nel miglior modo, che habbiamo potuto, trattando coll'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Legati Plenipotentiarij della Porta Ottomanica, il Sig. Mehemet Efendi Supremo Cancelliere dell'Imperio Ottomanico, & il Signor Mauro Cordato della Nobile ſtirpe de'Scarlatti primo Conſigliere del detto Imperio, & intimo Segretario, habbiamo concluſo ſedici Articoli nel modo, e del tenore, che ſeguitano, e colle Condizioni da doverſi oſſervare, & in fine deſcritti.

CAP. I. La Morea con le ſue Città, Fortezze, Caſtelli, Terre, Ville, Monti, Fiumi, Laghi, Boſchi, Porti, & ogni altra coſa, che ſi ritrova dentro le circôferenze della medeſima ora poſſeſſa dalla Republica di Venezia, reſti pacificamente nel poſſeſſo e Dominio dell'iſteſſa Republica trà i ſuoi limiti del Mare, e dell' Eſsamiglio, ove ſono li veſtigij dell' antica muraglia, così. che nè dal canto di Morea ſi faccia veruna eſtenſione nella Terra ferma, nè dal canto della Terra ferma ſi faccia alcuna eſtenzione, oltre i limiti della Morea.

CAP. II. La Terra ferma eſsendo nel poſseſſo dell'Eccelſo Imperio, reſta totalmẽte nel poſseſſo, e dominio dell'iſteſso Imperio per appunto nello ſtato, che ſi trovava nel principio di queſta vltima Guerra. La Fortezza di Lepanto reſtarà evacuata dalla Republica di Venezia. Il Caſtello det-

to

to di Rumelia nella parte di Lepanto ſi demolirà, e ſi demolira parimente la Fortezza di Preveſa, e ſi laſcierà in quella parte la Terra ferma nel ſuo primiero, & intiero ſtato.

CAP. III. L'Iſola di S. Maura, con la ſua Fortezza, e Capo di Ponte detto Peravia ſenza veruna eſtẽtione maggiore in Terra Ferma, l'Iſola di Leucade attaccata a S. Maura reſtaranno nel poſſeſſo e dominio della Republica di Venetia.

CAP. IV. L'evacuatione di Lepanto, e la demolitione del Caſtello di Rumelia, e di Preregro, ſi eſſeguiranno ſubito doppo la diſtinzione delli limiti in Dalmazia, & in queſto mentre per levare tutte le oſtilità, & anche le occaſioni di queſte. li Preſidii de i detti trè Luoghi ſi conterranno, nè faranno alcuna eſcurſione nella Terra ferma, nè veruna pretenzione per qualſivoglia preteſto, e gl'habitanti delli ſudetti luoghi poſſino reſtare, e partire ſecondo che vorranno ſenza uſarli alcuna violenza.

CAP. V. Li Golfi, che ſi trovano frà la Terra ferma, e Morea, reſtano all'uſo comune, obligandoſi l'una, e l'altra parte di conſervarli immuni, e franchi da qualſivoglia cattiva gente.

CAP. VI. Le Iſole dell'Arcipelago, e di quei Mari reſtaranno in quello ſtato, che erano avanti il principio di queſta ultima Guerra, nel poſſeſſo dell'Eccelſo Imperadore, ne ſi prenderanno dalla Republica Carrazzi, ò ſiano Contribuzioni, ò d'altro introdotto nel tempo della preſẽte Guerra.

CAP. VII. Per l'avvenire l' Eccelſo Imperatore non pretenderà dalla Republica di Venetia

per

per l'Isole del Zante, nè da'suoi Habitanti alcuna pensione passata, ò futura. L'Isola d'Egina con la sua Fortezza, come aggiacente di Morea, e posseduta dalla Republica di Venezia, rimanerà col suo presente stato nel possesso, e dominio dell' istessa Republica.

CAP VIII. Nella Dalmazia, le Fortezze di Crim, Signh, e Citluch, e Gabella, essendo al presente nel possesso, e dominio della Republica di Venezia, restarãno nell'istessa forma, e maniera nel pacifico possesso, e Dominio della medesima, mà poiche si devono porre li limiti in tale forma, che li possessi restino chiari, e li Sudditi di ambe le parti in quiete, e tranquillità, nè si possa venire à qualsivoglia imaginabile differenza, che possa in alcuna maniera disturbare la tranquillità delli Confini, si è accordato, che dalla Fortezza di Crim alla Fortezza di Verliza, e da quella alla Fortezza di Signh, e da questa alla Fortezza di Duare detta Zaduazia, e da questa alla Fortezza di Vergovaz, e parimente da questa alla Fortezza di Citluch, e Gabella si tirino Linee rette, e si separino li confini, e li Distretti con li Castelli, Forti Torri, e luoghi chiusi, restino nel solo possesso, e Dominio della prememorata Republica, e le Terre, e Distretti, che saranno fuori della detta Linea, restino nel possesso, e Dominio dell'Eccelso Imperadore con li Castelli, Forti, Torri, e luoghi chiusi esistenti in quelli, e non si permetterà, per l'avvenire alcuna estentione, e dilatatione, ò restrintione, nè dall'una, nè dall'altra parte, e le dette linee

se-

ſecondo l'habilità de'luoghi ſi faranno chiare, e manifeſte colli termini, ò di Colli, e Boſchi, ò di Fiumi,& Acque correnti,& ove il luogo non darà l'evidenza ſi poneranno ſegni di foſſe,ò pali,ò colonne,come frà li Comiſſarii d'ambe le parti deſtinate à queſta deſignatione di comune concerto, ſi troverà à propoſito,e perche dette Fortezze nel poſſeſſo della Republica habbiano anche in fronte ſpatio conveniente di territorio alle Fortezze di Crim, Verliza,e Signh,Duare,e Vergovaz,e Citluch ſi aſſegnarà dalli Commiſſarii il ſpazio di un hora di paeſe, con rettitudine, o linea ſemicircolare,conforme lo permetterà, ò lo richiederà la convenienza del terreno,la Fortezza di Crim haverà il ſuo fianco verſo le parti della Croatia ſino al confine del Ceſareo Dominio ſenza verun pregiuditio delli tre Dominii,che haveranno in quella parte li termini delli loro confini, mà ſi haverà ſempre da oſſervarſi il ius accordato à cada un di queſti trè Dominii per queſta Vniverſale Pace, La ſodetta linea ſi oſſerva dall'una, e dall'altra parte,mà ſe vicino, ò dentro in quella veniſſe, ò reſtaſſe qualche Fortezza dell'eccelſo Imperadore,reſtando nelle ſpalle di quella il ſuo territorio intiero nella fronte ſemicircolarmente haverà da godere il terreno poſto dentro la circonferenza parimente dello ſpatio di un hora, e per la Fortezza di Ciclut parimente nella fronte, ſi darà il territorio nello ſpatio di un'hora, e nel franco ſuo i della linea il ſpatio di due hore di terra, tirandoſi una linea retta ſin al Mare; & in queſta forma,e regola eſſendo diſtinto il confine,e poſti

li termini,e ſeparate le terre da poſsederſi, ſi oſſervaranno inviolabilmente,e ſenza veruna mutatione, e ſe mai alcuno haverà l'ardire di violare qualche ſegno,ò di traſgredire qualche termine, e gli Officiali ancora,che mancaranno nella douta cura col meritato caſtigo delli delinquenti, tanto dall'una, quanto dall'altra parte, ſaranno ſeveramente puniti,e ſe à caſo li Commiſsarii haveſsero l'incontro di qualche difficoltà, che non poteſsero accordarſi, informeranno li loro Padroni ſinceramente, e realmente, affinche con gli Officii delli Rappreſentanti delle Maeſtà, e Britannica,e degl'altri Potenti StatiGenerali di Fiãdra preſenti alla fulgida Porta, ſi definiſca amichevolmente, e per ſimile, ò altra qualſivoglia differenza di confine, non ſi venirà ad alcuna oſtilità,nè ſi intorbiderà la quiete delli Sudditi, nè s'intenderà atterrare la Pace concluſa coll'Eccelſo Imperadore.

CAP. IX. Il territorio, e li diſtretti della Signoria di Raguſa ſaranno continuati colli territorii,e diſtretti dell'Eccelſo Imperadore,levandoſi ogni oſtacolo,che impediſse la continuatione,e la communicatione delle Terre della detta Signoria con le terre del medeſimo Imperio.

CAP. X. Nella vicinanza di Cattan, Maſtel novo,e Riſan,eſsendo attualmente nel poſseſso, e Dominio della Republica di Venetia, reſtino nel pacifico poſseſso,e Dominio della medeſima Republica,con le loro Terre,e l'iſteſso s'intenda,per qualunque altra Fortezza in quella parte eſiſtente attualmente nel poſseſso della medeſima, E li

Com-

Commissarii dall'una, e l'altra parte siino d'esperimentata probità, affinche senza alcuna propria passione giudicando realmente questo importante affare, anche in quella parte separino li territorii, e li distinguino con evidenti segni, si che si levi l'occasione d'ogni torbidezza, ma da quella parte ancora si avvertisca, che non s'interrompa la continuatione intiera delle Terre di Ragusa, con quelle dell'Imperio.

CAP. XI. Dovēdosi comunicare la designazione del Confine d'ambe le Parti in Dalmazia, e nelle Parti di Cattaro, al primo tempo, che sarà commodo li Comissarij deputati a quell'opera corrispondendo con brevi avvisi faranno la loro congionzione in luogo conveniente con comitiva di gente militare bensì, mà pacifica, e quieta d'egual numero; e con l'aiuto d'Iddio cominciaranno la loro funzione del giorno di Equinozio li 22. Marzo dell'anno corrente, & adoperāno ogni diligenza nella distinzione dell'vno, e dell'altro confine delle sudette Parti; affinche cō prestezza finischino nel termine di due mesi, e più presto se si può fare.

CAP. XII. Quanto più è desiderata la fermezza dell'amicizia, e la quiete delli Sudditi d'ambe le Parti, tanto più devono essere ugualmēte abominati quelli, che portati dal reprobo loro, ò genio, ò costume, anco nel tempo di Pace, con ladronerie, ed altri ostili esercitij intorbidano la tranquillità del confine, perciò ne dall'vna parte, ne dall'altra si darà ricetto, ò fomento à tali forusciti di qualsivoglia sorte mà sarāno per-

seguitati, presi, e consegnati, acciò ad esempio d'altri siino col meritato castigo puniti, e sarà per l'avvenire prohibito l'appoggio, & il mentenimẽto di questi mali huomini.

CAP. XIII. A cadauna delle Parti sia lecito di riparare, e fortificare le possedute Fortezze, mà non già di fabricarne di nuovo altre Fortezze appresso il confine, colle Fortezze demolite dalla Republica di Venetia nelle Sponde della Terra Ferma, per la commodità però delli Sudditi sia lecito di porre Borghi, e Vilaggi per tutto; osservandosi trà di loro pacificamente ogni buona corrispondenza, e vicinanza, e concludendosi nelli proprij termini, e se a caso succedesse frà loro alcuna differenza, subito convenendo li Prefetti del confine d'ambe le Parti amichevolmente, e con ogni giustitia levino l'occasione di qualsivoglia contrasto.

CAP. XIV. Tanto per la Religione, e per la libertà, e permuta delli Schiavi, quanto per il Traffico si osservarà lo stile, e tenore delle antecedenti Capitolationi, e sarà lecito all'Ambasciatore della Republica di portarne le sue vlteriori Istanze al Soglio Imperiale. In tanto circa la Religione, e circa la libertà delli Schiavi, e circa il Traffico, siano confermati anco per questa Pace li Sacri Comandamenti concessi per avanti alla Republica, & il traffico haverà da godere la sua forma, che haveva avanti quell'vltima Guerra, e li Mercanti della Natione Veneta tutti li privilegi, che le sono stati concessi.

CAP. XV. Sin' al giorno delle immediate

Sot-

Sottoſcrittioni frà li Plenipotentiarij dell'Eccelſo Imperatore, e della Republica di Venetia dal giorno della ſottoſcrittione delli Plenipotentiarij di S. M. Ceſarea, e di Polonia dell'accordato per la Republica, deve ceſsare ogni oſtilità d'ambe le Parti tanto per Terra, quanto, per *Mare*, & oſſervarſi ogni buona corriſpondenza; & affinche li Rettori di ogni Confine habbiano la notitia di queſto Armiſtitio, ſi pone per le parti di Boſna, Albania, Dalmatia il termine di trenta giorni, e per le parti dell'Iſola di Candia, e di Morea, e gli altri confini di quelle parti, ſi pone il termiue di giorni quaranta doppo, e dentro quali termint al poſſeſso dal canto dell'Eccelſo Impero, e dal canto della Republica di Venetia non ſi contravenirà ad alcuno di queſti Articoli, che ſi potranno oſſervare, Si concede in oltre alli *Sudditi* vna vera, & vniverſale Armeſtitia, e qualſivoglia loro fatto, ò delitto commeſso in tempo di Guerra paſsando in totale oblivione. neſsuno di eſſi, come dilinquente ſarà per l'avvenire caſtigato, ò moleſtato.

CAP. XVI. La durazione della preſente Pace coll'Eccelſo Imperio, e della Republica di Venezia ſi determinarà, quando ſi venirà alla ſteſa degli Inſtrumenti, & alle immediate ſottoſcrittioni delli Plenipotentiarij d'ambe le Parti, nella forma, che ſi dichiararà doppo queſti Articoli, e parimente ſi tratterà degli Articoli, che apparteneranno al maggiore ſtabilimento dell'Amicitia, e buona corriſpondenza, mà niente ſi muti ſoccante li Territorij, & i confini.

Doppo tutte le ſudette coſe colli ſopranominati Ambaſciadori dell' Eccelſo Ottomanico Impero ſtabilite, fù ancora in oltre così convenuto, che fin à tanto li ſudetti signori Ambaſciatori ſi tratterranno, ſe il sig. Ambaſcatore Veneto ſi riſolverà d'accettare il tenore delli ſopra inſerti Articoli, poſſa incontinente ridurli in Iſtrumento, e quello colla propria ſottoſcrittione autenticare, e con il proprio Sigillo qualificare, e reſpettivamẽte conſegnare alli signori Plenipotenziarij Ottomanici, e correſpettivamente riceverne il ſimile, e coeguale dalli medeſimi così ſottoſcritti, e ſigillati, con queſta legge però, che in eſſi, eccetto, che in quelle coſe, che poteſſero rendere più ferma l' Amicitia, e la Pace con maggiore officioſità, e facilità non poſſino, e non debbano in alcun modo per qualſivoglia ragione immutare, reſtringere, ampliare, ò permutare ciò che ſopra à i limiti, e confini in eſſi ſi contiene; ſe poi partendo i detti signori Ambaſciadori dell'Eccelſo Impero, il medeſimo sig. Ambaſciadore Veneto, in quanto è in poteſtà ſua, reſtando le coſe indeterminate, foſse coſtretto così a laſciarle, ſi permetta alla ſudetta Republica di Venezia, che nello ſpatio di trenta giorni dal giorno della Cõcluſione di queſta Vniverſale, & alma Pace poſſi ratificare queſto Iſtrumento, e mandare alli signori Ambaſciadori mediatori la ſua ratificatione, rinovare gl'Officij, & Articoli ancora per la renovatione dell'Amicitia, e quelli eſtendere, e li preſenti trattati traſmetterli a Vienna dal giorono della venura del Sollenne Ambaſciatore dell' Eccelſo Impero Ottomanico

per

per mezzo del ſuo Ambaſciatore Plenipotentiario, che ivi ſi trova permanente nel ſpatio di due meſi.

Se poi la Republica non acconſente alli ſopradetti Capitoli, reſtando in Vienna tuttavia perſeverare l'Inclita Mediatione, e preſenti vno, l'altro delli Ceſarei Miniſtri Ambaſciatori Plenipotē, tiarij dell'vna, e l'altra Parte, ſi potranno queſti trattati riaſsumere, e dirigerſi con queſte condi-tioni, che tutto ciò, che di commune conſenſo delle parti ſi trova ſtabilito, e firmato, ſe ne debba fare in tutto, e per tutto ſolenne Iſtrumento, acciò religioſamente, & inviolabilmente ſia oſservato, & obbedito, & acciò tanto gl'Articoli di Pace, così in queſto Inſtrumento prenarrati a vna parte più che ad vn'altra ſiano inegualmente di vātaggio, però nello ſpatio di ſei meſi dal giorno, che il Solenne Ambaſciatore dell'Eccelſo Imperio Ottomanico arrivarà in Vienna, ſecondo le conditioni tante volte diſcuſse, e conſiderate di queſto fōdamentale, e correſpettivamente accettato ſtrumento, debba l'Ambaſciatore Plenipotentiario Veneto i ſuoi Trattati preciſamente terminare in Vienna, e ſopra di eſso farne valido, e neceſsario Inſtrumento, e ſollecitamente premutarlo, che in tal forma la Republica ancora di Venezia reſtarà in queſta Alma Pace incluſa, oſservandoſi tra tanto ſecondo la regione negl'Arcicoli ſopra eſpoſti dall'vna parte, e dall'Armiſtitio, e diſmeſſi vicendevolmente in terra, & in Mare qualſiſia ſorte d Oſtilità ſenza contravenire in coſa alcuna, cio che ſi vede ſtabilito nelli ſopradetti Articoli. Che ſe,

poi

poi ne meno ne'termini di ſopra ſtabiliti la prenominata Republica haverà ridotto a fine li ſuoi Trattati, reſti a peſo della medeſima Republica di provedere in avvenire alle coſe ſue, ſopra le quali coſe tutte fin'hora dichiarato, e concordato, acciò reſtino pienamente, e rettamente oſservate, li tante volte ſopranominati Signori Ambaſciatori Plenipotentiarij dell'Eccelſo Impero Ottomanico in vigore delle ſue facoltà, autorità, plenipotenze, e legationi ci hanno in mano noſtra conſegnato valido, e legittimo Iſtrumento di propria mano ſottoſcritto, e con loro Sigillo autorizzato; Onde Noi ancora della Sacra Ceſarea, e Regia Maeſtà di Polonia Ambaſciotori eſtraordinarij, e Plenipotentiarij in vigore della Ceſarea Maeſtà, e del Rè di Polonia, della quale reſtino aſſiſtenti, & atteſtanti li Signori Ambaſciatori Plenipotentiarij, e Mediatori, il preſente Iſtrumento in maggior Fede, e conditione di Pace per l'Inclita Republica di Venetia da Noi promoſſe, e nel modo ſopranarrato concluſe, con la fermezza delle noſtre ſottoſcrittioni parimente, e con i noſtri proprij Sigilli l'habbiamo corroborate nel Cõgreſſo di Carloviz in Sirmio ſotto i Padiglioni celebrato in data deli 26. Gennaro M DC XCIX.

Apl
Ital. 60

IL FINE.